



Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Scienze giuridiche

Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi

Indirizzo giuridico

Ciclo XXIII

I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Direttore della Scuola di dottorato: Prof. Michele M. Comenale Pinto

Tutor: Chiar. mo Prof. Giovanni Maria Uda

Tesi di dottorato di: Simone Grassi

ANNO ACCADEMICO 2010 - 2011

INDICE

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE CAPITOLO PRIMO

Profili dei danni non patrimoniali

- 1. L'esempio del danno non patrimoniale**
- 2. La ratio della tutela dei danni non patrimoniali**

CAPITOLO SECONDO Il danno morale soggettivo

- 1. Il danno morale soggettivo**
- 2. La funzione punitiva nel sistema rimediale. L'esempio dell'art. 2059 c.c.**
- 3. Dal reato al rimedio civile: le tappe dell'indipendenza**
- 4. L'indipendenza del danno morale soggettivo**
- 5. Il quantum del danno**

CAPITOLO TERZO

Ipotesi di danno non patrimoniale

- 1. I danni esistenziali**
- 2. Perdite non pecuniare e inadempimento contrattuale**
- 3. Risarcimento punitivo**
- 4. Il nuovo corso del danno non patrimoniale**
- 5. Il confronto con il case law anglosassone**
- 6. La riparazione dei danni non patrimoniali: l'esperienza inglese**
- 7. La Court of Appeal di Londra**

CAPITOLO QUARTO

La funzione punitiva

- 1. Premessa**
- 2. Le condizioni di esistenza del danno punitivo nell'ordinamento di diritto civile italiano**
- 3. La costruzione di un rimedio punitivo**

CAPITOLO QUINTO

I DANNI PUNITIVI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IN ITALIA

1 La struttura dei *punitive damages*

2. La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti

2.1 (Segue: *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr.*)

2.2 (Segue: l'opinione dissenziente del giudice Scalia e le critiche al nuovo orientamento della Corte Suprema)

2.3 (Segue: la giurisprudenza successiva al caso Gore, in particolare il caso *State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Inez Preece Campbell*)

Sezione seconda

La delimitazione dello scopo punitivo in Italia

1. La scelta a favore di un meccanismo di tipizzazione.

2. La ratio di una delimitazione "forte" della componente punitiva del danno non patrimoniale.

3. Ipotesi di estensione e flessibilità del rimedio

4. I danni punitivi nella realtà italiana

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nell'ordinamento della maggior parte dei singoli Stati degli Stati Uniti d'America, sono previsti i così detti "danni punitivi" o "esemplari" (*punitive o exemplary damages*), i quali danno luogo a risarcimenti di vaste proporzioni. Tale risarcimento può essere riconosciuto al soggetto offeso in aggiunta a quello destinato alla compensazione del danno (materiale e/o morale) effettivamente sofferto, quando il pregiudizio arrecato è aggravato dalla condotta male intenzionata, o addirittura fraudolenta. Il sistema americano conosce, infatti, le due categorie dei non compensatory damages e compensatory damages. La differenza sostanziale si ritrova nelle diverse finalità a cui i due istituti tendono: punitivo-afflittivo e deterrente i primi, riparatoria – risarcitoria i secondi.

E' bene comunque da subito sottolineare che anche secondo la dottrina e la giurisprudenza americana la razionalità dei danni punitivi è da sempre controversa. Come ha ricordato il Prof. Sirena¹ già in una Sentenza del 1872 i danni punitivi venivano descritti come una “*monstrous heresy*”, (mostruosa eresia), e “*an unsightly and unhealthy excrescence*”(una sgradevole e pericolosa escrescenza)².

Storicamente, il principio che sottende alla nascita del concetto di "danno punitivo" è lo stesso che regge l'intero sistema dell'*Equity* anglosassone. Nell'Inghilterra del XIV secolo, infatti, il sistema della *common law* si era ormai fortemente irrigidito, con la rigorosa fissazione di regole e formule di azione createsi nel corso dei secoli precedenti, tanto che appariva necessario tutelare adeguatamente i nuovi rapporti giuridici non ancora riconosciuti. Il "danno punitivo" nasce in un sistema giudiziario ove la distinzione tra diritto civile e diritto penale è profondamente labile e, dove, la condanna al risarcimento deve anche assolvere ad una funzione deterrente. Ed è proprio la funzione deterrente della sanzione -da utilizzare non solo nei confronti del condannato, ma anche verso l'intera comunità (una condanna "esemplare" appunto) – che sta alla base del concetto di danno punitivo. Ancora oggi la filosofia dei "danni punitivi" appare quella tesa a garantire un effettivo equilibrio tra le parti nel processo, soprattutto quando esiste un'evidente disparità economica fra loro.

¹ Sirena *Il risarcimento dei c.d. danni punitivi e la restituzione dell'arricchimento senza causa* in Riv. dir. civ., 2006, 531 ss.

² Fay contro Parker 53 N.H. 342, 382 (1872)

Da un punto di vista processuale, nei sistemi anglosassoni, il riconoscimento dei "danni punitivi" è rimesso alla discrezionalità del Giudice il quale comminerà i danni punitivi nei casi di una condotta dolosa o gravemente colposa. L'applicazione dei danni punitivi tende non già a sopperire la perdita subita, bensì ad infliggere una pena di natura economica al danneggiante. Tale funzione sarà quindi punitiva e deterrente allo stesso tempo.

Per quanto riguarda l'esperienza civilistica italiana manca una norma che citi espressamente il termine "danni punitivi o esemplari". Negli ultimi tempi però, la maggior parte della dottrina, si è domandata se sia possibile individuare disposizioni in grado di comprendere alcuni aspetti del concetto. Alcuni giuristi hanno ravvisato la possibilità di configurare i "*punitive damages*" nell'ambito delle norme che disciplinano la facoltà del giudice di determinare l'ammontare del danno in via equitativa, nei casi in cui non sia possibile una precisa quantificazione. Tale approccio appare però errato, in quanto i "danni punitivi" costituiscono una sanzione mentre la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice dovrà, per l'appunto, essere equitativa e non potrà essere di carattere sanzionatorio.

Molti, invece, hanno richiamato l'attenzione sul primo comma dell'art. 96 del Codice di Procedura Civile italiano, che recita: "*Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza*". Tale articolo potrebbe essere utilizzato per risarcire gli effetti pregiudizievoli derivanti da un comportamento processuale "scorretto" e dove il dolo della parte è evidente.³ La norma, infatti, partendo dal presupposto che la sola liquidazione al pagamento delle spese di lite non è quasi mai un deterrente, sanziona un comportamento riprovevole della parte che utilizza il processo in mala fede. In particolare tale norma verrà applicata nei casi in cui vi sia uno sbilanciamento economico tra le parti e, avendo uno solo dei soggetti rilevanti possibilità economiche, agirà in giudizio con il solo fine di costringere a trattative (e transazioni inique) la parte più debole. Tale articolo, però, come ben rilevato da Ponzanelli⁴, non ha nulla a che vedere con il pregiudizio sofferto dalla vittima. L'applicazione dell'art. 96, c.p.c., incide

³ Confrontare Trib. Milano, 26.10.2006, in *Danno e resp.*, 2007, 1037 ss., con nota di Breda: *recenti sviluppi interpretativi in materia di responsabilità processuale aggravata*.

⁴ Ponzanelli, *I danni punitivi*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, II, 25 ss.

Simone Grassi, *I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa*

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

unicamente sul comportamento del trasgressore cercando di incentivare per il futuro comportamenti processuali più “corretti”.

Nel nostro ordinamento la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul tema dei danni punitivi, con la sentenza n. 1183 del 2007⁵. Il caso, ormai famoso, è quello di un motociclista dell’Alabama che, nel 1985, a seguito di un incidente stradale, perdeva la vita per un trauma cranico in quanto, al momento dell’impatto, si era sganciato il casco a causa di un difetto di progettazione della fibbia del casco stesso. Il casco era prodotto e commercializzato dalla società italiana Fimez S.p.a. La madre del ragazzo intentava una causa, oltre che nei confronti dei soggetti coinvolti direttamente nell’incidente, anche nei confronti della ditta produttrice del casco. Il giudizio contro la Fimez, rimasta contumace, si concludeva con una condanna per quest’ultima al pagamento della somma di un milione di dollari. La madre adiva quindi la Corte d’Appello di Venezia per la delibazione della sentenza a fini esecutivi in Italia in quanto la società non aveva beni nel territorio statunitense. La Corte d’Appello di Venezia, però, dichiarava non delibabile la sentenza in quanto la condanna non costituiva risarcimento, bensì una condanna ai danni punitivi. La questione veniva quindi sottoposta alla Corte di Cassazione la quale riconosceva la sussistenza di danni di natura punitiva e conseguentemente la contrarietà all’ordine pubblico della condanna. Da ciò è derivata la non delibabilità della sentenza americana. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni l’Italia è ancora profondamente legata al risarcimento dei danni con finalità compensativa, quindi una funzione di ripristino della situazione *quo ante*. Nel nostro ordinamento non viene praticamente dato rilievo all’aspetto soggettivo della condotta lesiva e la gravità della violazione non vengono presi in considerazione. Anche per ciò che riguarda il ristoro dei danni non patrimoniali esso è stato considerato avente una finalità prettamente riparatoria. Tale danno è infatti riconducibile direttamente alla sofferenza subita o, ipoteticamente, alle *chances* perse a causa del danno sofferto. E anche per quanto riguarda la clausola penale, la dottrina è concorde nel ritenere che non si possa ricondurre ad una funzione punitiva in quanto rappresenta, meramente, uno strumento teso a rafforzare l’obbligazione principale. In relazione alla mancata delibazione della sentenza la Suprema Corte ha negato la delibazione poiché la sentenza americana appariva contraria all’ordine pubblico. Com’è noto è facoltà degli stati rifiutare l’applicazione di una norma straniera applicabile in Italia o dare applicazione

⁵ Cass. Civ. 1183, 2007 in Giust. civ. Mass. 2007, 1.

ad una sentenza straniera nel caso in cui vi sia una concreta minaccia ai valori tipici di un ordinamento giuridico.

Anche in Germania si è avuto lo stesso problema. Le autorità giurisdizionali tedesche, infatti, sono state le prime in Europa ad essere sollecitate a risolvere, in concreto, tale questione. Per quanto riguarda la Germania, il problema di fondo è che in questo paese si è optato per il sistema del riconoscimento automatico e per il divieto di revisione nel merito delle sentenze straniere.

Il § 328 ZPO prevede che le decisioni straniere siano automaticamente efficaci nel foro senza la necessaria instaurazione di un apposito giudizio preventivo a carattere costitutivo, a meno che non sia integrato uno dei requisiti ostativi di riconoscibilità indicato ai nn.1-5 di quella stessa disposizione. E di questi requisiti il quarto appare identico al principio che ha impedito la delibazione della sentenza americana in Italia. Infatti, al numero 4 si legge che non è automaticamente efficace la sentenza straniera nelle ipotesi in cui il riconoscimento della sentenza straniera produrrebbe, nel foro, effetti giuridici in contrasto con il locale ordine pubblico (§ 328, Abs.1, Nr. 4 ZPO)⁶.

Come è accaduto per il caso italiano, appare logico domandarsi se tale punto, il quale prevede che la sentenza straniera non debba essere contraria all'ordine pubblico materiale del foro, non venga integrato nel caso in cui vi sia una decisione di una sentenza americana al pagamento di *punitive damages*. Una decisione siffatta, infatti, potrebbe risultare contraria, come accaduto per il caso italiano, ai principi del foro tedesco in materia di responsabilità civile. Il pagamento di una somma decisamente superiore alla rifusione del danno materiale subito ha, chiaramente una funzione punitiva, funzione non conosciuta al sistema di responsabilità civile tedesco.

Già all'inizio degli anni '90 la giurisprudenza tedesca si è trovata ad occuparsi della riconoscibilità o meno di una pronuncia americana di condanna al pagamento di *punitive damages*.

L'autorità giurisdizionale tedesca fu infatti chiamata a stabilire se fosse possibile conferire l' *exequatur* ad una pronuncia di condanna americana emessa nei confronti di un soggetto con cittadinanza tedesca, residente in California che non aveva però beni immobili negli Stati Uniti bensì solo nella Repubblica federale. Il

⁽⁶⁾ Per ulteriori indicazioni si rinvia per tutti a ROSENBERG, SCHWAB, GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, 16 Auflage, München, 2004, p. 1083 ss.

provvedimento emesso dalla Corte superiore dello Stato della California prevedeva una condanna al pagamento: di \$ 260 quale risarcimento per le spese mediche patite (*past medical damages*); di \$ 100.000 per le spese mediche future (*future medical*); di \$ 200.000 per i danni non economici (*anxiety, pain, suffering and general damages of that nature*); ed infine all' esborso di \$ 400.000 a titolo di *punitive damages*.

Il *Landgericht* di Düsseldorf dapprima dichiarò esecutiva la decisione per la totalità della somma risultante dal dispositivo del provvedimento. Tale pronuncia di *exequatur* fu, però, impugnata davanti all' *Oberlandesgericht* di Düsseldorf⁽⁷⁾.

Quest' ultimo decidendo in maniera del tutto opposta rispetto al *Landgericht*, ravvisò gli estremi del requisito ostativo di riconoscibilità della contrarietà all' ordine pubblico (materiale) di cui al § 328, Abs. 1, Nr. 4 ZPO e, per l'effetto, ridusse l' importo dovuto a titolo di risarcimento, conferendo parziale esecutività alla pronuncia americana. Venne infatti decisa l' esecutività solo per la somma di \$ 275. 325, ritenendo, cioè, che l'elevata entità della somma liquidata a titolo vuoi compensativo, vuoi punitivo fosse contraria ai principi del sistema tedesco della responsabilità civile e, quindi, ai fini del riconoscimento, se ne dovesse ridurre l'ammontare.

Tale decisione venne, a sua volta impugnata di fronte al *Bundesgerichtshof*⁽⁸⁾.

La Suprema Corte, si è concentrata essenzialmente sul profilo dei *punitive damages*. Il *Bundesgerichtshof* ha sostenuto, preliminarmente, che la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di *punitive damages* non fosse una sanzione penale. I danni punitivi, benché abbiano anche una funzione sanzionatoria, sono da ricondurre al sistema della responsabilità civile⁽⁹⁾ e pertanto, la delibazione o meno deve essere verificata in base al riconoscimento delle decisioni estere in materia civile, ossia dal succitato § 328 ZPO. Tale articolo, però, come abbiamo visto, non consente la ricezione dei danni punitivi nell'ordinamento tedesco a causa del requisito ostativo della

⁽⁷⁾ In *VersR* 1991, p. 1161 ss.

⁽⁸⁾ BGH, 4 giugno 1992, in *NJW*, 1992, p. 3096 ss., in *IPRax*, 1993, p. 310 ss. ed in *ZZP* (106. Band), 1993, p. 79 ss. con nota di SCHACK. Sempre a commento di questa decisione si vedano BUNGERT, *Enforcing U. S. Excessive and Punitive Damages Awards in Germany*, in *The International Lawyer*, 1993, p. 1075 ss.; ID., *Verhältnismäßigkeitsprinzip und US-amerikanische Punitive damages*, in *VersR*, 1994, p. 15 ss.; HAY, *The Recognition and Enforcement of American Money-Judgments in Germany. The 1992 Decision of the German Supreme Court*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1992, p. 729 ss.

⁽⁹⁾ Conf. BUNGERT, *Enforcing U. S. Excessive and Punitive Damages Awards in Germany*, in *The International Lawyer*, 1993, p. 1078; GROSSFELD, *op. cit.*, p. 9 e 61; e MÜLLER, *op. cit.*, p. 10 ss., il quale fa notare che vi sono due diversità rispetto alla sanzione penale: 1) la gamma dei *punitive damages* non è predeterminata dal legislatore; 2) la somma liquidata a titolo di *punitive damage* non finisce nelle casse dello Stato, come accade per le sanzioni penali; di essa beneficia, piuttosto, il danneggiato ovvero un fondo di solidarietà a beneficio del "gruppo" a cui appartiene il danneggiato.

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

contrarietà all'ordine pubblico materiale (§ 328, Abs. 1, Nr. 4 ZPO). In particolare, sostiene la Corte, sarebbe la natura di pena privata dei *punitive damages* a porsi in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento tedesco. Ciò perché il monopolio in materia di sanzioni è attribuito unicamente al giudice penale e non vi è alcun margine di ammissibilità per le pene private giudiziali emanate in sede civile. La Corte si sofferma poi sulla presenza nell'ordinamento della clausola penale (*Vertragsstrafe*: §§ 336 ss. BGB) sostenendo che l'istituto della clausola penale non è, infatti, assimilabile a quello dei danni punitivi, posto che il primo si fonda sull'accordo negoziale delle parti, mentre i secondi ne prescindono totalmente poiché la quantificazione del loro ammontare è rimessa totalmente alla discrezionalità del giudice. Anche la Corte tedesca, così come poi accaduto nell'esperienza italiana, si sofferma sul risarcimento dei danni non patrimoniali (c. d. *Schmerzensgeld*). Ciò in quanto la somma dovuta a titolo di *Schmerzensgeld*, è pur sempre liquidata sulla base di un calcolo proporzionale effettuato in rapporto all'intensità ed alle modalità del danno patito (grado e durata del dolore, sofferenze, tipo di alterazione subita) a differenza dei danni punitivi che sono slegati da un calcolo proporzionale di qualsiasi tipo. Per tale ragione, il risarcimento dei danni non patrimoniali non ha carattere sanzionatorio bensì ha una funzione meramente satisfattoria e riparatoria⁽¹⁰⁾.

Ponendo alla base della propria decisione tali argomentazioni il BGH giunse ad una decisione diametralmente opposta rispetto a quella dell'*Oberlandesgericht* di Düsseldorf. Infatti mentre quest'ultimo pur ravvisando la contrarietà all'ordine pubblico materiale della sentenza americana, avevano ritenuto che a causare il conflitto fosse solo l'ammontare troppo elevato dei danni liquidati. Il giudice di legittimità, invece, ritenendo che il contrasto con l'ordine pubblico derivasse direttamente dall'istituto dei danni punitivi, ha dichiarato totalmente irriconoscibile la pronuncia nella parte relativa ai danni punitivi.

L'opinione del BGH è stata avallata in tempi più recenti dal *Bunderverfassungsgericht* ⁽¹¹⁾ che era stato chiamato a pronunciarsi in relazione ad una

⁽¹⁰⁾ Su questo aspetto, da noi si veda BUSNELLI, *Il danno alla salute: un'esperienza italiana; un modello per l'Europa?* in BUSNELLI- PATTI, *Danno e responsabilità civile*, p. 69 ss., spec. p. 80 ss.

⁽¹¹⁾ *BverfG*, *Beschl.* 17 dicembre 1994, in *NJW*, 1995, c. 649.

La soluzione adottata dalla giurisprudenza delle corti supreme tedesche si pone, peraltro, in linea con il disposto dell'art. 40 EGBGB in materia di legge applicabile al risarcimento dei danni da fatto illecito, il quale, al comma 1 stabilisce che alla domanda di risarcimento si applica la legge dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso, salvo poi affermare, al comma 3, che le pretese risarcitorie contemplate della legge straniera non possano trovare soddisfazione in Germania nel caso in cui: 1) eccedano

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

fattispecie che vedeva un processo di condanna pendente in America e, tra le parti convenute in giudizio (*ergo* suscettibili di essere tenute al pagamento di *punitive damages*), una società tedesca. La Corte costituzionale ha ribadito la natura di pena privata giudiziale dell' istituto americano e dunque la sua incompatibilità con l'ordine pubblico materiale, salvo però precisare che, talvolta, i danni punitivi possono tendere a finalità compatibili con i principi dell' ordinamento tedesco: ciò accadrebbe, ad esempio, quando i *punitive damages* comprendono in sé il ristoro dei danni immateriali.

Sia la dottrina italiana che tedesca, tuttavia, si mostrano critiche nell'eccezione di ordine pubblico sollevata dalle Corti per negare la delibazione delle sentenze estere.

Per quanto riguarda il sistema italiano è pur vero che vi sono delle difficoltà tecniche che, ad oggi, impediscono l'introduzione dei danni punitivi nel nostro ordinamento. Posto che i danni punitivi non possano trovare autonoma collocazione all'interno delle voci di danno la dottrina si è posta il problema di verificare se esistano, realmente, problemi a livello internazionalprivatistico. La Corte di Giustizia Europea ha circostanziato la contrarietà all'ordine pubblico "*a sentenze che contrastino in maniera inaccettabile con l'ordinamento dello stato richiesto, in quanto lesive di un principio fondamentale. La sentenza straniera dovrebbe non essere delibata se manifestamente contraria all'ordine pubblico, applicato in via eccezionale laddove la preclusione degli effetti della sentenza straniera siano strettamente e realmente necessari a tutelare esigenze effettivamente meritevoli*". In quest'ottica, appare forse troppo rigida la preclusione della Corte di Cassazione, poiché, se da un lato la decisione tutela i principi fondamentali del nostro ordinamento, dall'altro incorre, in un'ottica di cooperazione giudiziaria internazionale, in una disparità di trattamento tra gli individui violando altresì il divieto di discriminazione. La Corte avrebbe dovuto forse tener maggiormente conto più dei punti di contatto che la sentenza ha con il paese dove è stata pronunciata piuttosto che in quello dove deve essere delibata. Ciò potrebbe portare ad un'applicazione più elastica del principio di ordine pubblico con la conseguente possibilità di valutare ogni caso singolarmente e non in maniera generalizzata.

Per quanto riguarda il caso tedesco la dottrina unitamente concorda nel

significativamente la somma dovuta a titolo di mero ristoro del danno patito; 2) ovvero perseguano una finalità diversa rispetto a quella di risarcire il danneggiato per l'evento dannoso subito (...).

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

ritenere che i *punitive damages* configurino un' ipotesi di pena privata giudiziale non in contrasto con i principi fondamentali dell' ordinamento tedesco né in materia sanzioni penali, né in materia di responsabilità civile. Tale affermazione si basa su alcune argomentazioni che appaiono fondate. Innanzitutto il principio secondo il quale il sistema della responsabilità civile comprende soltanto il risarcimento del danno patito e dunque ha mera funzione compensativa è di fatto contraddetto dalla giurisprudenza ⁽¹²⁾. Spesso i giudici si richiamano alla funzione sanzionatoria della responsabilità civile per perseguire finalità preventive, ossia per impedire l'aggressione di beni che, se lesi, risultano irrimediabilmente compromessi, non potendo più tornare nelle condizioni in cui si trovavano prima del verificarsi dell' evento dannoso. Ad es., in materia di diritti della personalità, si può pensare alla tutela del diritto alla riservatezza, ovvero alle ipotesi di illecita utilizzazione dei segreti industriali. Se si volesse escludere l'aspetto sanzionatorio-preventivo dal sistema della responsabilità civile, la tutela dei medesimi beni dovrebbe essere rimessa alla curatela del diritto penale mediante la previsione di reati di pericolo astratto ⁽¹³⁾. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in Italia, la dottrina tedesca sostiene che il risarcimento del danno non patrimoniale contenga in sé un elemento di penalità ⁽¹⁴⁾.

Si sostiene, quindi, in conclusione, la compatibilità tra l'istituto dei *punitive damages* ed i principi fondamentali dell' ordinamento tedesco in materia civile. L'unico elemento che concordemente viene ritenuto suscettibile di valutazione negativa è quello relativo al *quantum* della somma liquidata a titolo di danni punitivi. Per ovviare a tale problema si è proposto di porre un limite alla somma da liquidare a titolo di danni punitivi. Tale somma dovrebbe essere corrispondente all'importo massimo che potrebbe

⁽¹²⁾ Cfr. GRUNSKY, *Il concetto della pena privata nel diritto del risarcimento dei danni nell' ordinamento tedesco*, in BUSNELLI-SCALFI, *Le pene private*, Milano, 1985, p. 368; ID., *sub § 253 BGB*, in *Münchener Kommentar*, Band 2, München, 1994, p. 488 ss.; BEHR, *Symposium: Private Law, Punishment and Disgorgement: Punitive Damages in American and German Law- Tendencies Toward Approximation of Apparently Irreconcilable Concepts*, in *Chicago-Kent Law Review*, 2003, p. 105 ss.

⁽¹³⁾ Di questa obiezione sembra aver tenuto conto anche il legislatore tedesco al momento della redazione della seconda novella legislativa in materia di responsabilità extracontrattuale: si vedano infatti GÖTHEL, *Funktionen der Schmerzensgeldes. Gedanken am Beispiel des US- amerikanischen Rechts*, in *RabelsZ*, 2005, p. 257 ss., spec. p. 303 ss. (il quale precisa, tuttavia, che la funzione preventiva rimane una funzione accessoria e non assume il rango di funzione principale cui tende lo *Schmerzensgeld*); WAGNER, *Das Zweite Schadensersatzrechtsänderungsgesetz*, in *NJW*, 2002, p. 2049 ss., spec. p. 2053 ss. e, da noi, THIENE, *Recenti interventi del legislatore tedesco in tema di responsabilità civile*, in *Studium juris*, 2002, p. 1030 ss. e CIAN, *La riforma del BGB in materia di danno immateriale e di imputabilità dell' atto illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 125 ss.

⁽¹⁴⁾ Cfr. GRAF VON WESTPHALEN, *Punitive Damages in US-amerikanischen Produkthaftungsklagen*, in *RIW*, 1981, p. 141 ss. In giurisprudenza, si veda OLG München, Beschluf, 9 maggio 1989, in *IPRax*, 1990, p. 175 ss.

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

essere liquidato dal giudice tedesco a titolo di *Schmerzensgeld* . Facendo riferimento allo *Schmerzensgeld*, istituto interno che persegue finalità preventivo-sanzionatorie, si eviterebbe di mettere in crisi il sistema tedesco della responsabilità civile, mediante la liquidazione di somme di denaro troppo elevate.

1. L'esempio del danno non patrimoniale. — 2. La *ratio* della tutela dei danni non patrimoniali. — 3. Problemi di valutazione del pregiudizio non patrimoniale. - 4. Prospettive per un utilizzo razionale del rimedio in caso di violazione di diritti fondamentali.

1. L'esempio del danno non patrimoniale

La verifica del grado di protezione dei diritti fondamentali, nel rispetto dei doveri e delle responsabilità vigenti tra i privati, deve avvenire su una regola operativa concreta: il fermento giurisprudenziale¹⁵ che ha interessato il danno non patrimoniale a

¹⁵ Cfr. Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828. Il testo delle motivazioni è riportato in *Danno e responsabilità*, 2003, 816, con note di F.D. Busnelli, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, 826; G. Ponzanelli, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*, 829; A. Procida Mirabelli di Lauro, *L'art. 2059 c.c. va in paradiso*, 831. In *Corr. Giur.*, 2003, 1031, con nota di M. Franzoni, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*. In *Resp. civ., prev.*, 2003, 680, con note di P. Cendon, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto ed il nuovo diritto vivente*. Cfr. inoltre *Il nuovo danno non patrimoniale*, 2004, Padova, curato da G. Ponzanelli. Opportuno richiamare inoltre Cass., 12 maggio 2003, n. 7283, in *Danno e resp.*, 2003, 713, con nota di G. Ponzanelli, *Danno non patrimoniale: responsabilità presunta e nuova posizione del giudice civile*, ed in *Corr. Giur.*, 2003, 1463, con nota di F. Rolfi, *La Corte Costituzionale e il danno alla persona in fieri, in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale allorché la responsabilità dell'autore del fatto, corrispondente ad una fattispecie astratta di reato, venga affermata in base ad una presunzione di legge*. La questione fu rimessa alla Consulta da Trib. Roma, ord. 20 maggio 2002, riportata in *Danno e resp.*, 2002, 856, con commenti di P.G. Monateri, *Il brontosauro alla resa dei conti? I will survive*; E. Navarretta, *Art. 2059 c.c. e valori costituzionali: dal limite del reato alla soglia della tolleranza*; G. Ponzanelli, *Art. 2059 c.c. tra esame di costituzionalità e valutazione di opportunità; è ora riproposta nei medesimi termini da Trib. Genova, ord. 14 gennaio 2003, pubblicata in Danno e resp.*, 2003, 771, con commenti di G. Comandé, *La rincorsa della giurisprudenza e la (in)costituzionalità dell'art. 2059 c.c.*

partire dal maggio del 2003 invita a proseguire lo studio proprio su questa figura risarcitoria.

Sono due essenzialmente i profili di rilevanza del danno non patrimoniale rispetto alla tutela dei diritti fondamentali.

Il primo si può immediatamente dedurre dalle parole che la S.C. ha utilizzato nel riscrivere la regola dell'art. 2059 c.c., per cui il danno non patrimoniale viene considerato alla stregua di "categoria ampia, comprensivo di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona", tale da rispondere "alla sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori della persona (art. 2 Cost.)"¹⁶.

Il secondo profilo è invece più strettamente di natura privatistica, ma di riflesso investe la tematica dei diritti fondamentali proprio in quanto evidenzia come l'art. 2059 c.c., sul piano tecnico, sia una norma tesa a regolare, imperativamente, un bilanciamento di interessi "particolare" nella vicenda di riparazione del danno. A tal fine basta enunciare la definizione di danno non patrimoniale alla stregua di conseguenza negativa che, "secondo una valutazione sociale tipica, non è suscettibile di valutazione economica, ma a cui l'ordinamento ritiene comunque opportuno reagire mediante la sanzione di un'obbligazione riparatoria"²⁵¹⁷.

L'effetto di tale bilanciamento di interessi è tutt'altro che trascurabile: permettere, in sostanza, di infrangere i parametri risarcitori codificati all'art. 1223 c.c. (certezza del danno che si traduce in danno emergente e lucro cessante), sconfinando in una valutazione equitativa della perdita subita²⁷ molto diversa dalla funzione per così dire "residuale" assegnata all'equità dall'art. 1226 c.c. Secondo la concezione tradizionale del rimedio, il danno non patrimoniale spetta alla vittima come prezzo dell'ingiustizia penalmente rilevante subita ad opera del danneggiante¹⁸; la quantificazione è dunque strettamente correlata al grado di intensità colposa dell'autore dell'illecito, alla stregua di un giudizio simile a quello da compiersi in base all'art. 133 c.p. In questo senso dottrina e giurisprudenza hanno tradizionalmente cercato di "vincolare" la valutazione equitativa del

¹⁶ Cfr. Cass., 31 maggio 2003, n. 8828.

¹⁷ Cfr. G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, 1983, Milano, 79, per cui la mancanza di una valutazione obiettiva in danaro, "che si mostra necessaria per operare un trasferimento di ricchezza al lesa come conseguenza del fatto lesivo riprovato dal diritto", comporta che tale alterazione peggiorativa (il danno non patrimoniale) graviti nell'ambito normativo dell'art. 2059 c.c. con le note limitazioni conseguenti

¹⁸ Cfr. P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, 1998, Torino, 305

Simone Grassi, *I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa*

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

danno secondo alcuni parametri di determinazione, basati sulla gravità del reato commesso, sull'intensità del patema d'animo sofferto dalla vittima, sulle condizioni economiche e sociali delle parti, ancora una volta mutando il contenuto di una norma penale quale l'art. 133-bis c.p.¹⁹

Nella situazione attuale l'infrazione di questi parametri risarcitori permane. La domanda cui si deve rispondere è dunque se questo è il costo che il diritto privato deve pagare per la tutela risarcitoria di diritti fondamentali non patrimoniali; quali siano gli strumenti operativi per razionalizzare il risarcimento del danno non patrimoniale; se l'art. 2059 c.c. sia in sé strutturalmente in grado di offrire queste soluzioni.

2. La *ratio* della tutela dei danni non patrimoniali

E' necessario pertanto procedere tentando di ricostruire la logica dell'art. 2059 c.c. nel nostro sistema di diritto privato.

L'interpretazione tradizionale identificava i casi di danno non patrimoniale risarcibile solo con quelli in cui il fatto illecito riveste pure le caratteristiche di un reato²⁰, nel rispetto del noto rinvio all'art. 185 c.p.

Da questo assunto discendevano due corollari fondamentali. In primo luogo il rimedio così concepito presupponeva che uno stesso fatto fosse lesivo di più interessi, di natura sia privatistica che pubblicistica²¹, in secondo luogo, sul piano del concreto funzionamento del rimedio, il reato diventava presupposto della produzione degli effetti di riparazione del danno.

La *ratio* sottesa alla sudditanza del rimedio civile alle norme di diritto penale

¹⁹ Cfr. R. Grappolo, Criteri di quantificazione del danno morale, in Nuova giur. civ. comm., 1989, II, 236). Quali saranno i parametri di determinazione del nuovo danno non patrimoniale causato dalla violazione di un diritto fondamentale? Il nuovo danno non patrimoniale, 2004, Padova e da E. Navarretta, I danni non patrimoniali, 2004, Milano

²⁰ Cfr. R. Scognamiglio, Il danno morale (contributo ad una teoria del danno extracontrattuale), in Riv. dir. civ., 1957, 313. Più recentemente, ivi corredato di maggiori riferimenti, cfr. M. Franzoni, Danno morale, in Contr. e impr., 1990, 307.

²¹ Cfr. Cass. Sez. Un., 6 dicembre 1982 n. 6651, in Foro it., 1983, I, 1631, con nota di Jannarelli e in Giur. it., 1984, I, 1, 149, con nota di F. Mastropaolo, Morte del minore, provocata da non imputabile, e risarcimento del danno; in Giust. civ., 1983, 1155, con nota di C. Cossu, Imputabilità e risarcimento del danno non patrimoniale.

discendeva dal fatto che: "soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico ed è maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo"²². Questa la motivazione addotta dal Guardasigilli nel 1942 per giustificare la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi tipizzate *ex lege*, tra cui spicca in maniera evidente l'art. 185 c.p.

In questa concezione tradizionale l'equilibrio del bilanciamento di interessi era quindi favorevole alla vittima per esigenze. In quest'ottica, pertanto, veniva superato l'interesse dell'individuo, in quanto il danno non patrimoniale era riconosciuto in funzione della tutela di un bene "pubblico". Nel sistema odierno, questa concezione del danno non patrimoniale si rinviene nel danno morale soggettivo da reato, che fino a tempi recentissimi ha assorbito l'intero rimedio del danno non patrimoniale.

La tecnica con cui questo bilanciamento fu concepito nel 1942 è semplicissima quanto diffusa in altri modelli europei²³, e consiste, in estrema sintesi, nel rinviare alla legge l'individuazione dei casi tipici in cui spetta il risarcimento del danno non patrimoniale²⁴.

La tecnica del rinvio ha rivelato tutto il suo successo nel diritto privato che gli operatori hanno visto sorgere dagli anni novanta ad oggi, se solo si pone attenzione ad alcuni interventi legislativi che hanno riconosciuto in maniera "tipica" la tutela di cui all'art. 2059 c.c.: art. 29, comma 9, legge 31 dicembre 1996 n. 675, relativamente all'impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali; decreto legislativo 25 luglio 1999 n. 286, concernente l'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; legge 24 marzo 2001 n. 89, che contempla infine come ipotesi di

²² Relazione al codice civile.

²³ Per una ricognizione delle soluzioni adottate nei modelli europei in merito al risarcimento del danno non patrimoniale cfr. F.D. Busnelli, Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 27. Sotto il profilo delle politiche del diritto che agitano il dibattito intorno all'art. 2059 c.c. può inoltre dirsi che, dietro la nominale funzione punitivo-deterrente, resa famosa dalla relazione al codice, è possibile intuire una condivisibile esigenza del sistema consistente nel delimitare la soglia di protezione sostenibile dalle moderne società (cfr. G. Comandé, Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali, 1999, Torino, 34). Al riguardo, emblematico il caso della Danimarca, paese in cui è stato fissato un limite legale al risarcimento del danno morale nella misura di 38.000 corone danesi, indipendentemente dall'esito devastante delle lesioni subite (cfr. D. MacIntosh, M. Holmes, Il risarcimento del danno alla persona nei paesi dell'U.E. e dell'E.F.T.A., 1997, Milano, 36).

²⁴ Cfr. la direttiva comunitaria in tema di responsabilità da prodotti difettosi, recepita in Italia con D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, che distingue nell'ambito generale dei danni alla persona i danni causati da lesioni personali, per i quali si prevede una regola generale di risarcibilità, rinviando per i danni morali ai singoli ordinamenti dei Paesi membri.

risarcibilità del danno non patrimoniale il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

E' evidente uno scarto tra le prospettive scelte dal legislatore, rispettivamente, nel 1942 e sul finire del secolo quanto al contenuto del rinvio di cui all'art. 2059 c.c.: presupposto del reato come fondamentale, allora; presupposto del reato come uno dei casi previsti dalla legge, oggi, ai sensi dell'art. 185 c.p. Il dato è stato evidenziato dalla dottrina, la quale ha osservato come l'art. 2059 c.c. abbia previsto un semplice rinvio alla legge "che esprime un precetto di tipicità, ma non di tassatività, delle fattispecie lesive e degli interessi protetti, aperto ad un processo evolutivo affidato, tramite i principi costituzionali, direttamente all'interprete"²⁵

Al di là di tale scarto, però, la logica, in senso stretto, del danno non patrimoniale è chiara: l'ammissione solo in casi tipici per previsione di legge.

D'altra parte, però, a seconda delle letture possibili che possono darsi dell'art. 2059 c.c., l'ammissione, seppur prevista solo in casi tipici, può assumere la forma di una efficacia indiretta ovvero di una più incisiva efficacia diretta.

Il dato trova riscontro, rispettivamente, negli interventi legislativi citati e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha "rimeditato" l'art. 2059 c.c.

Sotto il primo profilo è facile individuare il diritto fondamentale sottostante di cui un attore può lamentare la violazione nei confronti di altro soggetto privato, limitando così la sua sfera di disposizione: a parte la legge 24 marzo 2001, n. 89, che tutela in maniera evidente la posizione soggettiva dell'interessato secondo una prospettiva verticale di rapporti tra stato e cittadini, le altre disposizioni richiamate tutelano rispettivamente il c.d. diritto alla privacy e il diritto, espressamente riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione

²⁵ Cfr. E. Navarretta, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente*, cit., 2277. In questo senso, dunque, il reato ha rappresentato (e continua a rappresentare, relativamente al danno morale soggettivo) un presupposto del rimedio civile solo in quanto richiamato dalla norma civile, e non in virtù di una supposta riserva di legge penale in materia di danni non patrimoniali.

italiana, ad una pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

In queste due ipotesi la tutela del diritto fondamentale viene raggiunta per via indiretta, tramite una norma che individua precisamente la posizione da proteggere, col vantaggio che il soggetto privato non ha dubbi sull'individuazione del diritto fondamentale cui può fare riferimento e sulla azionabilità del rimedio civile in base a tale diritto. Il campo di azione è ovviamente sempre quello del diritto privato, ma il bilanciamento di interessi è svolto a monte della controversia, direttamente dal legislatore.

Più interessante appare, invece, il secondo profilo, a matrice giurisprudenziale, capace di alterare in maniera più profonda la logica del bilanciamento di interessi di cui si è detto sopra. In un fondamentale passo della sentenza n. 8828/2003 della Corte di Cassazione si legge che "il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale".

Qui la S.C. aderisce totalmente alla logica tipizzante dell'art. 2059 c.c.; ne riconosce esplicitamente la funzione di bilanciamento di interessi, a favore della vittima, per la tutela di interessi personali non economici; allo stesso tempo, però, si può dire che stravolge il regolare funzionamento della norma. Si ha in questo caso una efficacia diretta dei diritti fondamentali, tramite il collegamento dell'art. 2059 c.c. con l'art. 2 Cost. e

con le altre disposizioni costituzionali, che assurgono così a casi determinati dalla legge, "al massimo livello", di riparazione del danno non patrimoniale.

Aldilà delle considerazioni sopra svolte si possono comunque cercare strumenti in grado di razionalizzare il meccanismo risarcitorio del danno non patrimoniale

Innanzitutto, secondo una logica privatistica, riconoscere il ruolo portante che la teoria del danno ingiusto può ancora svolgere nel funzionamento delle regole di responsabilità civile ed in particolare in merito ai pregiudizi non patrimoniali.

Ruolo che oggi, anche alla luce delle posizioni assunte dalla Corte di Cassazione, dovrebbe soddisfare due esigenze fondamentali: fornire la base giustificativa e ricognitiva delle pretese risarcitorie nel rispetto dei valori costituzionali²⁶; ma rappresentare, allo stesso tempo, una "cabina di regia" dei danni risarcibili²⁷, al fine di prevenire inflazioni risarcitorie e per rispettare un fondamentale principio di tolleranza che permea di sé tutto l'ordinamento²⁸.

Una teoria del danno ingiusto che si informi a queste coordinate si specifica nel secondo elemento di razionalizzazione dei danni non patrimoniali afferenti a diritti fondamentali. Questo consiste nel perseguire e mantenere la logica tipizzante dell'art. 2059 c.c., selezionando accortamente i danni non patrimoniali risarcibili tra il novero delle

²⁶ Cfr. F.D. Busnelli, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, 22, per il quale "il criterio normativo dell'ingiustizia del danno non deve intendersi come una sorta di riserva di legge in ordine alla determinazione degli interessi meritevoli di tutela risarcitoria; va inteso, piuttosto, come una direttiva interpretativa offerta al giudice per la selezione di quegli interessi; una direttiva che, soprattutto quando vengono in considerazione gli interessi della persona, chiama direttamente in causa i principi fondamentali enunciati dalla Costituzione".

²⁷ In senso contrario cfr. P. Cendon, *Anche se gli amanti si perdono l'amore non si perderà*. Impressioni di lettura su Cass. n. 8828/2003, cit., 686, che osserva come "nel territorio della responsabilità civile, a differenza di quanto credevano i nostri padri, non è tanto la norma giuridica a comandare ai danni, ma sono semmai i danni (ingiusti) che comandano strategicamente e orientano il cammino della norma giuridica (e che, se questa non si adatta, la stratonano o magari la cancellano, oppure la salvano, ma per spirito di misericordia o perché non può più fare del male)".

²⁸ Cfr., in generale, S. Patti, *Profili della tolleranza nel diritto privato*, 1978, Napoli. Per uno svolgimento approfondito del principio in materia di danni non patrimoniali cfr. E. Navarretta, *Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza*, cit., 789; Id., *Art. 2059 c.c. e valori costituzionali: dal limite del reato alla soglia della tolleranza*, cit., 865

posizioni soggettive inviolabili, nominate o innominate che siano, ma con un importante correttivo: attuare il bilanciamento di interessi tra danneggiante e danneggiato alla stregua del criterio di gravità dell'offesa. Questa appare l'unica via per far sì che l'ordinamento operi selettivamente "traducendo in formulazioni giuridiche la valutazione sociale tipica rispetto ad interessi afferenti lapersona umana"²⁹.

²⁹ Cfr. G. Comandé, La rincorsa della giurisprudenza e la (in)costituzionalità dell'art. 2059 c.c
Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa
Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII
Università degli Studi di Sassari

CAPITOLO SECONDO
Il danno morale soggettivo

1. Il danno morale soggettivo. — 2. La funzione punitiva nel sistema rimediale. L'esempio dell'art. 2059 c.c. — 3. Dal reato al rimedio civile: le tappe dell'indipendenza. — 4. L'indipendenza del danno morale soggettivo. — 5. Il quantum del danno

1. Il danno morale soggettivo.

Appare utile a questo punto esaminare la disciplina del risarcimento del danno morale soggettivo³⁰ disciplina che esprime il senso normativo dell'art. 2059 c.c. e della limitazione in esso contenuta. Come già accennato sopra, il contrasto tra il danno morale, così come concepito nel codice del 1942, ed il danno morale che oggi si offre allo studio della dottrina è netto. Come già detto, l'interpretazione tradizionale identificava i casi di danno non patrimoniale³¹ risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., solo con quelli in cui il fatto illecito riveste pure le caratteristiche di un fatto di reato³². Dal punto di vista naturalistico, dunque, il rimedio presupponeva che uno stesso fatto fosse lesivo di più interessi, di natura sia privatistica che pubblicistica³³. Sul piano del concreto funzionamento del rimedio il

³⁰ Cfr. D. Messinetti, Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 173

³¹ Da intendersi, appunto, come danno morale, nel rispetto di quanto deciso da Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053, con nota di G. Ponzanelli, La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute.

³² Cfr. R. Scognamiglio, Il danno morale (contributo ad una teoria del danno extracontrattuale), in Riv. dir. civ., 1957, 313. Più recentemente, ivi corredato di maggiori riferimenti, cfr. M. Franzoni, Danno morale, in CeI, 1990, 307, nonché G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983

³³ Cfr. Cass. Sez. Un., 6 dicembre 1982 n. 6651, in Foro it., 1983, I, 1631, con nota di Jannarelli e in Giur. It., 1984, I, 1, 149, con nota di F. Mastropaolo, Morte del minore, provocata da non imputabile, e risarcimento dei danni; in Giust. Civ., 1983, 1155, con nota di C. Cossu, Imputabilità e risarcimento del danno non patrimoniale.

reato diventava presupposto della produzione degli effetti di riparazione del danno. La *ratio* sottesa alla sudditanza del rimedio civile alle norme di diritto penale era semplice e lineare: "soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico ed è maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo"³⁴. Questa la motivazione addotta dal Guardasigilli nel 1942 per giustificare la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi tipizzate ex lege, tra cui spicca in maniera evidente l'art. 185 c.p. Questo è un dato caratteristico non soltanto della responsabilità civile italiana ma diffuso anche in altri modelli europei³⁵; inoltre, la legittimità di una regola siffatta è stata espressamente confermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184/1986, laddove essa ha stabilito che "non può essere vietato al legislatore ordinario prescrivere, anche a parità di effetto dannoso (danno morale subiettivo), il risarcimento soltanto inne a fatti illeciti particolarmente qualificati e, più di altri, da prevenire ed ulteriormente sanzionare'

Questa struttura è stata però messa in crisi dalla storia recente dell'art. 2059 c.c. In primo luogo, la tradizionale immedesimazione dei danni non patrimoniali risarcibili con le conseguenze provocate da un fatto di reato non può prescindere da una fondamentale considerazione, giustamente evidenziata in dottrina: che l'art. 2059 c.c. prevede un semplice rinvio alla legge che esprime un concetto di tipicità ma, si ribadisce, non di tassatività, delle fattispecie lesive e degli interessi protetti³⁶. In questo senso, dunque, il reato rappresenta un presupposto del rimedio civile solo in quanto richiamato dalla norma

³⁴ Cfr. G. Comandé, *Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali*, Torino, Giappichelli, 1999, 34.

³⁵ Si allude alla Direttiva Comunitaria in tema di responsabilità da prodotti difettosi, recepita in Italia con D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, che distingue nell'ambito generale dei danni alla persona i "danni causati da lesioni personali", per i quali si prevede una regola generale di risarcibilità, rinviando per i danni morali ai singoli ordinamenti dei Paesi membri

³⁶ Cfr. E. Navarretta, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto ed il nuovo diritto vivente*, in *Foro it.*, 2003, I, 2277

civile, e non in virtù di un'riserva di legge penale in materia di danni non patrimoniali. D'altronde non mancano dati legislativi che smentiscono espressamente una simile ipotesi, laddove prevedono la risarcibilità del danno non patrimoniale a prescindere dal presupposto del reato³⁷

Secondariamente, la decisione n. 7283/2003 della Corte di Cassazione, che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale anche nel caso in cui l'elemento soggettivo del reato sia provato sulla base di una presunzione di legge, pone il danno morale soggettivo di fronte ad una vera e propria crisi di identità.

Pertanto, la necessità del collegamento tra risarcibilità del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato se non è del tutto scomparso, è quanto meno in forte dubbio.

2. La funzione punitiva

Dal punto di vista funzionale l'analisi deve partire dallo stretto collegamento tra norma penale e rimedio civile sotto il profilo punitivo — preventivo. In questo senso, preliminare l'inquadramento della regola dettata dall'art. 2059 c.c. all'interno dell'ambito della responsabilità civile³⁸.

A tal riguardo si sottolinea come lo scopo punitivo — deterrente riveste un ruolo portante della responsabilità civile, concepita alla stregua di regole che tendono ad "organizzare": la finalità di *punishment*, in particolare, deve essere apprezzata in quanto strettamente connessa al requisito di gravità soggettiva dell'illecito, nucleo essenziale della responsabilità per colpa³⁹; l'effetto deterrente rappresenta, invece, il vero e proprio asse di una organizzazione priva di comandi centrali, a condizione di operare su un oggetto determinato (che implica la selezione delle condotte riprovevoli da scongiurare) e di essere

³⁷ In particolare: art. 29, comma 9, l. 31 dicembre 1996 n. 675, relativamente all'impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali; d.lgs. 25 luglio 1999 n. 286, concernente l'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; legge 24 marzo 2001 n. 89, che contempla come ipotesi di risarcibilità il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

³⁸ Cfr. P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, Torino, Utet, 1998

³⁹ Cfr. F.D. Busnelli, *La parabola della responsabilità civile*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1988, 654, nonché G. Visintini, *La tecnica della responsabilità civile nel quadro dei modelli di civil law*, in *NGCC*, 1995, II, 51.

Simone Grassi, *I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa*

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

supportato da una sanzione che permetta l'effettività

Il danno morale soggettivo da reato è senz'altro compatibile con questa struttura: il carattere sanzionatorio che ispira la norma dell'art. 2059 c.c.. Il margine di operatività di questo momento repressivo è da individuarsi in relazione a fatti che, in modo particolarmente rilevante, abbiano turbato l'ordine sociale: in termini normativi, illeciti in cui l'autore abbia seguito una condotta che integri gli estremi del dolo o della colpa grave⁴⁰.

Dati questi presupposti il convergere tra responsabilità penale e responsabilità civile, in merito al risarcimento del danno morale, rappresenta un felice connubio che soddisfa sia esigenze tecniche di redazione legislativa, sia fondamentali ragioni di legalità.

Sotto il primo punto di vista il dolo e la colpa grave rappresentano condotte riprovevoli che ben si conciliano con le figure di reato. Sotto il secondo punto di vista, invece, l'aggancio della sanzione civile punitiva di cui all'art. 2059 c.c. al reato offre garanzie contro un utilizzo incontrollato del rimedio: sia per quanto riguarda la selezione delle condotte riprovevoli e la graduazione nel valutare la colpa del danneggiante, tenendo conto, secondo le circostanze, dell'entità delle posizioni di garanzia ricoperte, di possibili ruoli istituzionali, delle legittime aspettative della comunità dei consociati⁸¹⁴¹; sia per quanto riguarda più strettamente il rispetto del principio di legalità, dal momento che, se davvero il danno morale rappresenta una sanzione, solo un utilizzo del rimedio tipizzato ex lege può fugare ogni dubbio di legittimità⁴².

⁴⁰ Cfr. G. Ponzanelli, *Pena Privata*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1990, 4.

⁴¹ Considerazioni che propriamente, in diritto penale, seguono ad una concezione normativa della colpevolezza: cfr. T. Padovani, *Diritto penale*, Milano, 1999, 223.

⁴² Appare fondamentale, in merito alle questioni menzionate nel testo, la ricognizione delle posizioni assunte dalla dottrina americana in merito alla figura dei punitive damages, rimedio punitivo per eccellenza che non manca di suscitare perplessità e questioni di costituzionalità in merito sia al fondamento dell'istituto, sia all'entità dei danni risarciti sotto questa voce. Cfr., per una prima ricognizione degli argomenti pro e contro, David G. Owen, *Civil punishment and the public good*, 56 *S. Cal. Law Review* (1982) 103 e Gary T. Schwartz, *Deterrence and punishment in the common law of punitive damages: a comment*, 56 *S. Cal. Law Review* (1982) 133. In giurisprudenza, da ultimo, cfr. Corte Suprema USA, 7 aprile 2003, in *Foro it.*, 2003, IV, 355, annotata da G. Ponzanelli, *La costituzionalizzazione dei danni punitivi: tempi duri per gli avvocati nordamericani*.

L'armonia tra responsabilità penale e responsabilità civile, può durare fintanto che i requisiti, più rigorosi, della prima, non ostacolano la piena realizzazione della tutela dell'individuo che solo le più elastiche regole di responsabilità civile possono attuare.

La concezione unitaria del sistema rimediabile (che sembra concretizzarsi nella figura del danno morale soggettivo, quale punto di incontro tra la preservazione del bene pubblico e la tutela della vittima del reato) non per questo diventa impossibile.

Spetta all'interprete il compito di operare una lettura evolutiva in grado di "riequilibrare" il rapporto tra responsabilità penale e responsabilità civile, in tutti quei casi in cui la rigida applicazione del rimedio, così come formalmente concepito, porterebbe a soluzioni inique.

3. Dal reato al rimedio civile

Occorre ora ripercorrere alcuni passi fondamentali che hanno portato al progressivo affrancamento del rimedio civile dalle forme della legge penale⁴³.

È sul piano concreto dell'attivazione del rimedio risarcitorio che sono emerse le prime fratture di un meccanismo formalmente troppo rigido: alcune ipotesi sono state previste dal legislatore (art. 198 c.p.: se il reato è estinto il suo autore non può essere punito, ma egli è tuttavia tenuto a risarcire il danno non patrimoniale); altre ipotesi sono invece di matrice giurisprudenziale: ad esempio, non è punibile l'imputato, se manchi la querela, nelle ipotesi in cui per legge è necessaria, ma ciò non libera l'autore del fatto dal risarcire il danno anche non patrimoniale; ugualmente nel caso di perdono giudiziale⁴⁴. Ad ogni modo trattasi fin qui di scarti, tra responsabilità penale e civile, meramente

⁴³ Su cui si rinvia alle opere di V. Zeno-Zencovich, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, e P. Gianniti, *Responsabilità civile e penale a confronto*, Padova, 1998.

⁴⁴ Cfr. F. Mastropaolo, *Morte del minore*, cit., 158 ed ivi per i riferimenti giurisprudenziali

procedurali che poco incidono sulla concreta valutazione del fatto: la sopravvenuta estinzione del reato per amnistia o per prescrizione o la mancanza di un requisito di procedibilità dell'azione penale lasciano sostanzialmente immutata la struttura che si regge sugli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., che richiedono l'accertamento di un fatto di reato ai fini del risarcimento del danno morale.

I successivi sviluppi giurisprudenziali offrono, però, una casistica ben più rilevante, che segna il definitivo distacco della responsabilità civile al presupposto del reato.

I prodromi del cambiamento possono leggersi in una decisione del 1980 in cui la Corte di Cassazione estese il risarcimento del danno morale ad una ipotesi in cui il reato non aveva avuto originaria esistenza, come accertato nella decisione passata in giudicato⁴⁵.

Il risultato cui giunse la Suprema Corte fu proprio quello di permettere una divergenza, in ordine alla responsabilità dell'autore del fatto, tra il giudicato civile e penale. È un dato interessante notare come la soluzione del caso era tesa a rendere giustizia, tramite lo strumento del danno morale, ad un soggetto vittima di una palese diffamazione ma che, causa il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, non avrebbe avuto altrimenti accesso al rimedio.

Un vero e proprio punto di svolta si è avuto, successivamente, con l'intervento delle Sezioni Unite in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale nell'ipotesi in cui l'autore del fatto non sia penalmente imputabile perché minore di anni

⁴⁵ Cfr. Cass. pen., 27 agosto 1980, in Giust. Civ., 1980, I, 2381, con nota di A. De Cupis, Giudicatopenale di proscioglimento e risarcimento del danno non patrimoniale. La massima recita: "la parte civile è legittimata al ricorso in cassazione per l'annullamento, ai soli fini civili, di una sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per non punibilità del fatto. Segnatamente essa ha un diritto potestativo per una valutazione diversa della condotta dell'imputato, al fine di ottenere dal giudice civile il risarcimento del danno morale, che altrimenti le sarebbe stato negato". Nella fattispecie si trattò di un caso di diffamazione a mezzo stampa conclusasi con sentenza di proscioglimento dell'imputato per esimente del diritto di cronaca giornalistica.

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

quattordici⁴⁶.

La soluzione affermativa data dalla S.C. si fondò in quell'occasione su due profili distinti. Sotto il primo profilo la chiave di lettura della motivazione è da individuarsi nella nozione di illecito, per cui la S.C. affermò che uno stesso fatto (considerato nel concorso dei tre elementi materiali della condotta, dell'evento lesivo e del nesso di causalità) può ledere più interessi, di natura sia privatistica che pubblicistica; con la conseguenza che "un identico fatto, dunque, può ricevere distinte qualificazioni, con le diverse sanzioni, proprie dell'illecito civile o dell'illecito penale".

In sintesi: il presupposto alla base del rimedio di cui all'art. 2059 c.c. è da individuarsi nella lesione materiale di un duplice interesse, civilmente e penalmente tutelato, a prescindere dalla punibilità in concreto dell'autore del reato. La questione del risarcimento del danno morale provocato da soggetto non imputabile segna senz'altro, per lo meno fino alle decisioni del maggio del 2003, una frattura critica all'interno della concezione rimediale che fonda il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.: l'eredità di quella decisione fu un danno morale sempre più distante dal rigoroso modello formalistico emanato nel 1942, sempre più indipendente dal momento repressivo così come concepito all'interno della responsabilità penale; di contro, il definitivo approdo del rimedio al lido della responsabilità civile fu ormai evento incontrovertibile.

In questo senso il caso, paradigmatico, ripetutamente giunto alla Corte di Cassazione e approdato alla Corte Costituzionale, è quello dello scontro tra veicoli, regolato all'art. 2054, secondo comma, c.c., per cui "si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli"; fattispecie da cui discende la fondamentale questione in merito alla risarcibilità del danno morale ove l'elemento soggettivo del reato sia provato a seguito dell'operare di una

⁴⁶ Cfr. Cass., 6 dicembre 1982, cit., la cui massima recita: "la risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale. Il suddetto danno non patrimoniale, pertanto, va riconosciuto anche con riguardo al fatto, configurabile astrattamente come reato (nella specie, omicidio colposo), che sia stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale perché minore degli anni quattordici".

presunzione di legge. La posizione assunta dalla S.C. è stata alquanto contrastata: influenzata dal ruolo centrale che la colpevolezza gioca tra gli elementi costitutivi del reato, e tenuto conto del contrasto con il meccanismo della presunzione quale mezzo di prova della colpa, la Corte ancora nel 1997 affermava che "non è ammissibile il risarcimento del danno morale quando la responsabilità sia affermata in base ad una presunzione che prescinda dal concreto accertamento della colpa"⁴⁷.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7283/2003⁴⁸ ha definitivamente affermato che "alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato".

3. La quantificazione del danno morale

Esplicati gli aspetti sostanziali e probatori della disciplina il danno morale soggettivo conferma le sue funzioni nelle tecniche di liquidazione e determinazione del quantum.

Secondo la concezione tradizionale del rimedio, il danno morale soggettivo spetta alla vittima come prezzo dell'ingiustizia penalmente rilevante subita ad opera del danneggiante⁴⁹: in questo senso la quantificazione del danno è dunque strettamente correlata al grado di intensità colposa dell'autore dell'illecito, alla stregua di un giudizio simile a quello da compiersi in base all'art. 133 c.p.

⁴⁷ Cfr. Cass., 6 novembre 1997, n. 10923, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 670, con nota di ~. Criscuoli, Danno morale da incidente stradale ed elemento soggettivo.

⁴⁸ In senso conforme anche Cass., 12 maggio 2003, n. 7281 e 7282.

⁴⁹ Cfr. P.G. Monateri, La responsabilità civile, cit., 305: "esso è perciò anche un segnale pecuniario di disvalore sociale dell'azione del convenuto, che attiene in pieno alla funzione regolativa della responsabilità civile"

Corollari di questa impostazione sono alcuni criteri di determinazione, basati sulla gravità del reato commesso, sull'intensità del patema d'animo sofferto dalla vittima, sulle condizioni economiche e sociali delle parti. Si tratta, sostanzialmente, di criteri che cercano di coniugare la posizione "ancillare" del rimedio civile con i parametri tipici della sanzione penale, all'interno di un meccanismo di valutazione del danno che è l'equità. Più precisamente, la considerazione congiunta delle circostanze esposte dovrebbe incanalare il lavoro del giudice attraverso una equità per così dire "vincolata". La pratica delle Corti in tempi recenti risulta però informata ad una base liquidativa differente che consiste, salvi gli adattamenti del caso concreto, nel liquidare il danno morale in misura corrispondente ad una aliquota dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico (c.d. criterio della frazione del danno biologico). Sono diversi e tutti condivisibili gli argomenti favorevoli all'adozione di questo criterio: in primis, garantisce una certa uniformità di trattamento di base, superando così le eventuali questioni di legittimità cui va incontro, invece, una valutazione operata rispetto alla posizione sociale delle parti; secondariamente, il criterio della frazione del danno biologico rende in qualche misura prevedibili le decisioni giudiziarie, agevolando le soluzioni transattive; infine, risulta di facile applicazione. In questo modo, però, ottenendo uniformità e prevedibilità del quantum del danno morale soggettivo, si perde per strada la funzione latamente sanzionatoria del rimedio. Questo risultato non è in linea con la struttura del nuovo danno non patrimoniale delineata dalle cinque sentenze della Corte di Cassazione e dall'intervento della Corte Costituzionale. I tre danni (danno morale soggettivo, danno biologico, danno non patrimoniale) non devono già ricomporsi, ma costituire, nel complesso, la copertura globale del danno alla persona. In tal senso devono essere considerati unitariamente dal giudice in sede di liquidazione, senza scadere, però, in una dipendenza funzionale.

Conclusivamente il danno morale, informato al suo nuovo statuto, deve rappresentare un rimedio elastico, flessibile, tendenzialmente preposto a dare tutela sotto un profilo deterrente-punitivo laddove gli estremi del comportamento illecito lo richiedano.

Questa flessibilità sembra ispirare tutto il "nuovo" danno non patrimoniale,

all'interno di un sistema mediale che sia veramente integrato con un modello pluralistico in cui la geometria dei diritti e delle libertà fondamentali, lungi dal rappresentare un disegno astratto, è per necessità variabile nella sua concretezza.

1. I danni esistenziali – 2. Perdite non pecuniare e inadempimento contrattuale – 3. Risarcimento punitivo – 4. Il nuovo corso del danno non patrimoniale - 5. Il confronto con il case law anglosassone - 6. La riparazione dei danni non patrimoniali: l'esperienza inglese - 7. La Court of Appeal di Londra

1. I danni esistenziali

Le decisioni del Giudice di pace di Roma, sez. IV, 11 luglio 2003 e del Giudice di pace di Napoli, sez. III, 22 settembre 2003 riconoscono, in linea con un consistente⁵⁰ indirizzo giurisprudenziale⁵¹, il risarcimento del danno esistenziale⁵², nella sua accezione di somma delle ripercussioni relazionali di segno negativo che compromettano la sfera realizzatrice della persona. Nel primo caso il fatto lesivo scaturisce da un inadempimento contrattuale: un consumatore, facendo affidamento su un nuovo contratto di telefonia fissa, disconnette il proprio apparecchio dalla linea Telecom; inaspettatamente, la procedura di attivazione del servizio col nuovo operatore si protrae,

⁵⁰ In senso opposto cfr. Cassazione Civile, sez. I, 5 novembre 2002, n. 15449, con nota di G. Ponzanelli, Prova del danno non patrimoniale ed irrilevanza del danno esistenziale, in *Danno e responsabilità*, n. 3/2003, 266, che riconduce, in definitiva, il danno esistenziale all'interno del danno non patrimoniale.

⁵¹ ¹⁶⁴ La fenomenologia casistica del danno esistenziale si presenta varia e articolata, soprattutto nelle decisioni delle Corti di primo grado. Sotto il profilo dello stress subito dalla vittima v. Giudice di pace di Roma, 15 ottobre 1996, n. 3923, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1997, 879, per la condanna della P.A. a seguito di contravvenzioni illegittime; Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in materia di sottoposizione ad immissioni acustiche intollerabili che non comportino, però, un danno biologico (cfr. i commenti di P. Ziviz, *Il danno esistenziale preso sul serio*, in *Resp. civ. prev.*, 1999, 1335 e di Morlotti, *Immissioni intollerabili e danno esistenziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 598); Cass. 10 maggio 2000, n. 5946, in *Mass. Foro it.*

⁵² Per una ricostruzione della figura obbligatoria il rinvio a P. Cendon, P. Ziviz, *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000; P. Cendon (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, 2001. Cfr. inoltre P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, Torino, 1998, spec. 299 e s.; Id., *Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, in *Danno e responsabilità*, n. 1/1999, S. Per i rilievi critici cfr., da ultimo, il volume collettaneo curato da G. Ponzanelli, *Critica del danno esistenziale*, Padova, 2003.

nonostante i ripetuti solleciti, per ben 44 giorni; ragion per cui il consumatore lamenta i danni occorsi nelle more dell'attivazione.

Il Giudice di pace di Roma accoglie la domanda attrice, sostenendo che "l'arritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale", consistente, "non solo nell'impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l'utente deve affrontare sia per provvedere diversamente, sia per sollecitare la società ad adempiere".

Ben più caratteristico il secondo caso. Il fatto lesivo ha, infatti, origine in una controversia che, almeno formalmente, è fuori dalla sfera di disposizione della vittima: la Regione Campania, nonostante i solleciti della Federfarma, è in grave ritardo nel rimborso alle farmacie delle ricette mediche con cui viene attuata l'assistenza sanitaria diretta; i farmacisti "minacciano", dunque, con il dovuto preavviso alla Regione, di passare all'assistenza indiretta. Proprio per queste minacce una anziana cittadina, che gode del beneficio assistenziale in questione, lamenta, contro entrambi i soggetti menzionati, un danno da stress, consistente nel timore di non poter acquistare i farmaci necessari al proprio benessere in caso di passaggio all'assistenza indiretta.

Il Giudice di pace di Napoli riconosce tale danno esistenziale, ne sottolinea le ripercussioni sulla persona della vittima alla stregua di danno alla salute e argomenta che "se si liquida il danno al lavoratore perché vessato dal proprio datore di lavoro⁵³, non si vede perché non abbia diritto al risarcimento una povera vecchietta che non ha neppure la possibilità di comprare il minimo indispensabile per la sua sopravvivenza, attesa la modesta somma che percepisce mensilmente attraverso il trattamento pensionistico minimo".

⁵³ Cfr. ad es. Trib. Torino, sez. lav., 11 dicembre 1999, in Foro it., 2000, I, 155. Per una prima indicazione v. S. Cacace, Il mobbing e il danno esistenziale: quando il terrorismo è psicologico, in G. Ponzanelli, Critica del danno esistenziale, cit., 155

Entrambe le motivazioni necessitano di alcuni rilievi critici per meglio inquadrare le fattispecie risarcitorie

2. Perdite non pecuniare e inadempimento contrattuale

Per quanto concerne la prima decisione è necessario delineare i limiti di operatività di un danno esistenziale da inadempimento.

Necessaria, a tal fine, una generale considerazione delle perdite non patrimoniali conseguenti alla violazione di un contratto. L'indagine si deve necessariamente misurare con gli sviluppi giurisprudenziali⁵⁴.

Trattasi, propriamente, del danno da vacanza rovinata: nato come danno non patrimoniale da inadempimento riconosciuto al di fuori dei limiti previsti dall'art. 2059 c.c.⁵⁵; strutturato, almeno nel suo contenuto, come un danno esistenziale, consistente in una situazione peggiorativa causata dal mancato godimento di un periodo di vacanza adeguato alle proprie attese assorbito tra i danni non patrimoniali risarcibili ex art. 2059 c.c.⁵⁶ È questa un'evoluzione giurisprudenziale che lascia poco spazio ad ulteriori sviluppi: il danno non patrimoniale da inadempimento esiste, ma rispetta sostanzialmente il dettato del codice. Impossibile, dunque, ricavare dal danno da vacanza rovinata una categoria generale dei danni non patrimoniali contrattuali; tantomeno può derivarne un danno

⁵⁴ v. Trib. Roma, 6 ottobre 1989, in Resp. civ. prev. 1992, 263, con nota di Vaccà, Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale: vacanze da sogno e vacanze da incubo; Pretura di Ivrea, 21 settembre 1998, in Danno e responsabilità, n. 5/1999, 565, con nota di M. Granieri, Contratto di viaggio e risarcibilità del danno da vacanza rovinata; Trib. Genova, 20 luglio 1998, in Danno e responsabilità n. 1/1999, 75, con commento di Carla S. Carrassi, Danno al turista: risponde il tour operator e non chi ha promosso la vendita del pacchetto; Trib. Venezia, sez. stralcio, 24 settembre 2000, annotata da Carla S. Carrassi, Ulteriore oscillazione giurisprudenziale sul danno da vacanza rovinata, in Danno e responsabilità, n. 10/2000, 870.

⁵⁵ In tal senso Trib. Roma, 6 ottobre 1989, cit., 263 e Pretore di Roma, 11 dicembre 1996, cit., 875

⁵⁶ In chiave storica, sull'argomento, cfr. Chironi, Del danno morale, in Riv. dir. comm., 1913, II, 901 e Dal martello, Danni morali contrattuali, in Riv. dir. civ., 1933, 53. In particolare, sulla natura dell'interesse dedotto in obbligazione cfr. V. Zeno-Zencovich, Danni non patrimoniali e inadempimento, in G. Visintini, Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1985, 111; M. Costanza, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, in Riv. dir. civ., 1987, 127.

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

esistenziale da inadempimento, vista la precisa scelta terminologica operata dalle Corti di merito e dal collegio comunitario.

Occorre dunque fare riferimento alla patrimonialità o meno dell'interesse dedotto in obbligazione, la necessaria valutazione economica della prestazione⁵⁷; l'inclusione di posizioni soggettive protette derivante da una costruzione complessa del rapporto obbligatorio⁵⁸.

Dal momento che il danno esistenziale, nelle argomentazioni dei suoi fautori, è una figura in grado di ripristinare una "logica unificante propria della fase risarcitoria"⁵⁹, occorrerà valutare la compatibilità di un danno esistenziale da inadempimento con la più generale disciplina dei danni.

Il danno esistenziale da inadempimento riconosciuto dal Giudice di pace di Roma non sembra compatibile con questo modello di perdite non patrimoniali contrattuali. Entro una limitata misura può riscontrarsi il rispetto del requisito di prevedibilità del danno, quanto all'inevitabile "fastidio" conseguente al ritardo nell'attivazione del servizio. Sotto il solo profilo del fastidio (e non della prevedibilità) si deve anzi osservare che il giudice capitolino, liquidando in maniera generica, sotto la voce danno esistenziale, i disagi affrontati dall'utente nel sopperire alla non utilizzabilità del proprio apparecchio telefonico, ha "oscurato" possibili voci di danno, anche patrimoniali, che sarebbero potute emergere a seguito di una prova rigorosa e circostanziata. Mancano però gli altri due requisiti: quanto è grave la lesione dei diritti della personalità se il telefono non squilla più? Come individuare le attività realizzatrici della persona, costituzionalmente protette, cui l'individuo non ha partecipato a causa del disservizio?

⁵⁷ L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, *Diritto civile, Obbligazioni e contratti*, vol. III, Torino 1989, 4

⁵⁸ Con ricorso alle tecniche, ad es., della presupposizione e dei c.d. doveri di protezione, su cui cfr. C. Castronovo, *Obblighi di protezione*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1990; F. Benatti, *Osservazioni in tema di doveri di protezione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, 1342.

⁵⁹ Cfr. P. Ziviz, *Equivoci da sfatare sul danno esistenziale*, cit., 821; nella stessa direzione alcune conclusioni di M. Franzoni, *Il danno esistenziale come sottospecie del danno alla persona*, cit., 788.

La formula del danno esistenziale non è in grado di rispondere; più precisamente, non offre all'interprete criteri seri ed obiettivi con cui esercitare razionalmente la funzione di risarcimento del danno⁶⁰.

Il risultato, come nel caso di specie, è l'emersione delle micro-esistenziali: "per le quali non esiste alcun livello minimo di serietà accertata e non vi sono parametri di misurazione del pregiudizio"⁶¹.

3. Risarcimento "punitivo"

L'identificazione tra l'essere ed il risarcire, sempre e comunque, sembra essersi ormai conclusa: il dato emerge non tanto dalle lesioni gravi, ove il dato più problematico consiste nell'adattare il risarcimento del danno all'effettiva incidenza della lesione sulle attività del vivere quotidiano, quanto piuttosto dalle microesistenziali.

In queste lesioni la quantificazione del danno ha un carattere residuale, consolatorio appunto, col risultato di risolvere l'intero trattamento giuridico di queste fattispecie nella questione dell'an debeatur. Un accertamento in merito al se risarcire che, ove la lesione interessi valori dell'esistenza umana, ha sempre un esito positivo al di là di una valutazione oggettiva del danno⁶². Se si vuole, al di là del bene e del male⁶³. Il trend di queste pronunce dei giudici di pace e la loro portata all'interno del sistema è senz'altro marginale.

Non deve però passare inosservato il disegno che dà forma a questa struttura. Disegno da cui emerge, nascosto dietro un vago nominalismo risarcitorio⁶⁴, un atteggiamento che può definirsi retributivo e sanzionatorio⁶⁵ nell'affrontare i problemi dei danni

⁶⁰ G. Comandé osserva che "l'ordinamento, e per esso il legislatore e la giurisprudenza [...] non devono porsi come meri verbalizzanti dei valori sociali, ma devono operare selettivamente traducendo in formulazioni giuridiche la valutazione sociale tipica rispetto ad interessi afferenti la persona umana", La rincorsa della giurisprudenza e la (in)costituzionalità dell'art. 2059 c.c., cit., 777

⁶¹ Cfr. E. Navarretta, Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza, in *Resp civ. prev.*, 2001, 800

⁶² Cfr. G. Ponzanelli, Gli esistenzialisti dopo la svolta del 2003 e la sentenza della cassazione penale sul caso Barilla, in *Danno e resp.*, n. 10/2004, 973

⁶³ Sarebbe utile, probabilmente, fare appello ad un "dovere di lealtà" dei cittadini, su cui cfr. N. Reich, Il consumatore come cittadino — il cittadino come consumatore: riflessioni sull'attuale stato della teoria del diritto dei consumatori nell'Unione Europea, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, 345

⁶⁴ Il danno riportato dall'attore viene definito alternativamente sia esistenziale, sia biologico. Questo nominalismo è comune anche ad altre esperienze giuridiche. Cfr. Victor E. Schwartz, Leah Lorber, Twisting the purpose of pain and suffering awards: turning compensation into punishment, 54 *South Car. Law Rev.*, 47, 2004

⁶⁵ Dato di tutta rilevanza se riferito in particolar modo alla percezione del vissuto sociale rispetto alla responsabilità civile. Cfr. W.V.H. Rogers, *The Law of Tort*, London, 252: "[...] we are in effect positing a retributive or vindicatory function for the law. This is the "romantic" view of tort, to stand in opposition to the rather lifeless compensation mechanisms of the economists and the proponents of social security, and it is not without its validity, for symbols and rituals are important to the functioning of society".

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

microesistenziali⁶⁶ e che, più che tradursi in giustizia, sembra esprimere una volontà di giustizia.

4. Il nuovo corso del danno non patrimoniale

La qualificazione restrittiva del danno non patrimoniale è stata quindi ridefinita dalla S.C. in termini di "categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona", tale da rispondere "alla sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori della persona"⁶⁷.

Le finalità che spesso vengono veicolate nella responsabilità civile attraverso il "derivato" danno esistenziale possono svilupparsi, con alcuni importanti correttivi, attraverso il nuovo protocollo giurisprudenziale del danno non patrimoniale.

Così, l'idea di un rimedio che riconosca, in concreto, la tutela di cui sono bisognevoli particolari soggetti in determinate circostanze può essere accolta all'interno del sistema rimediale.

Infine, nulla osta ad individuare, nel nuovo modello di danno non patrimoniale, un profilo propriamente punitivo e riassertivo della situazione di fatto o di diritto violata: nel rigoroso rispetto, però, dei contorni che definiscono la figura della pena privata, soprattutto avuto riguardo alla certezza in merito ai presupposti dell'azione e alla determinazione dei limiti di operatività del rimedio⁶⁸. In alcuni contributi è stato sostenuto che "chiunque critica il danno esistenziale [...] è chiamato a formulare un'opzione alternativa attraverso la quale colmare il vuoto di regole creatosi sul terreno della tutela alla persona"⁶⁹. Gli interpreti dispongono adesso di tale opzione alternativa - il nuovo danno non patrimoniale —, autorevolmente proposta dalla Corte di Cassazione.

Continuare a ricorrere alla categoria del danno esistenziale allo scopo di espandere la tutela risarcitoria significa, specie per le Corti di merito, continuare ad

⁶⁶ Cfr. alcune affermazioni di M. Bona, Il danno esistenziale bussava alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il nuovo art. 2059 c.c.), in questa Rivista, n. 10/2003, 957. Per una ricostruzione approfondita della figura del danno esistenziale v. inoltre D. Vittoria, Un regolamento di confini per il danno esistenziale, in *Contratto e impresa*, 2004, 1217

⁶⁷ Cfr. F.D. Busnelli, Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona, cit., 827. Il riferimento è ovviamente a Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 su cui vedi anche i commenti di G. Ponzanelli, Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione, in *Danno e responsabilità*, n. 8-9/2003, 829; A. Procida Mirabelli di Lauro, L'art. 2059 c.c. va in paradiso, *ibidem*, 831; E. Navarretta, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente, in *Foro Italiano*, ottobre 2003, 2277

⁶⁸ Cfr. le riflessioni svolte da E. Moscati, Pena (dir. priv.), in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982; G. Ponzanelli, Pena privata, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXII, 1990; F.D. Busnelli, G. Scalfi (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985.

⁶⁹ Così. P. Ziviz, Equivoci da sfatare sul danno esistenziale, cit., 821.

sonno di un "diritto pigro" che "non vuole fare fino in fondo il proprio lavoro, frutto di richieste risarcitorie che non vogliono fare nel caso concreto inessari sforzi in termini di prova e di argomentazione"⁷⁰

5. Il confronto con il case law anglosassone

Facendo una comparazione con la normativa inglese, occorre domandarsi se vi sia la possibilità di ottenere un risarcimento per perdite non pecuniarie nell'ambito di un regolamento contrattuale.

A questi fini la figura del danno non patrimoniale, che si sta tentando di ricostruire durante questa trattazione, rappresenta la proposizione giuridica in cui deve essere inserita la disciplina dell'inadempimento, allo scopo di pervenire ad una regola di riparazione per perdite non patrimoniali contrattuali.

In via di prima approssimazione i risultati ottenibili dallo studio della giurisprudenza, italiana e di common law, offrono un quadro che vede, da una parte, la riparazione di perdite non pecuniarie da contratto possibile in casi tipici e determinati; dall'altra, la situazione di un sistema rimediabile che, per rendere effettiva la tutela, è costretto a ricorrere, quale regola generale, al cumulo delle responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Sotto il primo profilo l'indagine investe gli sviluppi giurisprudenziali⁷¹, confermati da una importante decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea⁷², in materia di danni causati dalla violazione di contratti di organizzazione ed intermediazione di viaggi turistici.

Trattasi, propriamente, del danno da vacanza rovinata: nato come danno non patrimoniale da inadempimento riconosciuto al di fuori dei limiti previsti dall'art. 2059 c.c.; strutturato, almeno nel suo contenuto, come un danno esistenziale, consistente in una situazione peggiorativa causata dal mancato godimento di un periodo di vacanza adeguato alle proprie attese, compromettendo la sfera realizzatrice della persona⁷³ rifluito, infine, tra i danni non patrimoniali risarcibili in conformità alla riserva di legge

⁷⁰ Cfr. G. Comandé, Il danno esistenziale e il diritto pigro, in G. Ponzanelli (a cura di), Critica del danno esistenziale, cit., 76.

⁷¹ Cfr., tra gli altri, Trib. Roma, 8 ottobre 1989; Trib. Torino, 8 novembre 1996; Pretore di Roma, dicembre 1996; Pretura di Ivrea, 21 settembre 1998

⁷² Corte di Giustizia CE, 12 marzo 2002, c. 168/2000

⁷³ Cfr. P. Ziviz, Alla scoperta del danno esistenziale, in CeI, 1994, 84.

operata dall'art. 2059 c.c.

Questa evoluzione giurisprudenziale è senz'altro rilevante: rappresenta una ipotesi tipizzata di danno non patrimoniale da inadempimento ed è, probabilmente, indice di un atteggiamento favorevole, in questo senso, sia delle Corti cui è demandato un ruolo di nomofilachia, sia del legislatore.

La comparazione con il case law anglosassone offre un quadro probabilmente simile, ma più articolato.

Cominciando da un dato empirico è facile rinvenire una categoria di eccezioni, tipizzate dalla tradizione, alla tendenziale esclusione di non pecuniary losses contrattuali: ricorrenti i casi di risarcimento per emotional distress dovuto alla errata esecuzione di un contratto di onoranze funebri; ovvero dei casi di inadempimento contrattuale che determinino una pubblica umiliazione della vittima quali l'allontanamento da un albergo, un ristorante o altro luogo pubblico⁷⁴.

Da queste ipotesi è probabilmente difficile ricostruire una categoria unitaria, data l'eccezionalità del rimedio. Interessante, però, considerare le osservazioni della dottrina nordamericana sul punto: i casi appena menzionati di riparazione di danni non patrimoniali hanno origine in situazioni in cui, normalmente, il risarcimento dei danni sarebbe minimale e che offrono ai giudici la possibilità di sanzionare comportamenti particolarmente oltraggiosi per la persona offesa e la sua sfera privata⁷⁵.

Merita, infine, una considerazione particolare la possibilità di ammettere, anche in materia contrattuale, il risarcimento di tipo punitivo di cui si è parlato poc sopra e che rientra a pieno titolo tra le funzioni, rimediate, del nuovo danno non patrimoniale.

In questo senso la ricerca occorre prendere le mosse dalla regola di buona fede, concepita però alla stregua di una funzione propriamente correttiva, tesa a ripristinare e a riconoscere tutela ad una situazione di fatto o di diritto violata dalle pratiche vessatorie di un contraente "forte".

Il diritto comparato presenta sotto questo aspetto margini ricostruttivi piuttosto ampi. L'esperienza nordamericana offre una casistica giurisprudenziale ormai risalente in materia di danni punitivi concessi contro società assicuratrici che abbiano abusato, violando gli obblighi di fair dealing e good faith nei rapporti contrattuali, della posizione, debole,

⁷⁴ A. Burrows, Remedies for torts and breach of contract, London, 1994.

⁷⁵ Cfr. John A. Seibert, Punitive and non pecuniary damages in actions based upon contract: toward achieving the objective of full compensation, 33 UCLA Law Rev. 1573 (1986)

dei loro clienti assicurati⁷⁶.

Alla luce del diritto positivo, comunque, gli sviluppi più interessanti nel senso di un risarcimento punitivo contrattuale sembrano prospettabili all'interno del diritto europeo, che rappresenta il quadro normativo autentico in cui questo progetto di ricerca vuole inserirsi.

Il dato su cui lavorare è rappresentato dai meccanismi di controllo e prevenzione delle clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori introdotti dalla direttiva 93/13/CE del 21 aprile 1993.

Come noto lo scopo della direttiva è quello di salvaguardare l'interesse all'uso concreto della libertà negoziale, consentendo la realizzazione dell'autonomia privata in senso sostanziale⁷⁷. Questa finalità viene perseguita su due livelli. In primo luogo, tramite una forma di controllo integrato del regolamento contrattuale, per cui il legislatore indica, preventivamente, e in negativo, i tratti che caratterizzano il contenuto negoziale, rimettendo il giudizio definitivo sulla vessatorietà delle condizioni generali e sullo squilibrio contrattuale all'autorità giudiziaria. In secondo luogo, stabilendo una inefficacia relativa delle clausole squilibrate (art. 1469-quinquies c.c.).

La direttiva non prevede, propriamente, forme di risarcimento a tutela del contraente debole.

È possibile osservare, però, come la concezione della buona fede adottata dal testo normativo comunitario possa agevolare, con tutti i limiti e le determinazioni di cui si è detto, un risarcimento punitivo quale rimedio contro i danni prodotti dalle clausole abusive, specie se reinserite nel contratto nonostante il parere contrario dell'altra parte, in sede di trattative individuali, o dell'associazione dei consumatori, in sede di concertazione. In altri termini: i danni punitivi contrattuali sanzionerebbero, in questo caso specifico, una condotta non solo vessatoria, ma anche recidiva.

Non vi è dubbio che questa possibilità possa offrire all'interprete una nuova dimensione di indagine, ancora da scoprire e scandagliare, con conseguenze profonde per il sistema di tutela della persona.

⁷⁶ Cfr. per una prima indicazione G. Ponzanelli, I punitive damages nell'esperienza nordamericana, in Riv. dir. civ., 1983, 531.

⁷⁷ Cfr. C. Amato, Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori, Milano, 2003, 171

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

6. La riparazione dei danni non patrimoniali: l'esperienza inglese

Tradizionalmente il risarcimento delle personal injuries nel diritto inglese si divide in due componenti fondamentali⁷⁸: personal loss e pecuniary loss. La prima categoria incorpora le conseguenze dannose che generalmente colpiscono l'integrità psicofisica: lesioni corporali, quindi, inclusi il dolore e la sofferenza, ma anche la perdita dei piaceri della vita. La seconda categoria, al contrario, si identifica con il danno emergente ed il lucro cessante sopportati dalla vittima.

La componente della personal loss si sviluppa più dettagliatamente nella nozione ampia di non pecuniary loss, che ricomprende pain and suffering e loss of amenity of life nel caso di personal injuries; perdita della reputazione in casi di diffamazione; discredito sociale derivante da errori giudiziari; nonché variegate ipotesi di mental distress e physical inconvenience and discomfort. La caratteristica comune di tutte queste voci di danno è che devono essere necessariamente convertite in valori monetari ai fini del risarcimento, nonostante l'impossibilità di una valutazione di mercato. A comune affermazione delle corti inglesi quindi che si tratti di un tipo di valutazione "convenzionale"⁷⁹ basato per lo più sull'esperienza di casi simili²⁴⁴⁸⁰.

Nell'ambito delle personal injuries questo tipo di valutazione interessa sia vere e proprie lesioni personali consistenti in una diminuzione oggettiva dell'integrità

⁷⁸ Cfr. Cockburn CJ in *Fair v. London and North Western Ry Co* [1869] 21 LT 326, "In assessing the compensation the jury should take into account two things; first, the pecuniary loss the plaintiff sustains by the accident; secondly, the injury he sustains in his person, or his physical capacity of enjoying life"

⁷⁹ Cfr. Lord Diplock in *Wright v. BRB*, [1983] 2 Appeal cases, 773, House of Lords, "Non pecuniary losses are not susceptible of measurement in money. Any figure at which the assessment of damages arrives cannot be other than artificial and, if the aim is that justice meted out to all litigants should be even-handed instead of depending on idiosyncracies of the assessor.... The figure must be basically a conventional figure derived from experience and from awards in comparable cases".

⁸⁰ Cfr. W.V.H. ROGERS, *Non pecuniary losses under English Law*, in W.V.H. ROGERS (a cura di), *Non pecuniary losses in a comparative perspective*, Springer, Wien, 2001, 54

psicofisica (come ad es. la perdita di un arto), sia le conseguenze dannose che non si estrinsecano in una lesione immediatamente rilevabile ma che comunque pregiudicano il normale svolgimento delle attività quotidiane. A seconda della concomitanza o meno di questi due tipi di lesioni la valutazione convenzionale delle non pecuniary losses in gioco operata dalle corti cambia notevolmente, facendo fluttuare in maniera consistente il quantum debeatur solo in presenza di una loss or impairment of bodily integrity⁸¹.

Normalmente il pain and suffering viene considerato unitariamente dalle corti inglesi, inteso come il dolore e la sofferenza sofferti dalla vittima e valutati secondo quello che viene definito un subjective test, da cui discende che difficilmente verrà riconosciuto un risarcimento a questo titolo se il danneggiato non è in grado di percepire realmente il dolore (perché, ad es., ridotto in stato comatoso a seguito della lesione⁸²). Sotto questa voce rientra anche la componente della loss of expectation of life⁸³ che, abrogata nell'accezione di independent cause of action dalla section 1 dello Administration of Justice Act 1982, può solo rappresentare una parte del danno risarcibile ove la vittima sia in grado o sarà in grado di comprendere la diminuzione della durata della vita a seguito delle lesioni subite.

Per converso la loss of amenity of life consiste nell'impossibilità di poter continuare a godere della propria vita allo stesso modo in cui avveniva prima dell'incidente. Ai fini del risarcimento del danno in questo caso viene fatto riferimento ad un objective test, rendendo così irrilevante la circostanza che il danneggiato sia in grado di percepire la perdita subita o meno

Normalmente, e da un punto di vista pratico, questa distinzione risulta

⁸¹ Cfr. ~. MUNKMAN, Damages for personal injuries and death, 10th ed, Butterworths, London, 1996, 114

⁸² Cfr. P. GIBKEF, S. BECKWITH, Tort, Sweet & Maxwell, London, 2001, 370. Nel 1995 la Law Commission ha definito il pain alla stregua di "the physical hurt or discomfort attributable to the injury itself or consequent on it", mentre la componente del suffering consisterebbe in un "mental or emotional distress which the plaintiff may feel as a consequence of the injury: anxiety, worry, fear, torment, embarrassment and the like", cfr. Law Commission Consultation Paper No. 257, Damages for personal injuries: non pecuniary loss (1995).

⁸³ Su cui cfr. più diffusamente G. COMANDA, Le non pecuniary losses in common law, cit., 482

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

comunque irrilevante ed è uso dei common lawyers d'oltre manica descrivere tanto l'oggettiva severità del danno quanto l'effettivo impatto della lesione sulla vittima con l'acronimo PSLA (pain and suffering — loss of amenity, appunto, tenendo ben presente che è il secondo elemento ad incidere maggiormente sulla determinazione del quantum risarcito e che corrisponde, in una certa misura, al danno alla salute italiano). La base in diritto di questa impostazione è da individuarsi nel discorso di Lord Pearce in *H West & Son Ltd v. Shephard* del 1964⁸⁴.

Il sistema, che può dirsi giunto a maturità solo in tempi recenti, ha iniziato ad assumere contorni più definiti nel secondo dopo guerra su ispirazione di alcune pronunce della Court of Appeal⁸⁵, in concomitanza col declino, pressoché totale, dell'istituto della giuria nelle corti inglesi. Durante tutto il diciannovesimo secolo, infatti, ed in pratica fino alla prima metà del ventesimo, i processi civili che trattavano questioni di risarcimento del danno a seguito di personal injuries si svolgevano di fronte ad una giuria: questo comportava evidentemente un certo grado di imprevedibilità delle decisioni giurisprudenziali, da un lato; dall'altro, il sistema era strutturalmente incompatibile con un progetto di uniformazione dei valori liquidati, poiché la giuria riceveva precise istruzioni

⁸⁴ "If a plaintiff has lost a leg, the court approaches the matter on the basis that he has suffered a serious physical deprivation, no matter what his condition or temperament or state of mind may be. That deprivation may also create future economic loss which is added to the assessment. Past and prospective pain and discomfort increases the assessment. If there is loss of amenity apart from the obvious and normal loss inherent in the deprivation of the limb — if, for instance, the plaintiff's main interest in life was some sport or hobby from which he will in future be debarred, that too increases the assessment. If there is a particular consequential injury to the nervous system, that also increases the assessment... These considerations are not dealt with as separate items but are taken into account by the court in fixing one inclusive sum for general damages", Lord Pearce in *H West & Son Ltd v. Shephard* [1964] AC 326, [1963] 2 All ER 625.

I general damages sono quei danni che non necessitano di una specifica prova al momento della citazione in giudizio, come accade al contrario per gli special damages, consistenti ad esempio nelle spese sostenute tra il verificarsi del sinistro ed il giudizio. Tra i general damages, rientrano invece i risarcimenti per non pecuniary losses, continuing or permanent disability e la perdita della capacità lavorativa. Cfr. K.M. STANTON, *The modern law of tort*, Sweet & Maxwell, London, 1994, 249.

⁸⁵ Cfr. ad es. *Romer LJ in Rushton v. National Coal Board* [1953] 1 QB 495, [1953] 1 All ER 314, "The only way in which one can achieve anything approaching a uniform standard is by considering cases which have come before the courts in the pasts and seeing what amounts were awarded in circumstances so far as may be comparable with the case which the court has to decide".

²⁵³ Cfr. S. LLOYD-BOSTOCK, C. THOMAS, *Decline of the "little parliament": juries and jury reform in England and Wales*, 62 *Law & Contemp. Prob.* 7, 1999

sui fattori rilevanti per la quantificazione del danno e tra questi non era possibile includere il riferimento ad altri casi, seppur aventi ad oggetto la stessa questione.

Il passaggio dunque del contenzioso in materia di personal injuries sotto il potere decisionale di giudici professionisti ha permesso la progressiva tendenza all'uniformazione dei livelli risarcitori che caratterizza oggi il modello inglese.

Vari sono i fattori culturali che hanno fornito le basi per il funzionamento di questo meccanismo: anzitutto non deve passare inosservato come tradizionalmente il common law "è quella famiglia giuridica in cui nella soluzione di un conflitto individuale il giudice si fonda sempre sull'interesse collettivo"²⁵⁵. Dato che spiega come le corti inglesi tendano all'implementazione di un sistema di scelte pubbliche decentrate, attraverso ad esempio l'uniformazione dei livelli risarcitori in casi di personal injuries.

Secondariamente, l'alta diffusione di Law Reports²⁵⁶ permette la circolazione costante di una incredibile quantità di informazioni relative ai risarcimenti per danni alla persona concessi sul territorio inglese.

Date queste premesse sarebbe però errato ritenere che il sistema giudiziario anglosassone segua rigidamente le rationes decidendi che circolano tra le corti, errore in cui si potrebbe facilmente incorrere anche in considerazione della centralità del formante giurisprudenziale nel sistema delle fonti del diritto in common law.

In materia di quantificazione dei danni, infatti, il precedente non ha valore vincolante. Nel singolo caso da risolvere il giudice indirizza la ricerca comparativa di casi simili, ai fini di una valutazione convenzionale delle personal losses, non verso specifici precedenti, ma semplicemente nella direzione di un livello medio e generalmente condiviso dei danni riconosciuti per un determinato tipo di lesione⁸⁶. Può accadere,

⁸⁶ Cfr. J. MUNKMAN, Damages for personal injuries and death, cit., 188, "The Court looks for assistance in a difficult problem, not for an inflexible pattern which would confine the courts within fixed limits".

ovviamente, che un caso pregresso fornisca una illustrazione particolarmente vicina alla decisione che il giudice deva adottare in concreto, ma questa attività ermeneutica non si spinge fino alla rigida uniformazione.

L'eccezione alla regola del precedente trova inoltre ampia conferma nella flessibilità con cui le corti inglesi riescono ad adattare il risarcimento alle circostanze del caso, operando importanti variazioni soprattutto sulla componente della *loss of amenity of life* in considerazione dell'età, sesso, professione e attività extra lavorative della vittima, specie ove ricorrano lesioni più gravi.

Il sistema così descritto, se da un lato ha il pregio di conciliare flessibilità ed uniformità nei danni alla persona risarcibili, dall'altro pecca di eccessiva frammentazione: è a questo punto che è possibile vedere come il sistema inglese, senza ricorrere alle vie ufficiali e istituzionali del parlamento, sia comunque riuscito a garantire una gestione "accentrata" del contenzioso di *personal injuries*.

7. La Court of Appeal di Londra

Il successo di questo alto livello di standardizzazione è stato garantito, principalmente, dalla giurisprudenza della Court of Appeal di Londra.

La giurisprudenza della Court of Appeal (che gestisce gli appelli provenienti dalle corti di prima istanza, High Courts e County Courts) è contemporaneamente immune dai conflitti, anche questi ricorrenti in altri paesi europei, tra corti superiori. Il massimo organo giurisdizionale inglese, la House of Lords, raramente intraprende l'iniziativa nel dettare nuovi indirizzi giurisprudenziali ove la Court of Appeal non sia già intervenuta, svolgendo soprattutto un ruolo di conservazione dello status quo.

Questo per varie ragioni. In primo luogo la House of Lords, nella sua composizione di organo giudicante ove siedono i Law Lords, sconta ancora oggi le conseguenze di una non compiuta distinzione fra potere legislativo e giudiziario. La funzione svolta da questa corte, infatti, pur essendo giurisdizionale nella sostanza, è ancora oggi legislativa nella forma: le opinioni dei Law Lords vengono considerate discorsi parlamentari e la decisione viene data in forma legislativa dall'intera Camera Alta, procedura che comporta uno scavalco del normale procedimento parlamentare e della diversamente legittimata House of Commons. Secondariamente, in materia di personal injuries, è possibile addirittura individuare un vero e proprio atto di abdicazione della House of Lords nei confronti del potere decisionale della Court of Appeal, in cui si riconosce che rientra nella competenza di quest'ultima fissare delle guidelines in merito al livello medio dei risarcimenti per particolari tipi di lesioni⁸⁷.

⁸⁷ Lord Diplock in *Wright v. British Railways Board* [1983] 2 AC 773, [1983] 2 All ER 698, che è opportuno citare per esteso in alcuni punti: "...As regards assessment of damages for non-economic loss in personal injury cases, the Court of Appeals creates the guidelines as to the appropriate conventional figure

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

Date queste premesse, resta dunque da vedere come effettivamente la Court of Appeal riesca a perseguire questa politica di uniformazione nel risarcimento dei danni: sotto questo profilo è essenziale richiamare brevemente i presupposti per la riforma in appello delle decisioni di primo grado.

Tradizionalmente, i limiti della riforma in appello delle decisioni adottate da una giuria popolare erano molto stringenti, cosicché la Court of Appeal si riservava il diritto di intervenire e ordinare un nuovo processo per la trattazione del merito solo nel caso in cui il verdetto risultasse così manifestamente sproporzionato ed eccessivo da presumere che non potesse essere stato raggiunto in maniera ragionevole dai 12 giurati⁸⁸. Per la riforma dei verdetti dei giudici togati, invece, si seguono delle regole più elastiche che permettono un più ampio margine di intervento della Court of Appeal, nonostante si deve sempre tenere presente che, poiché la quantificazione del danno risarcibile è una questione di merito, quest'ultima è comunque tendenzialmente poco incline a sostituirsi al giudice di primo grado.

by increasing or reducing awards by judges for various common kind of injuries. Thus so called brackets are established, broad enough to make allowance for circumstances which make the deprivation suffered by the individual plaintiff greater or less than in the general run of cases, yet clear enough to reduce unpredictability of what is likely to be the most important factor in settlement of claims. Brackets may call for alteration not only to take account of inflation, for which they ought automatically to be raised, but also, it may be, to take account of advances in medical science which may make particular injuries less disabling or advances in medical knowledge which may disclose hitherto unsuspected long term effects..."

"...it is an important function of the Court of Appeal to lay down guidelines both as to the quantum of damages appropriate to compensate for various types of commonly occurring injuries and as to the rates of interest.... such guidelines.... should be simple and easy to apply though broad enough to permit allowances to be made for special features of individual cases which make the deprivation to the particular plaintiff greater or less than the general run of cases involving injuries of the same kind. Guidelines laid down by an appellate court are addressed directly to judges who try personal injuries actions; but confidence that trial judges will apply them means that all those who are engaged in settling out of court the many thousands of claims that never reach the stage of litigation or do not proceed as far as trial will know very broadly speaking what the claim is likely to be worth..."

"...A guideline as to quantum of conventional damages is not a rule of law nor is it a rule of practice. It sets no binding precedent; it can be varied as circumstances change. But though guidelines should be varied if circumstances relevant change, too frequent alteration deprives them of their usefulness in providing a reasonable degree of predictability and so facilitating settlement of claims without going to trial..."

⁸⁸ Mechanical and General Inventions Co and Lehew v. Austin & Austin Motor Co [1935] AC 346.

In particolare, si afferma solitamente che l'appello avente ad oggetto la determinazione del quantum of damages non verrà accolto a meno che nella decisione di primo grado sia possibile riscontrare una errata e falsa applicazione di principi di diritto, da una parte, oppure, dall'altra, se il risarcimento del danno sia così manifestamente sproporzionato (in eccesso o in difetto) da evidenziare un chiaro errore di valutazione.

È evidente come sia il secondo requisito quello che permette alla Court of Appeal di intervenire in maniera più incisiva fissando le guidelines caldamente auspiccate dalla House of Lords in materia di danni alla persona.

Il fatto che il risarcimento, a seconda del caso, possa essere qualificato come troppo alto o troppo basso presuppone così che ci sia uno standard medio. Standard che viene fissato evidentemente dai giudici della Court of Appeal in base alla loro esperienza e alla loro percezione di quello che è un risarcimento giusto e ragionevole per un particolare tipo di lesione.

La definizione posta in questi termini pecca senz'altro di eccessiva vaghezza e non è quindi un caso che, ormai da più di un decennio, l'attività di uniformazione della Court of Appeal è stata affiancata da uno strumento di grande praticità e concretezza.

Tradizionalmente il risarcimento delle personal injuries nel diritto inglese si divide in due componenti fondamentali⁸⁹: personal loss e pecuniary loss. La prima categoria incorpora le conseguenze dannose che generalmente colpiscono l'integrità psicofisica: lesioni corporali, quindi, inclusi il dolore e la sofferenza, ma anche la perdita dei piaceri della

⁸⁹ Cfr. Cockburn CJ in *Fair v. London and North Western Ry Co* [1869] 21 LT 326, "In assessing the compensation the jury should take into account two things; first, the pecuniary loss the plaintiff sustains by the accident; secondly, the injury he sustains in his person, or his physical capacity of enjoying life".

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

vita. La seconda categoria, al contrario, si identifica con il danno emergente ed il lucro cessante sopportati dalla vittima.

La componente della personal loss si sviluppa più dettagliatamente nella nozione ampia di non pecuniary loss, che ricomprende pain and suffering e loss of amenity of life nel caso di personal injuries; perdita della reputazione in casi di diffamazione; discredito sociale derivante da errori giudiziari; nonché variegata ipotesi di mental distress e physical inconvenience and discomfort. La caratteristica comune di tutte queste voci di danno è che devono essere necessariamente convertite in valori monetari ai fini del risarcimento, nonostante l'impossibilità di una valutazione di mercato. A comune affermazione delle corti inglesi quindi che si tratti di un tipo di valutazione "convenzionale" basato per lo più sull'esperienza di casi simili.

Nell'ambito delle personal injuries questo tipo di valutazione interessa sia vere e proprie lesioni personali consistenti in una diminuzione oggettiva dell'integrità psicofisica (come ad es. la perdita di un arto), sia le conseguenze dannose che non si estrinsecano in una lesione immediatamente rilevabile ma che comunque pregiudicano il normale svolgimento delle attività quotidiane. A seconda della concomitanza o meno di questi due tipi di lesioni la valutazione convenzionale delle non pecuniary losses in gioco operata dalle corti cambia notevolmente, facendo fluttuare in maniera consistente il quantum debeatur solo in presenza di una loss or impairment of bodily integrity⁹⁰.

A livello terminologico questo indirizzo delle corti trova una corrispondenza nella ormai consolidata suddivisione delle non pecuniary losses nelle voci di pain and suffering e loss of amenity of life.

⁹⁰ Cfr. ~. MUNKMAN, Damages for personal injuries and death, 10th ed, Butterworths, London, 1996, 114.

Normalmente il *pain and suffering* viene considerato unitariamente dalle corti inglesi, inteso come il dolore e la sofferenza sofferti dalla vittima e valutati secondo quello che viene definito un *subjective test*, da cui discende che difficilmente verrà riconosciuto un risarcimento a questo titolo se il danneggiato non è in grado di percepire realmente il dolore (perché, ad es., ridotto in stato comatoso a seguito della lesione). Sotto questa voce rientra anche la componente della *loss of expectation of life* che, abrogata nell'accezione di *independent cause of action* dalla *section 1* dello *Administration of Justice Act 1982*, può solo rappresentare una parte del danno risarcibile ove la vittima sia in grado o sarà in grado di comprendere la diminuzione della durata della vita a seguito delle lesioni subite.

Per converso la *loss of amenity of life* consiste nell'impossibilità di poter continuare a godere della propria vita allo stesso modo in cui avveniva prima dell'incidente. Ai fini del risarcimento del danno in questo caso viene fatto riferimento ad un *objective test*, rendendo così irrilevante la circostanza che il danneggiato sia in grado di percepire la perdita subita o meno (italiano).

CAPITOLO QUARTO
LA FUNZIONE PUNITIVA

1. Premessa — 2. Le condizioni di esistenza del danno punitivo nell'ordinamento di diritto civile italiano — 3. La costruzione di un rimedio punitivo

1. Premessa

Dopo aver enucleato i contorni e i contenuti della funzione satisfattiva, è giunto il momento di analizzare in maniera più dettagliata la funzione di punishment rinvenibile all'interno del protocollo non patrimoniale.

Da un punto di vista generale, e descrittivo, la ratio di questa funzione può dirsi immanente al meccanismo della tipizzazione per riserva di legge⁹¹, considerato che, all'interno della totalità degli illeciti, quelli che presentano gli estremi di una condotta particolarmente riprovevole, meritevole di sanzione, sono statisticamente minoritari e dunque più immediatamente individuabili da parte del legislatore⁹².

Il dato storico insegna che la logica sanzionatoria appartiene ad un'epoca anteriore al momento di netta separazione, tipica dei sistemi giuridici attuali, tra diritto penale e responsabilità civile, anche se l'esperienza di common law smentisce parzialmente questo dato.

Un esempio rilevante è fornito dal diritto romano delle origini, nel quale la responsabilità civile era concepita in primo luogo come strumento sanzionatorio per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti⁹³, nell'economia di un sistema in cui le sanzioni

⁹¹ Il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. — 185 c.p. ne è un esempio emblematico. Quale ipotesi normativa che presenta un meccanismo tendenzialmente opposto (più adatto ad una prevalenza, quindi, della funzione satisfattiva), può citarsi l'art. 49 del Codice delle Obbligazioni svizzero, che contempla il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale ove la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi. Cfr. G. De Biasio — A. Foglia, *Introduzione ai codici di diritto privato svizzero*, Torino, 1999, 349. Si ponga attenzione, ad ogni modo, alle recenti innovazioni delle sentenze n. 8827 e 8828 della Corte di Cassazione, cit., che sembrano orientare il protocollo normativo dell'art. 2059 c.c. verso un modello simile alla scelta adottata dal codice elvetico.

⁹² Cfr. D. Garland, *Punishment and modern society*, Oxford 1990, 18.

⁹³ In tale sistema le *actiones poenales* miravano, piuttosto che al risarcimento del danno, a sanzionare o reprimere determinate condotte lesive di interessi privati (ad es. furto, rapina), mediante la comminazione dell'obbligo di devolvere somme più che compensative, multiple dei danni

Simone Grassi, *I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa*

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

civili svolgevano un ruolo di supplenza delle sanzioni penali, limitate al solo settore degli illeciti contro lo Stato.

Una situazione simile era destinata a modificarsi profondamente in conseguenza della progressiva espansione della sfera del penalmente rilevante, con il contemporaneo affermarsi (dapprima nel diritto romano classico e poi nel corso del medioevo) dell'actio legis aquiliae, che a differenza delle azioni penali comportava una condanna in *simpulum* pari alla sola entità del danno effettivamente inferito

2. Le condizioni di esistenza del danno punitivo nell'ordinamento di diritto civile italiano

In un ordinamento contemporaneo, come quello italiano, un modello di pena privata, sostitutivo delle sanzioni penali, rappresenterebbe certamente un *monstrum iuris*: ben si rileva, in dottrina, come l'idea di perseguire, a livello generalizzato, finalità punitive attraverso tecniche privatistiche che "non costruiscono la fattispecie nei termini precisi propri invece della norma incriminatrice penale", lasciano la determinazione quantitativa della sanzione "all'apprezzamento equitativo del giudice" e che "non danno le garanzie proprie del giudizio penale", non può evitare di suscitare perplessità in merito alla comminazione della pena.

Altri orientamenti osservano, però, come pur mantenendo ferma la necessità di adattare la funzione punitiva ai normali confini del diritto civile, il "momento reintegratorio", senza il sostegno offertogli dal "momento repressivo", mancherebbe in

effettivamente subiti. Contrapposte a questo tipo di rimedio erano le *actiones reipersecutorie*, finalizzate a reintegrare la composizione patrimoniale della parte lesa. Cfr. P. Gallo, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, 39 e ivi per ulteriori riferimenti bibliografici in materia

Simone Grassi, *I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa*

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

tanti casi il suo bersaglio⁹⁴.

L'affermazione, con le dovute precisazioni⁹⁵, trova la propria giustificazione nella politica del diritto organizzativa che ispira la responsabilità aquiliana⁹⁶ e precisamente si concreta nella riscoperta della società civile, nella nuova fiducia oggi tributata alla sua capacità di autoregolazione.

Studiare, quindi, le implicazioni e le funzionalità del momento punitivo, calato nel contesto della società civile, significa interrogarsi sulla portata delle pene private all'interno dell'ordinamento: sgombrando il campo da "echi culturali effettivamente sgradevoli" (ad es: legge del taglione); mettendo a fuoco gli elementi comuni tra pena tout court e pene private (scopo punitivo e preventivo) senza incorrere, però, "nel grave errore di andare al di là del dovuto nel disegno di assimilazione"; tentando di pervenire alla definizione di una autonoma categoria giuridica³¹⁴⁹⁷.

Punto di partenza è illustrare il carattere precettivo che si rinviene nella pena

⁹⁴ Cfr. P. Cendon, Il profilo della sanzione nella responsabilità civile, in *CeI*, 1989, 892, che definisce tale sostegno in termini di "fermezza e biasimo, pietà, condanna e irritazione per la prepotenza, giustizia, tutto il resto che dispiace nel male".

⁹⁵ Si deve sottolineare, infatti, come il modello di responsabilità civile che ha dominato il XX secolo, nato all'insegna della necessità di sanzionare una condotta colpevole dell'autore del fatto illecito, risulti concentrato intorno alla posizione giuridica del danneggiato, secondo una generale ansia di compensation ("non far rimanere la perdita dove essa è caduta e trasferirla, invece, in capo ad un altro soggetto"): cfr. G. Ponzanelli, *La responsabilità civile*, cit., 68.

⁹⁶ S. Patti, *Pena privata*, in *Digesto disc. priv.*, IV ed., Torino, 1998, 351, osserva come "la semplice condanna alla riparazione, cioè la condanna al pagamento dell'equivalente del pregiudizio causato (omeglio, di quello che i danneggiati riescono a provare in giudizio), non permetterebbe il conseguimento della finalità preventiva, propria della stessa responsabilità civile".

⁹⁷ Cfr. F.D. Busnelli, *Verso una riscoperta delle pene private?*, in F.D. Busnelli — G. Scalfi (a curadi), *Le pene private*, cit., 5. Sul tema, oltre alle opere già richiamate, v. inoltre: E. Moscati, *Pena (dir. priv.)*, in *Enc. del Dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, 770; Id., *Pena privata e autonomia privata*, in *RDC*, 1985, I, 511; G. Ponzanelli, *Pena Privata*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXII, 1990; F. Galgano, *Regolamenti contrattuali e pene private*, in *CeI*, 2001, 509; P. Gallo, *Punitive damages in Italy?*, 8 *Cardozo Law Bulletin*, Spring 2001, 220; C.M. Bianca, *Le autorità private*, Napoli 1977; G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, cit., spec. 279 e s.; C. Salvi, *Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni*, Napoli, 1985. Utile, inoltre, un riferimento alla letteratura in materia di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'utilizzo di modalità illecite nella raccolta dei dati personali.

privata. Secondo parte della dottrina⁹⁸ essa non mira tanto, o unicamente, ad annullare un pregiudizio, ma ha uno scopo analogo a quello della pena pubblica e cioè un fine comminatorio ed intimidatorio; dal che deriva come la pena privata rappresenti "il prezzo della colpa" e non sia addirittura concepibile in assenza di colpa. Su un piano più squisitamente strutturale, l'operatività della figura dovrebbe essere rimessa all'iniziativa dei privati i quali dovrebbero essere, inoltre, i beneficiari della sanzione giuridica⁹⁹.

3. La costruzione di un rimedio punitivo

La comprensione del profilo sanzionatorio dei danni non patrimoniali passa dunque attraverso un esame di compatibilità con questo modello di pena privata; dimostrarne un ruolo autonomo accanto agli altri mezzi di tutela dei privati¹⁰⁰, nonché una disciplina precisa e costante nelle singole ipotesi, è la condizione di esistenza della stessa teoria punitiva.

Dal punto di vista della struttura non sembrano sorgere problemi di natura sistemica: è inequivocabile, infatti, che il danno non patrimoniale rappresenti un rimedio azionabile ad istanza di parte e, altrettanto inequivocabilmente, la regola generale¹⁰¹ è che la somma riconosciuta a titolo di riparazione sia destinata al

⁹⁸ Cfr. G. Bonilini, Pena privata e danno non patrimoniale, in F.D. Busnelli — G. Scalfi, *Le pene private*, cit., 309.

⁹⁹ Cfr. G. Ponzanelli, *Pena privata*, cit., 5. In tal senso anche S. Patti, *Pena privata*, cit., 350. Entrambi gli Autori sottolineano, però, come gli elementi esposti non permettano la ricostruzione di una figura unitaria di pena privata: difficilmente conciliabili con i contenuti descritti nel testo (che appartengono propriamente ad una ipotesi di pena privata giudiziale) sono ad es. i fenomeni sanzionatori dei gruppi intermedi. Cfr. inoltre le conclusioni cui perviene E. Moscati, *Pena (dir. priv.)*, cit., 786, "In mancanza di una disciplina unitaria, la pena privata non avrebbe una sua rilevanza autonoma riducendosi ad un criterio meramente descrittivo e classificatorio, che può essere riempito con le figure più disparate, come sarebbe dimostrato dalla distinzione delle pene di diritto privato in negoziali, legali e giudiziali"

¹⁰⁰ Cfr. E. Moscati, *Pena (dir. priv.)*, cit., 780.

¹⁰¹ Non sempre, infatti, vi è identità tra la vittima del fatto illecito ed il beneficiario della riparazione del danno non patrimoniale. In questi casi si pone il problema di definire il grado di protezione da riconoscere in capo alle cc.dd. vittime secondarie. Valutazione che necessita una ricerca intorno al

Simone Grassi, *I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa*

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

soggetto che ha subito il danno ingiusto.

Non così lineare, invece, l'assimilazione tra riparazione del danno non patrimoniale e pena privata se considerata sotto il profilo del contenuto più tipicamente punitivo dell'addebito soggettivo.

Le incertezze nascono dai requisiti necessari ad esaudire lo scopo preventivo-retributivo, individuati, secondo la dottrina più favorevole ad una logica sanzionatoria del rimedio, in una quantificazione del danno basata sulla misura dell'colpa di chi ha cagionato l'illecito e sulle condizioni economiche di quest'ultimo¹⁰².

Nulla quaestio intorno alla correttezza di questi criteri, in astratto; in concreto, però, la riparazione del danno non patrimoniale trova così il suo baricentro nel soggetto autore dell'illecito: la funzione di punishment diventa predominante, se non unica, ed il rimedio è qualcosa "di diverso" dal pur imperfetto "risarcimento" contemplato dalla norma dell'art. 2059 c.c. Di conseguenza le esigenze di tutela della vittima, sganciate dal presupposto della gravità oggettiva della lesione, rientrano in questo disegno solo se equiparate a sentimenti di vendetta che l'offeso potrà placare vedendo castigato il danneggiante¹⁰³.

titolo di legittimazione ad agire ex art. 2059 c.c.; richiede l'identificazione dell'interesse leso riferibile a tali vittime secondarie; impone di definire il raggio di tutela spettante a questi ultimi in considerazione dell'evento lesivo che colpisce la vittima primaria. Cfr. E. Navarretta, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, cit., 215 e s. Ultimamente, in giurisprudenza [Cassazione Civile, sez. I, 31 maggio 2003, n. 8827, cit.], si consideri inoltre la scelta classificatoria del giudice di legittimità che, prendendo le distanze dalla nozione di "danno riflesso o di rimbalzo", giudicata equivoca nell'individuare il pregiudizio subito dai familiari del soggetto leso, ha adottato una nozione in termini di illecito plurioffensivo, ritenuta tecnicamente più adatta a spiegare la ragione per cui un unico evento può ledere interessi diversi in capo ad altrettanti diversi soggetti. Cfr. M. Franzoni, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*, in *Corr. giur.*, cit., 1037. Altri sistemi prevedono espressamente una dimensione plurioffensiva (usando la terminologia della Cassazione) dell'illecito: si consideri, ad es., l'art. 47 Codice delle Obbligazioni svizzero, il quale, stabilendo che nel caso di lesione personale o di morte di un uomo il danneggiato e i congiunti della vittima possono pretendere un'equa indennità a titolo di riparazione, riconosce il diritto all'azione delle "vittime secondarie" (solitamente limitate ad un elenco ristretto: coniuge, genitori, figli, fratelli o sorelle, fidanzato/a). Cfr. G. De Biasio — A. Foglia, *Introduzione ai codici di diritto privato svizzero*, cit., 350.

¹⁰² Cfr. G. Bonilini, *Pena privata e danno non patrimoniale*, in F.D. Busnelli — G. Scalfi, *Le pene private*, cit., 314. L'opinione ha un importante referente normativo, sul piano sistematico, nell'art. 133-bis c.p., il quale stabilisce che si deve tener conto, per determinare l'ammontare della multa o dell'ammenda, delle condizioni economiche del reo.

¹⁰³ Confermati, seppur con piccole varianti, a livello legislativo, per la quantificazione di un danno (nella specie, ambientale) spesso di difficile determinazione ma caratterizzato da una indubbia dimensione

L'efficienza e l'opportunità di un profilo punitivo del danno non patrimoniale, allora, devono trovare il proprio fondamento in uno spazio, ormai ristretto, arginato da una responsabilità civile che "è sempre più tale" e che "proprio per questo è in grado di agire con la flessibilità propria degli strumenti privatistici"¹⁰⁴.

Tale area deve essere individuata in relazione a fatti che, in modo particolarmente rilevante, abbiano turbato l'ordine sociale, rendendo necessario un intervento correttivo teso a ripristinare la situazione di diritto violata.

Tradotto in termini normativi, ciò comporta identificare questi fatti, per lo più, con illeciti in cui l'autore abbia seguito una condotta che integri gli estremi del dolo o della colpa grave. È in riferimento a queste ipotesi che l'addebito soggettivo, unitamente ad una valutazione del danno legata alla responsabilità personale, trova una sua ratio autonoma¹⁰⁴.

L'effettività di questo rimedio necessita comunque di una disciplina precisa e costante, da valutarsi, essenzialmente, rispetto a due coordinate: individuazione del titolo di legittimazione (e, quindi, dei presupposti per l'azione); determinazione delle modalità e dei limiti di operatività della sanzione civile punitiva in cui si sostanzia la riparazione.

sanzionatoria: cfr. art. 18, 6° comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il giudice, determinando l'ammontare del danno, deve tener conto, tra l'altro, "della gravità della colpa individuale" e del "profitto conseguito dal trasgressore"

¹⁰⁴ Cfr. G. Ponzanelli, *Danno non patrimoniale: responsabilità presunta e nuova posizione del giudice civile*, in *Danno e responsabilità*, cit., 717

Simone Grassi, *I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa*

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

CAPITOLO QUINTO

I DANNI PUNITIVI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA I DANNI PUNITIVI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IN ITALIA

1 La struttura dei *punitive damages* – 2. La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti – 2.1 (Segue: *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr.*) – 2.2 (Segue: l'opinione dissenziente del giudice Scalia e le critiche al nuovo orientamento della Corte Suprema) – 2.3 (Segue: la giurisprudenza successiva al caso *Gore*, in particolare il caso *State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Inez Preece Campbell*)

1 La struttura dei *punitive damages*

Un'autorevole dottrina¹⁰⁵ nota come usualmente si riconduca, all'idea di sanzione civile punitiva, l'istituto anglosassone dei c.d. danni punitivi. Ricorre tale figura “quando la condanna prevede il pagamento di una somma che oltrepassa l'ammontare dei danni effettivamente subiti dal danneggiato, al fine di punire comportamenti caratterizzati da malizia e in genere da un rilevante danno sociale (...) si vuole punire [cioè] una certa condotta per il suo carattere doloso, oppressivo, oltraggioso, o per la gravità del danno sociale arrecato soprattutto quando mancherebbe altrimenti una effettiva sanzione, data l'esiguità del risarcimento dovuto in base agli abituali parametri”.

¹⁰⁵ S. PATTI *Pena privata* in *Digesto* IV edizione, vol. XIII Civile, 351. Per una definizione dei danni punitivi cfr. anche C. VON BAR *The interaction of contract law and tort and property law in Europe* in *European Law Publishers*, Munchen, 2004, 109-110 il quale premette che “aggravated damages are general damages in the sense that they cannot be established by specific proof and therefore have to be quantified by the court.” prosegue invece affermando che per quanto riguarda i danni punitivi veri e propri “if exemplary (or punitive damages) are awarded (...) then it is (...) openly admitted that these sums are not to compensate the injured party, but are there to deter the tortfeasor”. Cfr. inoltre B.S. MORKESINIS- S.F. DEAKIN *Tort law* in *Oxford University Press*, Oxford 1994, 686 ss dove si legge che “exemplary damages in other words are properly awarded whenever it is necessary to teach a wrongdoer that tort does not pay”.

I c.d. danni punitivi suscitano particolare interesse in quanto costituiscono “the most conspicuous of US tort law’s characteristic”¹⁰⁶, si fa notare poi che i “punitive damages, like compensatory damages, generally require the victim to have suffered an injury” tuttavia “their quantum does not depend so much on the precise extent of the loss but on the degree of fault”, dunque “the defendant’s intentional or reckless conduct plays the decisive role”. I danni punitivi costituiscono, pertanto, una reazione del diritto civile avverso condotte considerate particolarmente riprovevoli, si è fatto notare che in tal modo il diritto civile si appropria della funzione tipica del diritto penale, con la peculiarità che il beneficio del pagamento della sanzione vada al privato, ciò sarebbe giustificato dagli oneri di *private prosecutor* che quest’ultimo assume su di sé¹⁰⁷.

L’istituto dei danni punitivi trova una prima applicazione generale in Inghilterra¹⁰⁸, con le sentenze gemelle *Huncler v. Money* e *Wilkes v. Wood*¹⁰⁹ “con cui si affermò la risarcibilità a titolo sanzionatorio e punitivo dei danni inferti in modo doloso e intenzionale”¹¹⁰ limitatamente, però agli illeciti di *assault, battery, malicious prosecution, false imprisonment* e *trespass*.

Si deve rilevare però che nel paese d’origine i c.d. danni punitivi ben presto sono stati sottoposti a rilevanti limitazioni, infatti l’*House of Lords* nel caso *Rookes v. Barnard* ha affermato che i risarcimenti punitivi possono essere accordati solo in tre casi: quando sia previsto dagli statuti, in presenza di un atto oppressivo dell’amministrazione oppure quando il danneggiante abbia ottenuto dall’illecito un calcolato profitto di entità considerevole¹¹¹. Per questi motivi, ai fini della presente

¹⁰⁶ U. MANGUS *Why is US Tort law so Different?* in *Journal of European Tort Law* Vienna-Innsbruck 2010, vol I, num 1, 102 ss.

¹⁰⁷ Cfr. MANGUS *Why is US Tort law so Different?* cit., 105 il quale afferma come “to some extent, civil tort law takes over what is the ordinary business of criminal law”.

¹⁰⁸ Si deve segnalare che in Scozia non sono riconosciuti i danni punitivi cfr. VON BAR *The interaction of contract law and tort and property law in Europe* cit., 111.

¹⁰⁹ J.C.P. GOLDBERG- A.J. SEBOK- B.C. ZIPURSKY *Responsibilities and Redress* New York 2004, 479 il quale nota che in quel caso la corte “upheld a London Jury’s imposition of a punitive award of 1000£ (...) in a false arrest claim”. L’A. prosegue affermando che negli U.S.A. i danni punitivi fanno la prima comparsa come sanzione di comportamenti riprovevoli degli impiegati dei trasporti pubblici ai danni dei passeggeri cfr. *Spellman v. Richmond & D. R. Co.*(1892).

¹¹⁰ P. FAVA *La responsabilità civile* Milano 2009, 219.

¹¹¹ In tal senso cfr. MORKESINIS- DEAKIN *Tort law* cit., 686 ss dove si legge però che il *case law* in Inghilterra non sarebbe poi così univoco nel restringere la portata dei danni esemplari. Inoltre secondo

trattazione, destano maggiore interesse i danni punitivi statunitensi, specialmente in relazione al processo di costituzionalizzazione a cui sono stati sottoposti.

Pare opportuno soffermarsi brevemente sulla struttura del fatto illecito, in particolare sull'elemento soggettivo, che consente di liquidare i danni punitivi a favore del danneggiato.

Il secondo *Restatement of torts*¹¹² al §908(2) dichiara che “punitive damages may be awarded for conduct that is outrageous, because of the defendant’s evil motive or his reckless indifference to the rights of others. In assessing punitive damages, the trier of fact can properly consider the character of the defendant’s act, the nature and extent of the harm to the plaintiff that the defendant caused or intended to cause and the wealth of the defendant”.

Una parte della dottrina¹¹³, muove dall’affermazione per cui “a plaintiff is ineligible to receive punitive damages if she can establish only that the defendant wronged her by acting carelessly toward her”, dunque la semplice negligenza non è sufficiente¹¹⁴ per condannare il danneggiante al risarcimento punitivo, senonché, il *Restatement*, individua l’elemento soggettivo che consente di liquidare i danni punitivi come *the defendant’s evil motive or his reckless indifference to the rights of others*.

E. MC KENDRICK *Punitive damages in Contract law: text, cases and materials* Oxford 2008, 926-927 l’attore che chieda i danni punitivi non deve più “establish that exemplary damages had been awarded in respect of that particular cause of action” precedente alla sentenza *Rookes v. Barnard* (1964) ma è ormai sufficiente che “[the] entitlement (...) fall within the two categories of case recognized by Lord Devlin in *Rookes*”.

¹¹² Testo riportato da D.G. OWEN- J.E. MONTGOMERY- M.J. DAVIS *Products Liability and Safety* New York 2007, 654.

¹¹³ GOLDBERG- SEBOK- ZIPURSKY *Responsibilities and Redress* cit., 479 ss.

¹¹⁴ M.S. SHAPO *Principles of Tort Law* Thomson west St. Paul (MN) 2003, 432 dove si legge: “it is at least clear that simple negligence will not support a punitive award”. Cfr. anche OWEN- MONTGOMERY- DAVIS *Products Liability and Safety* cit., 659 dove si legge che la condotta per essere considerata “reckless it must be something more than negligent. it must not only be unreasonable, but it must involve a risk of harm to others substantially in excess of that necessary to make the conduct negligent. It must involve an easily perceptible danger of death or substantial physical harm, and the probability that it will so result must be substantially greater than is required for ordinary negligence” come si dirà nel testo tale condotta deve essere supportata da un elemento soggettivo caratterizzato da grave negligenza ed inoltre il danneggiante deve rappresentarsi la possibilità della lesione ovvero pur rappresentandosi tale possibilità – confidando nella sua abilità o nei precedenti risultati, anormalmente favorevoli – conclude nel senso che non si verificheranno lesioni ai diritti altrui (la prima situazione può classificarsi come dolo eventuale, la seconda come colpa cosciente).

Per quanto riguarda *in primis* i fatti dolosi non sembrano esservi dubbi si tratta della rappresentazione del fatto e delle possibili conseguenze da parte del danneggiante, quello che gli americani chiamano *malice*¹¹⁵.

Una maggiore attenzione merita invece la ricostruzione del significato di *reckless indifference* in quanto vi sarebbe una separazione concettuale¹¹⁶ tra la colpa necessaria per essere ritenuti responsabili di un torto – individuata come “[an] unreasonable conduct toward the plaintiff proximately causing injury to her” – e d’altra parte dell’elemento soggettivo richiesto per la liquidazione di danni punitivi individuato in quella condotta “so unreasonable as to despeak wanton disregard or deliberate indifference”. La dottrina in commento distingue poi tra varie forme di *recklessness*, in particolare vi sarebbe *reckless disregard for others’ well-being* ovvero *deliberate indifference* per i diritti altrui, entrambe distinte dalla *mere carelessness* in base alla considerazione per cui il rischio di danneggiamenti “is substantially greater than that which is necessary to make his conduct careless”.

Ricorrerebbe, dunque, *reckless disregard* quando l’agente pur non essendo effettivamente a conoscenza delle conseguenze della propria condotta “fails to appreciate the dangers his actions pose because of his reckless temperament, or because of the abnormality favorable results of previous conduct of the same sort”, l’autore denomina questa sottocategoria come *wanton disregard*.

Ricorrerebbe, infine, *deliberate indifference* per i diritti altrui quando l’agente “[is] aware both that his conduct creates an unresonable risk of physical harm to another” ma ciononostante decide comunque di porre in essere la condotta.

Analizzando l’elemento soggettivo del fatto illecito che merita la sanzione dei danni punitivi, dal punto di vista delle categorie concettuali del diritto italiano,

¹¹⁵ Cfr. OWEN- MONTGOMERY- DAVIS *Products Liability and Safety* cit., 687 il quale riporta la definizione del civ.code § 3294 di *malice*: “Malice means conduct which is intended by the defendant to cause injury to the plaintiff or despicable conduct which is carried on by the defendant with a willful and conscious disregard of the rights or safety of others”.

¹¹⁶ Cfr. in tal senso GOLDBERG- SEBOK- ZIPURSKY *Responsibilities and Redress* cit., 480. Un’altra parte della dottrina (SHAPO *Principles of Tort Law* cit., 431-432) nota come tuttavia le corti usino *verbal standards* diversi e non sempre precisi. In particolare si è detto che: “recklessness (...) must be close to criminality”; altre corti richiedono una condotta *outrageous* ovvero che sia *conscious or knowing disregard* ovvero ancora una condotta “requiring malice, vindictiveness, ill-will, or wanton, willful or reckless disregard of plaintiff’s rights” (op. cit., 431).

si può affermare che, la condotta di chi agisce con *reckless indifference for others' rights* non può pienamente ascriversi a nessuna delle figure di qualificazione conosciute dal nostro ordinamento. Si potrebbe parlare di una figura ibrida che condivide elementi della colpa grave, da un lato. Dall'altro lato la *reckless indifference* sembra porsi a metà strada fra la colpa cosciente e il dolo eventuale, essendo chiaro che la semplice negligenza non legittima la richiesta di danni punitivi.

Un'altra parte della dottrina¹¹⁷ nota peraltro che anche nei casi di c.d. *strict liability* (responsabilità oggettiva da prodotto) vi è spazio per i danni punitivi, nella misura in cui l'attore riesce a provare la presenza dell'elemento soggettivo richiesto per tali condanne punitive, in mancanza il produttore dovrà solamente compensare la vittima del danno causato, in tal senso si pronuncia anche la Corte d'Appello federale del terzo circuito¹¹⁸ la quale afferma che “indeed §402a does not preclude liability based upon the alternative ground of negligence of the seller, when such negligence can be proved”.

In merito all'onere della prova, si deve rilevare che nel processo civile il c.d. *burden of proof* segue la *preponderance rule* in altre parole un fatto – per esser considerato provato – deve essere ritenuto dalla giuria “more probable than not”¹¹⁹. La dottrina in commento tuttavia – premesso che i danni punitivi “may only be awarded if the evidence is sufficient to permit a reasonable jury to conclude that the defendant not only committed a tort but acted with malice or indifference toward the plaintiff” – afferma che spesso le corti richiedono, per punire civilmente un fatto illecito, uno standard di prova più stretto, vale a dire che l'attore debba

¹¹⁷ OWEN- MONTGOMERY- DAVIS *Products Liability and Safety* cit., 654-655. Conf. per la dottrina italiana v. G. PONZANELLI *I punitive damages nell'esperienza nordamericana* in *Riv. dir. civ.* 1983, 450-451 il quale afferma che le critiche circa l'incompatibilità sarebbero già superate dalla costante giurisprudenza, la quale correttamente ritiene che l'irrelevanza dell'elemento soggettivo, in un normale giudizio di responsabilità, “non impedisce però che dallo stesso consumatore, già soddisfatto per quanto riguarda l'aspetto dei *compensatory damages*, possa essere offerta una prova specifica tendente a dimostrare la particolare coloritura soggettiva della condotta del soggetto produttore”.

¹¹⁸ United States Court of Appeals, third circuit, 1983. 717 F.2d 828 *Acosta v. Honda Motor Co.*

¹¹⁹ GOLDBERG- SEBOK- ZIPURSKY *Responsibilities and Redress* cit., 483. Conf. OWEN- MONTGOMERY- DAVIS *Products Liability and Safety* cit., 658 ivi 687 il quale aderisce alle conclusioni del *Roginsky case* (378 F.2d 841 Virgin Islands S.C.) dove si legge che “a plaintiff seeking punitive damages (...) must prove the requisite outrageous conduct by clear and convincing proof”.

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

presentare alla giuria “clear and convincing evidence” per giustificare la richiesta di danni punitivi.

Tale standard di prova sarebbe inferiore rispetto a quello richiesto nel processo penale (la giuria deve ritenere l'imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio) ma superiore rispetto allo standard di prova richiesto normalmente nel processo civile.

In relazione alle finalità dei danni punitivi si deve rilevare *in primis* la loro funzione deterrente, una parte della dottrina¹²⁰ nota come tale funzione possa esser suddivisa in due sottocategorie vale a dire, da una parte “to deter the particular defendant from future behavior of the kind that caused the injury” (funzione specialpreventiva), dall'altra parte “[to send] a signal to others that will discourage them from conduct of that sort” (funzione generalpreventiva).

La dottrina in commento¹²¹ nota poi che un'altra funzione dei danni punitivi sia quella di *retirbution* vale a dire vendicare l'attore e la società del torto subito *rectius*: “a way of making clear to the community as well as the victim that justice has been done”.

2 La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti

Le caratteristiche del sistema giudiziario statunitense, in particolare l'istituto della giuria popolare ed inoltre la c.d. *american rule* per cui le spese del giudizio rimangono a carico della parte che le ha sostenute, prescindendo dalla soccombenza, nonché la mancanza di un sistema di sicurezza sociale pubblico ed infine la possibilità di stipulare il c.d. patto di quota lite per cui l'avvocato si sobbarca le spese del giudizio laddove, a fronte di tale rischio, pattuisce, come onorario, una quota del risarcimento eventualmente liquidato. Tali peculiarità¹²² hanno favorito il dilagare del *quantum* dei risarcimenti punitivi, spesso quantificati in svariati milioni di dollari.

¹²⁰ SHAPO *Principles of Tort Law* cit., 429 ss.

¹²¹ SHAPO ult. cit., 430.

¹²² Per un'analisi approfondita delle peculiarità del sistema americano che non consentirebbero un trapianto puro e semplice dei danni punitivi nel nostro ordinamento cfr. G. PONZANELLI *I danni punitivi* in *Nuova giur. civ. comm.* 2008, parte seconda, 27 secondo cui i danni punitivi statunitensi vanno considerati *dei veri alieni*.

L'effetto c.d. *in terrorem* dei danni punitivi che spesso ha spinto operatori economici a stipulare onerose transazioni al solo fine di evitare il processo, ha suscitato numerose critiche ed in ultimo l'intervento della Suprema Corte U.S.A. al fine di porre un argine all'uso distorto di tale istituto¹²³.

Pare dunque opportuno soffermarsi sui casi più rilevanti esaminati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

2.1 (Segue: BMW of North America inc. v. Ira Gore jr.)

Nell'opinione della corte¹²⁴ si legge che il dott. Gore nel Gennaio 1990 acquistava un veicolo BMW nuovo per circa quarantamila dollari da un rivenditore autorizzato di Birmingham (Alabama), senonché dopo circa nove mesi l'acquirente decideva di rendere il veicolo "snazzier that it normally would appear" tramite l'intervento del sig. Slick, il quale però "detected evidence that the car had been repainted". Convinto di esser stato ingannato il dott. Gore proponeva *lawsuit* contro la BMW, l'attore assumeva che la casa produttrice aveva mancato "[to] disclose that the car had been repainted" e che ciò conseguentemente "constituted suppression of a material fact" e dunque frode¹²⁵. Per questi motivi l'attore chiedeva danni compensativi per cinquecentomila dollari, nonché i danni punitivi.

Nel processo di primo grado si è accertato che la BMW adottava una *nationwide policy* riguardante i veicoli danneggiati nel corso del trasporto, in base alla quale se il costo delle riparazioni eccedeva il 3% del costo di listino, il veicolo danneggiato veniva utilizzato come auto aziendale e successivamente rivenduto come usato. Se il costo delle riparazione non superava la soglia del 3% il veicolo era venduto come nuovo "without advising the dealer that any repairs had been made".

Nel corso del giudizio risultava provato, inoltre, che l'auto riverniciata aveva un valore inferiore del 10% rispetto al suo prezzo, dunque il danno effettivo era quantificabile in quattromila dollari. L'attore introduceva, inoltre, prove che la

¹²³ Cfr. in tal senso FAVA *La responsabilità civile* cit., 222-223.

¹²⁴ U.S. Supreme Court *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr.* 517 U.S. 559, 116 S.Ct. 1589 in *Westlaw*

¹²⁵ Cfr. Alabama Code §6-5-102 (1993) in *westlaw* lo *statute* dispone: "suppression of a material fact which the party is under an obligation to communicate constitutes fraud"

BMW aveva venduto, in ottemperanza alla politica aziendale, come nuove, negli U.S.A., circa mille auto, danneggiate nel trasporto il cui costo di riparazione non superava il 3% del prezzo di listino.

La difesa del dott. Gore chiedeva alla giuria di punire la BMW per la frode posta in essere con una somma di quattro milioni di dollari ottenuta calcolando il danno effettivo subito da Gore moltiplicato per il numero delle volte che la BMW aveva posto in essere una simile pratica negli Stati Uniti (circa mille volte)¹²⁶.

La giuria emetteva un verdetto che condannava la BMW al pagamento di quattromila dollari a titolo di danni compensativi ed inoltre la giuria “assessed \$4 million in punitive damages, based on a determination that the nondisclosure policy constituted gross, oppressive or malicious fraud”.

Il convenuto proponeva una mozione al giudice di primo grado chiedendo di “set aside the punitive damages award”, a supporto della mozione la BMW indicava che la politica aziendale era conforme alla legislazione, in materia, di almeno 25 stati ed inoltre risultava che alcuni di questi stati prevedevano una soglia di *nondisclosure* addirittura più elevata del 3% indicato dalla BMW. Per questi motivi il convenuto assumeva di essere in buona fede, dunque non integrando i requisiti soggettivi previsti per liquidare i danni punitivi. In ultima analisi la BMW sosteneva che la propria *nondisclosure policy* era legale negli altri stati dunque “[it] could not provide the basis for an award of punitive damages”¹²⁷.

La mozione veniva respinta e la stessa sorte subiva l'appello della BMW. La Corte Suprema dell'Alabama invece riduceva della metà l'importo dei danni punitivi in base alla considerazione che la giuria aveva impropriamente punito la BMW per fatti avvenuti fuori dalla giurisdizione dell'Alabama.

I giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti¹²⁸ affermano che gli stati possono legittimamente imporre il risarcimento dei danni punitivi per punire

¹²⁶ Dunque la difesa e successivamente la giuria applicano i criteri dell'analisi economica del diritto “per la quale il livello di *optimal deterrence* a carico del danneggiante deve essere individuato nel risarcimento aggregato di tutte le occasioni di danno verificatesi” cfr. G. PONZANELLI *L'incostituzionalità dei danni punitivi “grossly excessive”* in *Foro it.* 1996, II-IV, 422.

¹²⁷ U.S. Supreme Court *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr. cit.*, part I.

¹²⁸ U.S. Supreme Court *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr. cit.*, part II.

condotte avvenute nella loro giurisdizione¹²⁹ ma poi aggiungono “that the damages awarded be reasonably necessary to vindicate the State’s legitimate interests in punishment and deterrence”, l’opinione di maggioranza prosegue poi affermando che “only when an award can fairly be categorized as *grossly excessive* in relation to these interests does it enter the zone of arbitrariness that violates the Due Process Clause of the fourteenth amendment”. La Corte afferma, dunque, che il quattordicesimo emendamento della costituzione federale – il quale dispone che: *nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law* – dal punto di vista del diritto sostanziale pone dei limiti costituzionali ai risarcimenti punitivi *grossly excessive id est* oltremodo eccessivi.

Una parte della dottrina¹³⁰ nota come il ragionamento della corte “derives from the fundamental unfairness inherent in arbitrary deprivations of life, liberty or property and in the imposition of punishment without fair notice”, in altre parole il potenziale danneggiante, vista l’assoluta discrezionalità della giuria, non può ragionevolmente prevedere le conseguenze delle proprie azioni dunque, in tal senso, risulta violato il diritto costituzionale al giusto processo, visto sotto l’aspetto sostanziale.

Al fine di individuare in concreto quando un risarcimento punitivo viola la Costituzione federale perchè qualificabile come *grossly excessive* la Corte introduce alcuni criteri guida (*guideposts*), in particolare si deve prendere in considerazione il grado della riprovevolezza della condotta, la differenza tra il

¹²⁹ Si badi: solo nella loro giurisdizione infatti la Corte Suprema U.S.A. afferma che “nor may Alabama impose sanctions on BMW in order to deter conduct that is lawful in other jurisdiction” e che dunque non ha collegamento con lo stato e con i suoi residenti cfr. U.S. Supreme Court *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr. cit.*, part II. Peraltro sembra opportuno sottolineare che la Corte afferma espressamente che prove della condotta della BMW potevano essere legittimamente sottoposte alla giuria ma al solo fine di determinare “[the] degree of reprehensibility of the defendant’s conduct”.

¹³⁰ OWEN- MONTGOMERY- DAVIS *Products Liability and Safety cit.*, 668. Conf. A. BENJAMIN SPENCER *Due Process and Punitive Damages: The Error of Federal Excessiveness Jurisprudence* in *Berkeley Electronic Press (Bepress)* 2006, paper 919, 9 il quale – sebbene critico nei confronti della corte interpreta correttamente l’opinione di maggioranza – afferma che: “punitive awards that go beyond a level that the guideposts would suggest as being foreseeable would be considered unconstitutionally excessive because the defendants would have lacked adequate notice that such damages could attach to their conduct”.

danno effettivo (attuale e potenziale¹³¹) e il risarcimento punitivo ed infine il rapporto tra i danni punitivi liquidati e le sanzioni civili imposte in simili casi.

La corte procede poi ad applicare i *guideposts* sopra indicati al caso Gore, afferma, in particolare, per quanto riguarda la riprovevolezza della condotta, che un fatto che genera un danno puramente economico sarebbe meno grave di un fatto in cui è coinvolta violenza o minaccia di violenza. Si deve rilevare però che tale affermazione, sebbene confacente al caso di specie in realtà difficilmente è suscettibile di applicazione generalizzata in quanto una truffa multimilionaria può, senz'altro, esser più grave di un danno fisico di lieve entità.

In merito al secondo *guidepost*, vale a dire la relazione tra i danni compensativi e i danni punitivi, la corte rileva che, sebbene si affermi, generalmente, che non vi è una relazione matematica valevole per tutti i casi, certamente il rapporto di 500:1, risulta essere *breathtaking* e dunque giustifica “[the] raise [of] a suspicious judicial eyebrow”, tuttavia poi la corte soggiunge che “indeed, low awards of compensatory damages may properly support a higher ratio than high compensatory awards, if for example a particularly egregious act has resulted in only a small amount of economic damages”¹³².

In relazione all'ultimo *guidepost* la Corte osserva che la massima sanzione a cui la BMW poteva essere sottoposta in Alabama per lo stesso fatto in base allo *Deceptive Trade Practices Act* era di duemila dollari.

Per questi motivi la Corte Suprema cassa la sentenza concludendo nel senso che “the sanction imposed in this case cannot be justified on the ground that it was necessary to deter future misconduct without considering whether less drastic remedies could be expected to achieve that goal”.

¹³¹ Una parte della dottrina nota che non è chiaro se il requisito del *potential harm* debba essere interpretato letteralmente e dunque se vada riferito ai danni che l'azione del danneggiante avrebbe potuto causare all'attore oppure se possa riferirsi anche alla società cfr. J. MIAO JIANG *Whimsical Punishment: The Vice of Federal Intervention, Constitutionalization, and Substantive Due Process in Punitive Damages Law in California Law Review (Berkeley)* 2006,798.

¹³² U.S. Supreme Court *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr. cit.*, part II.

2.2 (Segue: l'opinione dissenziente del giudice Scalia e le critiche al nuovo orientamento della Corte Suprema)

Il giudice Scalia, nel caso in esame, si è dissociato dalla maggioranza dei giudici ed ha formulato un'opinione dissenziente¹³³ particolarmente critica verso la nuova giurisprudenza della Corte federale in merito ai danni punitivi.

Il tono dell'opinione del giudice Scalia risulta chiaro già dall'apertura della sua *dissenting*, in particolare si legge che il recente interesse della Corte federale circa i danni punitivi “since the Constitution does not make that concern any of our business, the Court’s activities in this area are an unjustified incursion into the province of state governments”.

Secondo il pensiero del giudice Scalia la legge statale che demanda alla giuria la decisione circa i danni punitivi “[which is] subject to some judicial review for reasonableness furnishes a defendant with all the process that is *due*” il giudice prosegue affermando che il quattordicesimo emendamento non sarebbe “a secret repository of substantive guarantees against unfairness” ma il vero significato della disposizione costituzionale sarebbe “[only] an opportunity to contest the reasonableness of a damages judgment *in state court*” ma ciò non significa che l'emendamento garantisca che “a damages award actually be reasonable”.

In relazione alla clausola del *due process of law* l'opinione¹³⁴ del giudice Scalia afferma che non vi sono precedenti per giustificare l'interpretazione della clausola effettuata dalla opinione di maggioranza, in particolare un risarcimento punitivo non sarebbe, dal punto di vista sostanziale, irragionevole solo perchè *grossly excessive* dunque “today’s decision, though dressed up as a legal opinion, is really no more than a disagreement with the community’s sense of indignation or outrage expressed in the punitive award of the Alabama jury”.

In ultima analisi “in truth, the guideposts mark a road to nowhere; they provide no real guidance at all”.

¹³³ U.S. Supreme Court *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr.* 517 U.S. 559, 116 S.Ct. 1589 *dissenting in Westlaw*.

¹³⁴ U.S. Supreme Court *BMW of North America inc. v. Ira Gore jr.* *Scalia’s dissenting cit.*, part I.

Critiche alla giurisprudenza della Corte Suprema non mancano anche da parte della dottrina¹³⁵. In particolare Benjamin Spencer afferma che la Corte non avrebbe giustificato adeguatamente l'interpretazione sostanziale della clausola del *due process*, si fa notare che l'opinione della corte non è supportata da adeguati precedenti, peraltro – sempre seguendo il pensiero dell'autore in commento – il combinato disposto del nono e del decimo emendamento deporrebbe per un'interpretazione restrittiva delle clausole della Costituzione federale¹³⁶.

Il ragionamento della dottrina in commento si incentra sulla considerazione per cui, visto che, in base alla giurisprudenza della Corte Suprema (in particolare la sentenza *Browning-Ferries Industries of VT., inc v. Kelco Disposal inc.*¹³⁷), l'ottavo emendamento¹³⁸ – il quale vieta l'imposizione di sanzioni eccessive – non riguarderebbe i danni punitivi, in quanto di natura civile, allora “having failed to limit punitive damages awards in the very provision where one would expect such a limitation” implica come conseguenza – visti il nono e decimo emendamento – che “reading substantive limits on punitive damages into the due process clause after holding that the eighth amendment neglects the topic violates¹³⁹” le fondamentali regole che governano l'interpretazione della Costituzione federale (*id est* l'interpretazione restrittiva), conseguentemente non si potrebbe interpretare la *due process clause* come norma che vieta – dal punto di vista sostanziale – in quanto irragionevoli i danni punitivi *grossly excessive*.

Inoltre l'autore sottolinea come il secondo *guidepost*, vale a dire il rapporto fra i danni compensativi e punitivi¹⁴⁰, non sempre riesce a riflettere la gravità del fatto, in particolare una condotta particolarmente riprovevole potrebbe generare un

¹³⁵ Cfr. *ex multis* BENJAMIN SPENCER *Due Process and Punitive Damages: The Error of Federal Excessiveness Jurisprudence* cit., paper 919;

¹³⁶ BENJAMIN SPENCER *Due Process and Punitive Damages: The Error of Federal Excessiveness Jurisprudence* cit., 3, 11 ss.

¹³⁷ 492 U.S. 257. 276-77(1989)

¹³⁸ Il quale dispone: “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted”.

¹³⁹ BENJAMIN SPENCER *Due Process and Punitive Damages: The Error of Federal Excessiveness Jurisprudence* cit., 4.

¹⁴⁰ BENJAMIN SPENCER *Due Process and Punitive Damages: The Error of Federal Excessiveness Jurisprudence* cit., 16.

danno di lieve entità. Si deve rilevare però quest'aspetto è adeguatamente preso in considerazione da parte del primo *guidepost*.

Un'altra parte della dottrina¹⁴¹ afferma che le linee guida inaugurate dalla giurisprudenza della Corte Suprema, nel caso *Gore*, non sono sufficientemente oggettive per raggiungere il risultato dell'uniformità nella liquidazione dell'ammontare dei danni punitivi.

Tale giurisprudenza – seguendo il ragionamento dell'autore – non sarebbe neppure idonea a raggiungere il risultato sotteso all'indagine sulla ragionevolezza dei *punitive awards*, *id est* (oltre all'uniformità nelle liquidazioni) la proporzionalità del fatto rispetto alla sanzione, i quali fornirebbero, secondo il ragionamento della corte, una *fair notice* ai danneggiati in merito alle conseguenze delle proprie azioni.

2.3 (Segue: la giurisprudenza successiva al caso *Gore*, in particolare il caso *State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Inez Preece Campbell*)

Visti i contrasti interni alla Corte nonché le critiche di una parte della dottrina, la Corte Suprema, nella giurisprudenza successiva al caso *Gore*, ha tentato di precisare le linee guida introdotte nel 1996.

Nel caso *State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Inez Preece Campbell*¹⁴² la Corte, premesso che i danni punitivi partecipano della funzione delle sanzioni criminali, premesso che il processo civile non assicura le stesse guarentigie del processo penale, afferma che le liquidazioni dei danni punitivi devono essere sottoposte allo scrutinio costituzionale per verificarne la

¹⁴¹ MIAO JIANG *Whimsical Punishment: The Vice of Federal Intervention, Constitutionalization, and Substantive Due Process in Punitive Damages law* cit.,793 ss in particolare l'autore bolla come soggettive le linee guida impartite dalla Corte federale.

¹⁴² U.S. Supreme Court *State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Inez Preece Campbell* 538 U.S. 408, 123 S.Ct. 1513 in *westlaw*

ragionevolezza, ciò in base ad alcuni *guideposts* introdotti dalla *Gore's Court* che tuttavia vanno precisati¹⁴³.

In merito alla riprovevolezza della condotta, il giudice deve considerare che un danno fisico è più grave di un danno puramente economico, deve considerare inoltre l'eventuale recidiva, nonché l'intensità del dolo. Il giudice di regola dovrebbe considerare sufficienti i danni compensativi salvo che la condotta sia particolarmente riprovevole.

Secondo la Corte lo stato dovrebbe punire solo condotte avvenute all'interno della propria giurisdizione escludendo sia condotte che erano "lawful where [they] occurred" sia condotte illegali che, tuttavia non abbiano un idoneo criterio di collegamento con lo stato. In particolare prove, circa fatti avvenuti fuori dalla giurisdizione dello stato, possono esser presentate alla giuria solo per dimostrare "the deliberateness and culpability of the defendant's action in the State where it is tortious, but that conduct must have a nexus to the specific harm suffered by the plaintiff"¹⁴⁴.

In merito al secondo *Guidepost* (il rapporto tra i danni punitivi e compensativi) l'opinione della corte precisa che, sebbene non vi sia una formula matematica che definisca i danni punitivi *grossly excessive*, "in practice, few awards exceeding a single-digit ratio between punitive and compensatory damages will satisfy due process [... but] because there are no rigid benchmarks, ratios greater than those that this court has previously upheld may comport with due process where a particularly egregious act has resulted in only a small amount of economic damages".

¹⁴³ In relazione al terzo criterio, vale a dire il rapporto tra altre sanzioni per lo stesso fatto e i danni punitivi la Corte ha affermato che le sanzioni criminali avrebbero *less utility* ai fini del giudizio di eccessività costituzionale. Tale affermazione ha creato una certa confusione fra le corti inferiori in relazione al significato di minor utilità, altro elemento di confusione risiede nella possibilità di considerare non solo sanzioni economiche ma anche di altro genere come la revoca di licenze od altro. Cfr. in tal senso MIAO JIANG *Whimsical Punishment: The Vice of Federal Intervention, Constitutionalization, and Substantive Due Process in Punitive Damages law* cit., 810.

¹⁴⁴ U.S. Supreme Court *State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Inez Preece Campbell* massima.

In un recente intervento la Corte Suprema, nel caso *Philip Morris USA v. Mayola Williams*¹⁴⁵, ha precisato che la clausola del *due process* “forbids a State to use a punitive damages award to punish a defendant for injury inflicted on strangers to the litigation”, dunque la giuria non potrebbe emettere un verdetto che punisca direttamente il convenuto per quanto posto in essere ai danni di soggetti non intervenuti in giudizio. La giuria può considerare la condotta del convenuto ai danni di soggetti estranei al giudizio al solo fine di inferirne la riprovevolezza, sotto il profilo della recidiva. Per questi motivi le *trial Courts* devono adottare tutti gli accorgimenti procedurali e sostanziali (tramite le istruzioni del giudice ai giurati) per evitare che condotte estranee a quella oggetto della causa siano punite direttamente dalla giuria.

¹⁴⁵ U.S. Supreme Court *Philip Morris USA v. Mayola Williams* 549 U.S. 346, 127 S.Ct. 1057 in *westlaw*.

La delimitazione dello scopo punitivo in Italia

1. La scelta a favore di un meccanismo di tipizzazione. — 2. La ratio di una delimitazione "forte" della componente punitiva del danno non patrimoniale. — 3. Ipotesi di estensione e flessibilità del rimedio 4. I danni punitivi nella realtà italiana

1. La scelta a favore di un meccanismo di tipizzazione

Il civilista italiano può fare tesoro di questa esperienza di common law, ricavando dalla comparazione direttive interessanti per meglio comprendere, e dotare di effettività, la sanzione civile punitiva da individuarsi tra le componenti del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.

Al riguardo, prima dell'esame della disciplina di common law, il profilo punitivo della riparazione era stato delimitato rispetto agli illeciti caratterizzati dalolo o colpa grave dell'autore e, ai fini dell'efficienza del rimedio, erano state individuate due esigenze da soddisfare: certezza in merito ai presupposti per l'azione e determinazione dei limiti di operatività.

Su un piano generale questi caratteri potrebbero confluire all'interno di una direttiva che, per quanto riguarda il sistema di diritto civile italiano, si informa ad un

meccanismo di tipizzazione ex lege¹⁴⁶ delle ipotesi in cui la riparazione del danno non patrimoniale svolga funzioni, propriamente, punitive e preventive.

2. La ratio di una delimitazione "forte" della componente punitiva del danno non patrimoniale

Vari sono gli argomenti favorevoli a questa scelta.

Innanzitutto, l'elemento soggettivo che fonda la concessione di danni punitivi. Poiché il dolo o la colpa grave (malicious, reckless conduct) rappresentano condotte riprovevoli che ben si conciliano con le figure di reato¹⁴⁷, è giusto ed efficiente allo stesso tempo rimettere la selezione dei casi in cui si possano riscontrare gli estremi di queste condotte al soggetto istituzionalmente preposto a qualificare gli illeciti in termini di reato, e cioè il legislatore.

Secondariamente, si è visto come le elaborazioni della dottrina nordamericana suggeriscano di graduare la colpa dei danneggianti rispetto alla posizione da essi occupata all'interno della società: in quest'ottica è ancora una volta il legislatore il soggetto più adatto a valutare la condotta, tenendo conto, secondo le circostanze,

¹⁴⁶ In questo senso cfr. A. Procida Mirabelli di Lauro, I nuovi danni e le funzioni della responsabilità civile, in *Danno e responsabilità*, n. 5/2003, 473, il quale sostiene che "l'art. 2059 c.c. può conservare la sua vigenza soltanto là dove sia interpretato nel suo significato originario, non quale regola volta a disciplinare l'immaginaria categoria dei danni non patrimoniali, bensì quale norma che esprime la reazione punitiva dell'ordinamento solo nei casi determinati dalla legge, in ordine alle sole fattispecie nelle quali la condotta integri una previsione astratta di reato". Da notare altresì, come dopo le sentenze del maggio 2003 la categoria dei danni non patrimoniali non possa certo definirsi più "immaginaria": cfr. al riguardo la critica, dello stesso a., rispetto alle nuove posizioni assunte del giudice di legittimità, L'art. 2059 c.c. va in paradiso, cit., 834, ove si sostiene che, a seguito di tali pronunce, il danno non patrimoniale si è "miracolosamente duplicato", fornendo tutela ad interessi costituzionalmente protetti già coperti dalla regola di risarcimento dell'art. 2043 c.c.

¹⁴⁷ Il recente orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 7283/2003), cit., che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale anche se la prova della colpa sia raggiunta grazie a una presunzione legale, può sembrare, in apparenza, incompatibile col presupposto dell'elemento soggettivo. A parte le circostanze del caso di specie (la decisione della Corte era ispirata, di fatto, ad esigenze di parità di trattamento nel risarcimento del danno: cfr. in merito la questione di costituzionalità sollevata da Trib. Genova 14 gennaio 2003, cit.), si deve osservare come la logica punitiva, seppur alterata, non sia in tutto annullata da una scelta simile: l'ambito in cui viene esaminata la responsabilità personale del danneggiante è comunque quello dell'illecito aquiliano, non del reato penale. Si pensi agli orientamenti consolidati in materia di accertamento incidentale del reato da parte del giudice civile; ovvero, alla concessione di danni non patrimoniali nei casi in cui il fatto dannoso sia astrattamente idoneo a costituire reato (ad. es., ove l'autore sia un soggetto non imputabile). Cfr. per gli opportuni approfondimenti V. Zeno-Zencovich, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989 e, più recentemente, P. Gianniti, *Responsabilità civile e penale a confronto*, Padova, 1998.

Simone Grassi, *I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa*

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

dell'entità delle posizioni di garanzia ricoperte, di possibili ruoli istituzionali, delle legittime aspettative della comunità dei consociati.

È questo l'unico modo in cui una sanzione civile punitiva, inflitta secondo "a power perspective"¹⁴⁸, possa soddisfare le esigenze di fairness ed efficiency, perseguire gli scopi di punishment e di deterrence, sottrarsi alla critica di rappresentare una regola che "descrive" le dinamiche di incontrollabili politiche redistributive¹⁴⁹.

Infine, dalla precisione nel definire i presupposti dell'azione, discende altrettanta precisione nelle modalità operative: il quantum dei danni punitivi, stabilito dall'equo apprezzamento del giudice, non può che tendere ad una tipizzazione, se così si può dire, "indotta", ove tipizzate siano le condotte, i soggetti, le circostanze che si vogliono prevenire, punire, riparare. Anche in questo caso gli incrementi in fairness ed efficiency sono impliciti.

3. Ipotesi di estensione e flessibilità del rimedio

Il profilo sanzionatorio del protocollo di risposta ai danni immateriali dovrebbe risultare delimitato nell'area di operatività così esposta, se non in una ipotesi limite.

¹⁴⁸ Cfr. David. G. Owen, *Civil punishment and the public good*, cit., 104.

¹⁴⁹ P.G. Monateri osserva che le regole di responsabilità civile mirano a "coordinare una serie di azioni sociali che sfuggono alla regolamentazione di comandi centrali" (*Le fonti delle obbligazioni — La responsabilità civile*, cit., 23). Ove tale coordinamento non sia raggiunto, o venga gravemente alterato, si ha un fallimento delle regole e diviene necessario un intervento "correttivo", che può essere ben rappresentato dai danni punitivi. Presupposto di legittimità del rimedio è però la sua neutralità.

Tale è la situazione in cui la condotta riprovevole, causa del danno, non presenti quei caratteri tipici e ripetitivi che permettono l'intervento del formante legislativo (uncommon form of harm-causing conduct)¹⁵⁰.

In questi casi può dirsi che il giudice verrebbe a trovarsi, propriamente, in una situazione "di trincea", tra la carenza di una previsione normativa che legittimi e gradui la punizione della condotta e la necessità, ineludibile, di pervenire ad una soluzione giusta del caso concreto. Una valida direttiva da seguire, in tal senso, potrebbe consistere nell'operare un giudizio comparativo tra la posizione del danneggiato e le circostanze in cui l'abuse of power si è verificato, alla stregua del criterio di correttezza¹⁵¹.

Questa capacità del sistema di attuare una risposta, una sanzione, giusta contro comportamenti particolarmente scorretti, ed eccezionali, dovrebbe essere apprezzata sotto un profilo di effettività della tutela, nel senso di correggere una situazione di diritto violata, pur se sprovvista di quei requisiti che normalmente si richiedono per tale intervento correttivo.

Su un piano generale di politica del diritto un rimedio simile può rappresentare un test sul grado di adeguamento dell'opera del legislatore alle istanze di tutela che emergono in concreto nella società; precisamente rappresenta la naturale integrazione di tale opera.

¹⁵⁰ Cfr. Gary T. Schwarz, Deterrence and punishment in the common law of punitive damages, cit., 147

¹⁵¹ Cfr. F.D. Busnelli - E. Navarretta, Abuso del diritto e responsabilità civile, in Studi in onore di P. Rescigno, vol. V, Responsabilità civile e tutela dei diritti, Milano, 1998, 93. Precisamente "la correttezza, connessa con una specificazione qualificata della sfera del danneggiato, implica un bilanciamento d'interessi complesso, che tiene conto del coinvolgimento di ogni esigenza, specie se dirango costituzionale, e giudica il conflitto d'interessi con misura equanime attenta sia alla loro qualità e all'intensità di coinvolgimento, sia alle modalità dell'esercizio del diritto"

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

4. I danni punitivi nella realtà italiana

Si può dire che, dal punto di vista pratico, il modello di sanzione civile punitiva così delineato, specie alla luce della comparazione con i rispettivi istituti di common law, rimane una figura tutto sommato teorica nel panorama dell'ordinamento italiano.

Tuttavia nel 2007, i punitive damages veri e propri, riconosciuti da una corte distrettuale statunitense contro una società italiana, hanno tentato di entrare nel nostro ordinamento: trovando però l'ingresso sbarrato dal parere negativo dei nostri giudici di legittimità¹⁵².

L'incontro di questo rimedio e di tutte le sue complicate varianti con la Corte di Cassazione si è svolto all'insegna di un gelo tagliente e di un profondo silenzio; lo stesso gelo e lo stesso silenzio con cui i danni punitivi rimangono impressi nel diritto, una volta finita la presentazione dei closing arguments.

"La sentenza resa dalla giuria non indica, come è regola nell'ordinamento nordamericano, le ragioni alla base della condanna, fissando solo responsabilità e relativa quantificazione"¹⁵³: così il verdetto di condanna al risarcimento di un milione di dollari contro un produttore italiano è stato presentato, per la delibazione, alla corte d'appello di Venezia, ottenendo parere negativo poi avallato dalla Suprema Corte.

Nonostante il dispositivo mancasse di motivazione e non permettesse un apprezzamento delle voci di danno sono stati comunque individuati i contorni dei

¹⁵² Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in FI, I, 2007, 1460, con nota di G. Ponzanelli, Danni punitivi: no, grazie; in NGCC, 2007, parte I, 981, con commento di S. Oliari, I danni punitivi bussano alla porta: la Cassazione non apre; in Corr. giur., 2007, 497, annotata da P. Fava, Punitive damages e ordine pubblico: la Cassazione blocca lo sbarco; cfr. inoltre il commento di P. Pardolesi, Frustrazione da "vorrei, ma non posso?", in Riv. Crit. Dir. Priv., 2007, 341. Il caso era stato precedentemente deciso da App. Venezia, 15 ottobre 2001, in NGCC, 2002, I, 765, con nota di G. Campeis, A. De Pauli, Danni punitivi, ordine pubblico e sentenze straniere delibande a contenuto anfibio

¹⁵³ Cfr. G. Ponzanelli, Danni punitivi: no, grazie, cit., 1463

Simone Grassi, I danni punitivi: dagli Stati Uniti all'Europa

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi produttivi – indirizzo giuridico – ciclo XXIII

Università degli Studi di Sassari

danni punitivi. E proprio su questo motivo la delibazione è stata negata: in particolare la S.C. ha affermato che "nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta".

Sul merito specifico della vicenda, in dottrina è stato giustamente sottolineato come la motivazione di rigetto sarebbe stata più coerente laddove si fosse basata sulla non chiara "relazione/proporzione esistente tra il risarcimento globale e quello concesso a titolo punitivo" o un piano generale con questa netta posizione l'ordinamento italiano sembra voler cancellare, negare la stessa possibilità di un momento punitivo del diritto privato ed in particolare della responsabilità civile.

La paura, ma probabilmente dovrebbe parlarsi di errore, è quella che un risarcimento di tipo punitivo possa operare come sanzione penale al di fuori delle garanzie che accompagnano l'applicazione della legge penale (principio di legalità, personalità della responsabilità, umanità del trattamento e finalismo rieducativo della pena). Al riguardo si può osservare come l'identificazione di una norma penale procede dal tipo di sanzione comminata, dovendo stabilire in particolare se la sanzione rientra nell'elenco dell'art. 17 c.p.; disposizione che racchiude, a livello contenutistico, una serie di pene accomunate da un "precipitato finale" costituito dalla privazione della libertà personale. Non è dato riscontrare un simile aspetto nella condanna al risarcimento per danni punitivi.

Sgombrato il campo dalla paura di assimilazione con le norme penali -che pare essere soltanto nominalistica-, rigettare la possibilità di un rimedio punitivo-deterrente significa soprattutto operare in un sistema di responsabilità civile che

presenta carenze sistematiche e, di conseguenza, anche tecniche.

Prendendo in considerazione le prime. Proprio in occasione del momento di riscoperta delle pene private, ricordato all'inizio, un A. proponeva una "visione articolata dell'illecito", per cui "la condotta dell'uomo contraria alla norma genera una conseguenza scomponibile in una serie di spicchi; ad ognuno di questi non può che corrispondere una propria, particolare reazione"¹⁵⁴. In questa concezione dell'illecito è possibile scorgere le esigenze di una moderna responsabilità civile, che di fronte alle molteplici occasioni di danno dovute al progresso tecnologico e, spesso, di fronte alla impossibilità di apprestare ex ante procedure e accorgimenti di sicurezza per la tutela dei soggetti coinvolti, opera in una società "che stimoli, o imponga, appropriati livelli di prudenza veicolati attraverso codici di buona condotta, disposizioni contrattuali - come quelle previste nei contratti di assicurazione-, minaccia di sanzioni (penali o di risarcimento del danno), imposizioni fiscali o divieti imperativi di legge"

I *punitive damages* offerti dall'analisi comparata, come si è visto, possono offrire un rimedio probabilmente congeniale a queste moderne esigenze della responsabilità civile: istanze di giustizia retributiva del singolo e della società; apprezzamento delle condotte illecite e della situazione del caso concreto; limitazione dei risarcimenti del tutto sproporzionati; ricerca della deterrenza ottimale affinché non scada in deterrenza generalizzata e indistinta. Un modello che andrebbe apprezzato insieme a tutto il bagaglio culturale, critico e molto articolato, che ne accompagna l'applicazione, senza fermarsi al freddo dato dei verdetti multimilionari. Privare l'ordinamento, a priori e pregiudizialmente, di questa tecnica rimediale può comportare la cristallizzazione di un sistema di responsabilità civile da cui rimangono fuori

¹⁵⁴ Cfr. G. Bonilini, *Pena privata e danno non patrimoniale*, cit., 317.

occasioni di regolamentazione efficiente, da cui sono escluse esigenze di tutela e riparazione.

Passando alle carenze tecniche. Negare sul piano sistematico una finalità punitivo-deterrente della responsabilità civile determina una curvatura dei rimedi risarcitori verso obiettivi che non ne sono tipici; conferme di un simile fenomeno si possono riscontrare tanto nel diritto comparato, quanto nel diritto nostrano.

Negli Stati Uniti si è osservato come i sempre più solidi argini costruiti attorno ai punitive damages hanno comportato -diabolica strategia processuale- l'innesto di profili prettamente punitivi all'interno delle richieste di danni per pain and suffering. Ancora una volta è la giuria il perno della curvatura: i plaintiffs' lawyers rivolgono istruzioni che invitano a considerare la colpevolezza del danneggiante a fini di quantificazione del danno subito, col risultato di ottenere risarcimenti per pain and suffering molto superiori alla norma, vicini di fatto ai leggendari punitive damages, eludendo i limiti e le garanzie elaborati dalla giurisprudenza federale o dai legislatori statali per la concessione di questi ultimi³⁸⁶.

Di qua dall'oceano: senza necessità di dilungarsi in un richiamo di casi che ormai riempiono le nostre riviste giuridiche, molti di quei micro-risarcimenti per piccole turbative dell'esistenza quotidiana³⁸⁷ -di cui non si intende negare il valore e l'incidenza della violazione per la vittima, quanto piuttosto la rilevanza dell'illecito per l'ordinamento-, sembrano ispirati ad una logica retributiva piuttosto che compensativa.

C'è anche un caso di risarcimento esemplare: nel 2003, dalla corte d'appello di Genova, in un famoso caso di ingiusta detenzione venne riconosciuto al danneggiato, nei confronti dello Stato, un risarcimento record di un milione di euro a

titolo di danno esistenziale per il peggioramento oggettivo delle condizioni di vita della vittima in conseguenza di un fatto ingiusto. La dottrina evidenziò come la somma liquidata non potesse considerarsi propriamente riparatoria, specie se paragonata con i risarcimenti concessi per le più gravi menomazioni dell'integrità psicofisica, quanto piuttosto "svolgente una funzione esemplare che trova nel modulo delle sanzioni private punitive la categoria più vicina e conosciuta.

Danni punitivi, dunque: a volte bagatellari, a volte giustamente riconosciuti e meritatamente esemplari, ma camuffati sotto le spoglie, altre, del danno alla persona o, lato sensu, danno non patrimoniale.

CONCLUSIONI

Il filo conduttore che si è cercato di seguire in questa ricerca corre lungo una linea compresa tra il danno non patrimoniale inteso come categoria normativa e come categoria descrittiva. Soltanto la prima assurge a vero e proprio protocollo di riparazione delle perdite non pecuniarie: con precise regole operative che sviluppano coerenti finalità di policy.

È stato riscontrato come negli ultimi anni il danno non patrimoniale abbia ricevuto, specie grazie agli interventi dei giudici di legittimità, nonché alle ricostruzioni della dottrina, un inquadramento più coerente all'interno della responsabilità civile, tendente a donare al rimedio una connotazione più spiccatamente normativa; questo protocollo applicativo non sempre è stato recepito dalla giurisprudenza, che spesso è risultata confusa nella realizzazione di un progetto uniforme di risarcimento dei danni non patrimoniali.

La non compiuta dimensione normativa della categoria sembra essere dovuta, come si è cercato di evidenziare nella ricerca, ad un mancato equilibrio tra le finalità intrinseche tradizionalmente ascritte al risarcimento del danno non patrimoniale.

Per essere più precisi, non è ormai corretto parlare di una vera e propria diversità di funzioni all'interno del danno non patrimoniale: il definitivo collegamento del rimedio con i diritti costituzionalmente garantiti, nonché il superamento di alcune concezioni a lungo sedimentate nel sistema del codice, che subordinavano il risarcimento ad un positivo accertamento della colpa del danneggiante, sembrano oggi connotare il danno non patrimoniale alla stregua di un rimedio soddisfattivo tout court.

Il momento punitivo, tuttavia, spesso rivendica un proprio ruolo tra le maglie del meccanismo risarcitorio: il suo emergere, si tratti di casi bagatellari ovvero di più complesse e compromesse situazioni lesive dei valori della persona, sembra essere dovuto alla circostanza che la condotta del danneggiante -o una sua intrinseca qualità, o ancora una sua posizione di vantaggio economico, o di garanzia- influisce, qui più che in altri rami del diritto privato, sull'anziano e sul quantum del risarcimento.

Questi caratteri travalicano la stessa impostazione tradizionale del danno non patrimoniale inteso come ponte tra tutela privatistica e tutela pubblicistica della persona; superano una concezione punitiva strettamente legata alla colpa soggettiva per approdare ad un meccanismo che può ancora definirsi sanzionatorio, ma che sarebbe più appropriato classificare come "correttivo".

Se si ammette il valore di questa interpretazione, la forza normativa del protocollo non patrimoniale dipende allora dall'equilibrio, e anzi meglio, da una corretta distinzione, tra la principale funzione satisfattiva e questa funzione correttiva; funzione, quest'ultima, che risulta ancora poco radicata nella responsabilità civile (ma che, come si è visto, sembra potersi sviluppare anche nella responsabilità contrattuale), una aspirazione che tende a riprodurre certi modelli presenti in altre esperienze giuridiche senza tuttavia avere i mezzi necessari per riuscire nel disegno di assimilazione.

Ritenendo che la configurazione della componente satisfattiva presenti caratteri più pacifici, che si spera di aver evidenziato in maniera sufficientemente chiara nel secondo capitolo, queste considerazioni conclusive mirano a sviluppare più dettagliatamente la funzione che si è chiamata "correttiva", nella convinzione che questo chiarimento sia utile per superare certe ipotesi di "deriva" del danno non patrimoniale e

di risolverne in modo coerente il valore normativo.

Il punto di partenza di questo chiarimento consiste nel dimostrare una diversità del momento correttivo-punitivo rispetto al risarcimento, intendendoli come strumenti che non si equivalgono e che operano su piani diversi, avendo ciascuno di essi le proprie finalità³⁸⁹.

È questo il precetto che dovrebbe ispirare il disegno di un rimedio punitivo nel quadro di una responsabilità civile la cui tecnica risarcitoria è sempre più estesa (dimostrazione ne sia l'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l'art. 2059 c.c.).

L'ordinamento sembra disporre dello strumentario necessario per realizzare questo disegno, la cui chiave di volta consiste nel "misurare attentamente il dosaggio della misura risarcitoria alla realtà soggettiva". Sul piano sistematico varie sono le indicazioni in tal senso: il principio di buona fede e correttezza, che permea tutta la disciplina delle obbligazioni ed il cui giudizio valutativo cade sulla condotta;

il diverso criterio di imputazione della responsabilità previsto per i professionisti, che fornisce una sorta di diapositiva in negativo di come l'elemento soggettivo del danneggiante sia determinante per la responsabilità civile;

ancora, la disciplina delle condizioni generali di contratto, che impone un mero requisito di conoscibilità, che non incide sul contenuto del contratto o sulla valutazione della condotta delle parti, ma che segnala come nel codice civile sia presente una considerazione di quelle posizioni di affidamento e di abuso di potere tipiche del rimedio punitivo-deterrente offerto dall'analisi comparata;

dato confermato dalla disciplina dei contratti del consumatore, che espressamente contempla lo stato soggettivo di malafede del contraente "forte" e che si spinge fino a incidere sul contenuto dell'accordo, a salvaguardia di un equilibrio

contrattuale tra posizioni diseguali;

fino alla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, che contempla l'abuso di dipendenza economica configurandone anche esempi di condotta tipica e criteri di valutazione, prevedendo anche una espressa misura punitiva ai danni del committente in caso di mancato rispetto del termine di pagamento.

Questa opera interpretativa di ricostruzione dei profili punitivo-correttivi degli istituti di diritto privato è necessaria per donare maggiore elasticità al sistema; per meglio delimitare e perfezionare i singoli rimedi posti a tutela degli interessi economici e non patrimoniali delle persone, sia fisiche che giuridiche; per evitare che la frustrazione di istanze riparatorie, retributive o deterrenti che una moderna società deve accogliere non determini una generale deriva del sistema rimediale.

Prendendo coscienza di questa realtà il danno non patrimoniale potrà assurgere a categoria normativa e a vero e proprio strumento di governo "orizzontale": fornendo una accurata tutela riparatoria, forgiata dalla dialettica giurisprudenziale; offrendo una misura correttiva, necessaria per la giustizia del singolo caso, senza che però questo immedesimarsi nel concreto sviscerali il contenuto della generale identità risarcitoria del rimedio.

Dal Tractatus di Ludwig Wittgenstein apprendiamo il principio fondamentale che un'analisi del "sapere come linguaggio" è, insieme, un'analisi della realtà dal punto di vista gnoseologico, poiché quest'ultima si dà solo in quanto "detta" da uno strumento espressivo adeguato.

Riallacciandoci alle primissime considerazioni sulle diverse impostazioni dei sistemi rimediali in civil law e common law pare adesso di poter affermare, calandola

filosofia del Tractatus nel linguaggio dei protocolli normativi, che i rimedi sono prima di tutto dei moduli conoscitivi e comunicazionali tramite cui l'ordinamento apprende e comunica il fatto storico. È questa la chiave di volta che ricongiunge la categoria normativa con quella descrittiva.

Questa comprensione dell'esistente dipende dalla qualità dello strumentario a disposizione del giurista: una luce troppo debole non è in grado di apprezzare le particolarità del sostrato reale; una luce troppo forte crea al contrario dei coni d'ombra.

La luce caratteristica del protocollo non patrimoniale -in generale nella realizzazione del suo scopo satisfattivo, in particolare nel fornire la possibilità di correggere una determinata situazione di sfavore- dovrebbe essere piuttosto quella che, spesso, segue a un temporale: che restituisce immagini nitide, prive di riflessi, e che permette di apprezzare le differenti tonalità di colore, di calarsi nello spirito dei tempi e dei luoghi, di comunicare i casi meritevoli di tutela dal piano fenomenologico a quello normativo.

BIBLIOGRAFIA

AMENDOLAGINE V., *Il rito processuale applicabile a controversie in materia di proprietà intellettuale, concorrenza sleale e tutela del diritto d'autore*, in *Giurisprudenza di merito*, 2007, I, 1624 ss;

ANGIULI A., *La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del "nuovo" danno non patrimoniale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, 2196 ss;

ATELLI M. *Responsabilità per torto ecologico: la Cassazione imbrocca una strada pericolosa* in *Rivista critica diritto privato* 1996, 699;

BALENA G. *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento alla legge 18 giugno 2009 n. 69)* in www.judicium.it;

BARBUTO M. *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili* in *Rivista di diritto industriale* 2007, 172 ss;

BARCELLONA M. *Funzione e struttura della responsabilità civile considerazioni preliminari sul "concetto" di danno aquiliano* in *Rivista critica diritto privato* 2004, 211 ss;

BARONI M. *Funzione, prova e quantum della riparazione del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali* in *Danno e responsabilità* 2006, 1249 ss;

BELLINI E. *Risarcimento per danno all'integrità del mercato e all'immagine della Consob* in *Danno e responsabilità* 2007, 794 ss;

BENJAMIN SPENCER A. *Due Process and Punitive Damages: The Error of Federal Excessiveness Jurisprudence* in *Berkeley Electronic Press (Bepress)* 2006, paper 919;

BIANCA M.C. *Riflessioni sulla pena privata* in *Le pene private* a cura di Busnelli e Scalfi, Milano 1985, 407 ss;

BONELLI G. *L'attuazione della direttiva "Enforcement" nel diritto d'autore* in *Il diritto industriale* 2007, 195 ss;

BRACELLONA M. *Funzione compensativa della responsabilità e private enforcement della disciplina antitrust* in www.fscpo.unict.it;

BROGGINI G. *Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di Punitive damages con il diritto europeo della responsabilità civile* in *Europa e diritto privato* 1999, 479 ss;

- BUSNELLI F. D.** *Chiaroscuro d'estate, la corte di cassazione e il danno alla persona in Danno e responsabilità* 2003, 826 ss;
- BUSNELLI F. D.- PATTI S.** *Danno e responsabilità civile collana Studi di diritto privato* Torino 2003;
- BUSNELLI F.D.** *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi in Europa e diritto privato* 2009, 4 ss;
- BUSNELLI F.D.** *Le sezioni unite e il danno non patrimoniale in Rivista diritto civile* 2009, 97 ss;
- CACACE S.** *L'estate di San Martino a Seveso in La nuova giurisprudenza civile commentata* 2009, parte prima, 890 ss;
- CAMILLETTI F.** *Il nuovo art. 140-bis del Codice del Consumo e l'azione di classe in I contratti* 2009, 1179 ss;
- CAMPEIS G.- DE PAULI A.** *Danni punitivi, ordine pubblico e sentenze straniere delibande a contenuto anfibio in La nuova giurisprudenza civile commentata* 2002, parte prima, 771 ss;
- CASABURI G.** *Art. 709 ter c.p.c.: una prima applicazione giurisprudenziale in Giurisprudenza di merito* 2007, 2528 ss;
- CASTRONOVO C.** *Danno esistenziale: il lungo addio in Danno e responsabilità* 2009, 5 ss;
- CASTRONOVO C.** *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale in Europa e diritto privato* 2008, 315 ss;
- CASTRONOVO C.** *Il danno alla persona tra essere e avere in Danno e responsabilità* 2004, 237 ss;
- CATALANO A.** *Limiti del diritto di cronaca e determinazione della misura della riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47/1948 – il commento in Il corriere giuridico* 1995, 1392 ss;
- CENDON P.** *L'araba fenice. Più vivo che mai il danno esistenziale presso i giudici italiani in La nuova giurisprudenza civile commentata* 2010, parte seconda, 1 ss;
- CENDON P.** *L'urlo e la furia in La nuova giurisprudenza civile commentata* 2009, parte seconda, 71 ss;
- CHABAS F.** *La pena privata in Francia in Rivista di diritto privato* 3/1999, 349 ss;

CHINDEMI D. *Diffamazione a mezzo stampa: applicabilità della sanzione pecuniaria al direttore responsabile e all'editore* in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 2004, parte prima, 505 ss;

CIARONI L. *Il paradigma della responsabilità civile tra tradizione e prospettive di riforma* in *Responsabilità civile e previdenza* n. 09-2007, 1894 ss;

COLONNA G. *La liquidazione del danno nella legge Pinto* in *Giurisprudenza italiana* 2003, I, 197 ss;

COMANDÈ G. *Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali, studi di diritto comparato* in *Studi di diritto privato collana diretta da Busnelli, Patti, Scalisi, Zatti*, editore Giappichelli, Torino;

CONSOLO C. *Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140-bis e la class action consumeristica* in *Il corriere giuridico* 2009, 1297 ss;

CONSOLO C. *La legge di riforma 18 giugno 2009 n. 69: altri profili significativi a prima lettura* in *Il corriere giuridico* 2009, 877 ss;

CONSOLO C. *Una buona "novella" al c.p.c. la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis va ben al di là della sola dimensione processuale* in *Il corriere giuridico* 2009, 737 ss;

CONTI R. *Cedu e diritto interno: le sezioni unite si avvicinano a Strasburgo sull'irragionevole durata dei processi* in *Il corriere giuridico* 2004, 609 ss;

CONTI R. *Le sezioni unite ancora sulla legge Pinto: una sentenza storica sulla via della piena attuazione della cedu* in *Il corriere giuridico* 2006, 835 ss;

CORBIN A.L. *Damages Network-San Francisco* 2002, 1078 ss;

CORONGIU S. *Pregiudizio subito e quantum risarcitorio nelle sentenze di punitive damages: l'impossibile riconoscimento in Italia* in *Int'l Lis* 2004, 89 ss;

COSTANZO A. nota a sent. App. Firenze 22-29 agosto 2007, Chini in *Famiglia persone e successioni* 2008, 370 ss;

D'ADDA A. *Danno da inadempimento contrattuale e "diritto privato europeo": le scelte dei principi acquis* in *Rivista diritto civile*, 2009, I, 573 ss;

D'ALESSANDRO E. *Problemi di riconoscimento in Germania delle pronunce americane di condanna al pagamento dei "punitive damages"* in *Annuario di diritto tedesco* a cura di Patti Salvatore;

D'ALESSANDRO E. *Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia* in *Rivista diritto civile* 2007, 384 ss;

- D'ANGELO A.** *Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sul nuovo 709-ter c.p.c.* in *Famiglia* 2006, 1031 ss;
- D'ANTONIO V.** *La cassazione e il danno da fumo attivo: alla ricerca di un orientamento che non c'è* in *Danno e responsabilità* 2008, 519 ss;
- DE MARZO G.** *L'affidamento condiviso* in *Foro italiano* 2006, IV, 90 ss;
- DE MATTEIS R.** *I danni alla persona dopo le S. U. del 2008* in *La responsabilità civile* 2009, 651 ss;
- DE STEFANO F.** *L'esecuzione indiretta: la coercitoria via italiana alle "astreintes"* in *Il corriere del merito* 2009, 1181 ss;
- DI MAJO A.** *Il danno da svalutazione monetaria tra prove presuntive e regole di giudizio* in *Il corriere giuridico* 2008, 1564 ss;
- DI MAJO A.** *Le tutele contrattuali* Torino 2009;
- DI MAJO A.** *Tutela risarcitoria: alla ricerca di una tipologia* in *Rivista diritto civile* 2005, I, 243 ss;
- DI MARZIO M.** *Vita nuova per il danno da lite temeraria (in attesa che l'ennesima riforma rimescoli le carte)* in *Giurisprudenza di merito* 2007, I, 1590 ss;
- FACCI G.** *Brevi considerazioni in tema di danno da fumo* in *Contratto e impresa* 1999, 944 ss;
- FACCI G.** *L'art. 709 ter c.p.c., l'illecito endofamiliare e i danni punitivi* in *Famiglia e diritto* 2008, 1026 ss;
- FACCI G.** *L'illecito endofamiliare tra danno in re ipsa e risarcimenti ultramilionari* in *Famiglia e diritto* 2006, 515 ss;
- FACCI G.** nota a sent. Trib. Reggio Emilia, sezione I, 5 novembre 2007, Piscopo in *La responsabilità civile* 2008, 87 ss;
- FANTETTI F. R.** *La "nuova" class action* in *La responsabilità civile* 2009, 997 ss;
- FAROLFI F.** *Responsabilità da lite temeraria e risarcimento del danno esistenziale* in *Giurisprudenza di merito* 2005, 1786 ss;
- FAVA P.** *Funzione sanzionatoria dell'illecito civile? Una decisione costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico* in *Il corriere giuridico* 2009, 525 ss;
- FAVA P.** *La responsabilità civile* Milano 2009;

FAVA P. *Punitive damages e ordine pubblico: la cassazione blocca lo sbarco* in *Il corriere giuridico* 2007, 498 ss;

FERRANDO G. *Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della l. n. 54/2006* in *Famiglia, Persone e Successioni* 2007, 590 ss;

FERRI A. *Prospettive civilistiche e danno ambientale. Prevenzione e riparazione del c.d. codice dell'ambiente* in *La responsabilità civile* 2007, 390 ss;

FIMIANI P. *La tutela risarcitoria a seguito del danno ambientale* in *Giurisprudenza italiana* 2008, 2709 ss;

FINOCCHIARO G. *La funzione punitiva del danno esistenziale da lite temeraria* in *Giurisprudenza italiana* 2006, II. 2125 ss;

FOFFA R. *Un nuovo stop della cassazione ai danni bagatellari* in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 2010, 150 ss;

FRANZONI M. *Antigiuridicità del comportamento e prevenzione della responsabilità civile* in *La responsabilità civile* 2008, 294 ss;

FRANZONI M. *Cosa è successo all'art. 2059 c.c.?* in *La responsabilità civile* 2009, 20 ss;

FRANZONI M. *I diritti della personalità, il danno esistenziale e la funzione della responsabilità civile* in *Contratto e impresa* 2009, 1 ss;

FRANZONI M. *Il danno morale e il danno non patrimoniale da inadempimento* in *La responsabilità civile* 2009, 581 ss;

FRANZONI M. *Il danno non patrimoniale del diritto vivente* in *Il Corriere giuridico* 2009, 5 ss;

FRANZONI M. *Il danno non patrimoniale della legge Pinto* in *La responsabilità civile* 2009, 485 ss;

FRANZONI M. *IL danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona* in *Il corriere giuridico* 2003, 1030 ss;

FRANZONI M. *Il nuovo corso del danno non patrimoniale* in *Contratto e impresa* 2003, 1193 ss;

FRANZONI M. *Il nuovo danno all'ambiente* in *La responsabilità civile* 2009, 785 ss;

GALGANO F. *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali* in *Contratto e impresa* 1987, 532 ss;

GALGANO F. *Dalle pene private alle sanzioni civili punitive* in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 166 ss;

- GALLETTO T.** *L'azione di (seconda) classe in La nuova giurisprudenza civile commentata 2009, parte seconda, 539 ss;*
- GANDOLFI L.** *La responsabilità civile per danno all'ambiente tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349 in Il corriere del merito 2009, 150 ss;*
- GAZZONI F.** *Il danno esistenziale, cacciato, come meritava dalla porta, rientrerà dalla finestra in www.judicium.it;*
- GIAMPIETRO F.** *Codice dell'ambiente: l'(incoerente) attuazione dei principi ambientali in materia di bonifica e danno ambientale in Ambiente & sviluppo 2009, 333 ss;*
- GIAMPIETRO F.** *La responsabilità per danno all'ambiente in Italia: sintesi di leggi e di giurisprudenza messe a confronto con la dir. 2004/35/CE e con il T.U. ambientale in Rivista giuridica dell'ambiente 2006, 19 ss;*
- GIUSSANI A.** *Resistenze al riconoscimento delle condanne al pagamento dei punitive damages antichi dogmi e nuove realtà in Giurisprudenza italiana Febbraio 2008, 396 ss;*
- GLIATTA G.** *Il danno esistenziale, il danno non patrimoniale ed i nuovi aspetti introdotti dalla sentenza della Cass. n.13546/2006 in La responsabilità civile 2007, 220 ss;*
- GOLDBERG J.C.P.- SEBOK A.J.- ZIPURSKY B.C.** *Responsibilities and Redress New York 2004, 469 ss;*
- GRASSO G.** *Integrale risarcimento del danno morale richiesto dai genitori del neonato macroleso: le Sezioni Unite del novembre 2008 costituiscono un precedente "apparente"? in Famiglia e diritto 2009, 1002 ss;*
- GRECO A.** *Il risarcimento del danno morale nelle c.d. lesioni micro permanenti in La responsabilità civile 2010, 209 ss;*
- IURILLI C.** *Il risarcimento del danno in forma collettiva in La responsabilità civile 2007, 198 ss;*
- JANSSEN A.** *Europa e class action: "stato dell'arte" e delimitazioni di campo in Contratto e impresa/ Europa 2009, 694 ss;*
- LA ROSA E.** *Il nuovo apparato rimediato introdotto dall'art. 709 ter c.p.c. i danni punitivi approdano in famiglia? in Famiglia e diritto 2008, 64 ss;*
- LEONE G.** *Prime riflessioni sul risarcimento del danno ambientale disciplinato dal T.U. 3 aprile 2006 n. 152 in Rivista giuridica dell'edilizia 2008, 3 ss;*

- LEONI S.** *L'articolo 18 della legge n.349/1986 è stato realmente abrogato?* in *Ambiente & sviluppo* 2009, 631 ss;
- LONGO F.** *L'art. 2 della legge Pinto: indennizzo o risarcimento?* in *Giurisprudenza italiana* 2003, I, 275 ss;
- LUBERTI A.** *Unità e poliedricità del danno non patrimoniale* in *Il corriere del merito* 2010, 28 ss;
- LUISO F. P.** *Diritto processuale civile IV e V ed.* Milano;
- LUISO F. P.** *La delega in materia di mediazione e conciliazione* in www.judicium.it;
- MACRINI G.** *Nuovi orientamenti giurisprudenziali sull'accertamento della responsabilità aggravata* in *Il merito* 2007, 9 ss;
- MANGUS U.** *Why is US Tort law so Different?* in *Journal of European Tort Law* Vienna-Innsbruck 2010, vol I, num 1, 102 ss;
- MASONI R.** *Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 96 c.p.c. tra danno esistenziale e giusto processo* in *Giurisprudenza di merito* 2007, I, 1606 ss;
- MAZZAMUTO S.** *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 e le ambiguità delle sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale* in *Contratto e impresa* 2009, 589 ss;
- MAZZAMUTO S.** *La comminatoria di cui all'art. 614-bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale* in *Europa e diritto privato* 2009, 947 ss;
- MAZZAMUTO S.** *Spunti in tema di danno ingiusto e di danno meramente patrimoniale* in *Europa e diritto privato* 2008, 349 ss;
- MC KENDRICK E.** *Punitive damages in Contract law: text, cases and materials* Oxford 2008;
- MELI M.** *Il principio "chi inquina paga" nel codice dell'ambiente* in *Danno e responsabilità* 2009, 811 ss;
- MERLIN E.** *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella L. 69/2009* in *Rivista di diritto processuale* 2009, 1546 ss;
- MESSINETTI D.** *I nuovi danni. Modernità, complessità della prassi e pluralismo della nozione giuridica di danno* in *Rivista critica diritto privato* 2006, 543 ss;
- MIAO JIANG J.** *Whimsical Punishment: The Vice of Federal Intervention, Constitutionalization, and Substantive Due Process in Punitive Damages Law in California Law Review (Berkeley)* 2006, 793 ss;

- MICONI S.** *La “class action” nell’ordinamento italiano: sintesi di una trasformazione* in *La responsabilità civile* 2008, 678 ss;
- MONATERI P. G.** *Colpa, dolo e danno ingiusto* in *Danno e responsabilità* 2006, 1191 ss;
- MONATERI P.G.** *La responsabilità civile* in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino 1998;
- MORKESINIS B. S.- DEAKIN S. F.** *Tort law* in *Oxford University Press*, Oxford 1994, 686 ss;
- MOSCATI E.** *Pena privata e autonomia privata* in *Rivista diritto civile* 1985, I, 511 ss;
- MUSY A. M.** *Punitive damages e resistenza temeraria in giudizio: regole definizioni e modelli istituzionali a confronto* in *Danno e responsabilità* 2000, 1121 ss;
- NAVARRETTA E.** *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente* in *Foro italiano* 2003, I, 2278 ss;
- OBERTO G.** *I rimedi all’inadempimento degli obblighi di mantenimento nell’ambito della crisi della famiglia* in *Famiglia e diritto* 2008, 77 ss;
- OLIARI S.** *I danni punitivi bussano alla porta: la Cassazione non apre* in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 2007, parte prima, 983 ss;
- ONNIBONI C.** *Ammonizioni e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell’art. 709 ter c.p.c.* in *Famiglia e diritto* 2007, 825 ss;
- OWEN D.G.- MONTGOMERY J.E.- DAVIS M.J.** *Products Liability and Safety* New York 2007, 644 ss;
- PALADINI M.** *Responsabilità civile nella famiglia: verso i danni punitivi?* In *Responsabilità civile e previdenza* 2007, 2005 ss;
- PALMIERI A.-PARDOLESI R.** *Della serie a volte ritornano: l’abuso del diritto alla riscossa* in *Foro italiano* 2010, 95 ss;
- PAPETTI C.** *La lite temeraria* in *Giustizia civile* 2005, 1659 ss;
- PARDOLESI P.** *Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore* in *Rivista critica diritto privato* 2006, 523 ss;
- PARDOLESI P.** *Danni punitivi all’indice?* in *Danno e responsabilità* 2007, 1126 ss;
- PARDOLESI P.** *Danni punitivi: frustrazione da “vorrei ma non posso?”* in *Rivista critica diritto privato* 2007, 341 ss;

- PARINI G. A.** *Sull'art. 709 ter c.p.c.: troppo rumore per nulla* in *Famiglia* 2008, VI, 35 ss;
- PARISI F.- DARI MATTIACCI G.** *Mass torts e responsabilità per danno ambientale: una nalisi economica* in *Danno e responsabilità* 2009, 131 ss;
- PAROLA G.** *Mobbing e pubblica amministrazione* in *Responsabilità civile e previdenza* 2007, 2639ss;
- PARTISANI R.** *Il danno non patrimoniale da inadempimento e l'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno* in *La responsabilità civile* 2010, 21 ss;
- PATTI S.** *Famiglia e responsabilità civile* Giuffrè Milano 1984;
- PATTI S.** *Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione* in *La responsabilità civile* 2009, 165 ss;
- PATTI S.** *La quantificazione del danno ambientale* in corso di pubblicazione 2010;
- PATTI S.** *La valutazione del danno ambientale* in *Rivista diritto civile* 1992, parte seconda, 447 ss;
- PATTI S.** *La valutazione del danno ambientale* in *Rivista diritto civile* 1992, 447, parte seconda;
- PATTI S.** *Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale* in *Il Corriere giuridico* 2009, 415 ss;
- PATTI S.** *Pena privata* estratto dal *Digesto IV edizione, vol XIII civile*, UTET;
- PINO G.** *Sentenza straniera di assoluzione, presunzione di innocenza e diffamazione* in *Danno e responsabilità* 2001, 539 ss;
- PIRAINO F.** *“Ingiustizia del danno” e anti giuridicità* in *Europa e diritto privato* 2005, 703 ss;
- POLETTI D.** *Danni alla persona negli “accidenti da lavoro e da automobile”* collana *Studi di diritto privato* Torino;
- PONZANELLI G.** *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata* in *Danno e responsabilità* n. 8-9-/2000, 841 ss;
- PONZANELLI G.** *Conferme ed incertezze della Cassazione dopo le Sezioni Unite* in *Danno e responsabilità* 2009, 768 ss;
- PONZANELLI G.** *Danni punitivi: no, grazie in foro italiano.* 2007 I, 1460 ss;

- PONZANELLI G.** *I danni punitivi in La nuova giurisprudenza civile commentata 2008 parte seconda*, 25 ss;
- PONZANELLI G.** *I Punitive Damages nell'esperienza nordamericana in Rivista diritto civile 1983, I*, 435 ss;
- PONZANELLI G.** *Il danno non patrimoniale tra lettura costituzionale e tentazioni esistenziali: la parola alle sezioni unite. in Danno e responsabilità 2008*, 558 ss;
- PONZANELLI G.** *Immissioni e risparmio tradito: applicazioni divergenti della lettura costituzionale del danno non patrimoniale in Danno e responsabilità 2008*, 85 ss;
- PONZANELLI G.** *L'incostituzionalità dei danni punitivi grossly excessive in Foro italiano 1996, II c.421* ss;
- PONZANELLI G.** *La "costituzionalizzazione" dei danni punitivi: tempi duri per gli avvocati nordamericani in Foro italiano 2003*, 356 ss;
- PONZANELLI G.** *La prevista esclusione del danno esistenziale il principio di integrale riparazione del danno: verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla persona in La nuova giurisprudenza civile commentata 2009, parte seconda*, 90 ss;
- PONZANELLI G.** *Non riconoscimento dei danni punitivi nell'ordinamento italiano: una nuova vicenda in Danno e responsabilità 2009*, 94 ss;
- PONZANELLI G.** *Responsabilità da prodotto da fumo e il "grande freddo" dei danni punitivi in Foro italiano 2000 II-V c.449* ss;
- PONZANELLI G.** *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della corte di cassazione in Danno e responsabilità 2003*, 829 ss;
- POZZO B.** *La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina in Rivista giuridica ambientale 2007*, 815 ss;
- PRATI L.** *La criticità del nuovo danno ambientale: il confuso approccio del "codice dell'ambiente" in Danno e responsabilità 2006*, 1049 ss;
- PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A.** *L'art. 2059 c.c.va in paradiso in Danno e responsabilità 2003*, 831 ss;
- PROTO PISANI A.** *Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria in Foro italiano 1983, II*, 127 ss;
- PROTO PISANI A.** *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura) in Foro italiano 2010, V*, 221 ss;

QUADRI E. *Interessi legali e “maggior danno” nell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie* in *Il corriere giuridico* 2009, 997 ss;

RAGONESI G. *Le nuove norme processuali in tema di diritto d’autore introdotte dal d.lgs n.140/2006, di recepimento della direttiva n. 48/2004* in *Il diritto di autore* 2006, 445 ss;

RICCIO A. *Gli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e le norme sull’usura* in *Contratto e impresa* 2004, 554 ss;

RICCIO A. *I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l’ordine pubblico interno* in *Contratto e impresa* 2009, 855 ss;

RICCIO A. *La nuova azione di classe: prime riflessioni critiche* in *Contratto e impresa* 2010, 8 ss;

RUSSO E. *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali* in *Contratto e impresa* 2003, 445 ss;

RUSSO P. *Lesione dell’onore e della reputazione: un danno evento risarcibile* in *Il merito* 2007, 19 ss;

SASSANI B.- TISCINI R. *Prime osservazioni sulla legge 18 giugno 2009 n. 69* in www.judicium.it;

SBNHON K. *The modern law of tort* Sweet & Maxwell, London 1994, 148 ss;

SCALISI V. *Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione* in *Rivista diritto civile* 6/2009, 657 ss;

SCALISI V. *Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione* in *Rivista diritto civile* 2009, I, 657 ss;

SCALSI V. *Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile* in *Rivista diritto civile* 2004, 29 ss;

SCHELHAAS H. *The judicial power to reduce a contractual penalty* in *ZEuP* 2004, 392 ss;

SCIALÒ A. *Il danno esistenziale da illecito ambientale dopo la sentenza della Corte Cassazione SS. UU. 26972/2008* in *Ambiente & sviluppo* 2009, 536 ss;

SCOGNAMIGLIO R. *Danni alla persona e danno morale* in *Rivista di diritto privato* 2008, 463 ss;

SCUFFI M. *Tutela antitrust del consumatore e azione di classe* in *Il diritto industriale* 2009, 341 ss;

SELLA A. *I riflessi dell'autonomia del danno esistenziale sull'onere probatorio in Responsabilità civile e previdenza* 2007, 2625 ss;

SHAPO M.S. *Principles of Tort Law* Thomson west St. Paul (MN) 2003, 429 ss;

SHULMAN H.- JAMES F. JR.- GRAY O.S.- GIFFORD D.G. *Law of Torts* New York 2003, 605 ss;

SILVESTRI E. *Punitive damages: ultimo atto? La sentenza Exxon Shipping Co. v. Baker* in *Int'l Lis* 2008, 166 ss;

SIRENA P. *La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)* in *Rivista diritto civile* 2006, I, 305 ss;

SIRENA P. *La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno* in *Rivista diritto civile* 2009, 65 ss;

SIROTTI GAUDENZI A. *Brevi note in tema di danni punitivi* in www.studiosirottigaudenzi.it;

SPOTO G. *I "punitive damages" al vaglio della giurisprudenza italiana in Europa e diritto privato* 2007, 1129 ss;

TADDEI G. *Il risarcimento del danno ambientale dopo l'art. 5 bis del D.L.n. 135/2009* in *Ambiente & sviluppo* 2010, 122 ss;

TOMARCHIO V. *Anche la Cassazione esclude il risarcimento dei danni punitivi* in *Giurisprudenza italiana* 2007, 2724 ss;

TOMARCHIO V. *L'unitarietà del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni Unite* in *Giurisprudenza italiana* 2009, 318 ss;

TOMMASEO F. *Riflessioni sulle impugnazioni e sui reclami nel diritto di famiglia e delle persone* in *Famiglia e diritto* 2008, 97 ss;

TOSCHI VESPASIANI F. *Il danno da "lite temeraria" è... morto? Lunga vita all'art. 96 c.p.c.!* in *La responsabilità civile* 2008, 307 ss;

TOSCHI VESPASIANI F. *Il pregiudizio da falsa accusa e la domanda giudiziale infondata rientra nell'area del danno esistenziale?* in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 2007, 152 ss;

TRAPUZZANO C. *Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare: commento all'art. 614bis introdotto dalla legge 69/2009* in *Codice della nuova esecuzione* edizione neldiritto editore 2009;

TRAVAGLINO G. *Il danno esistenziale tra metafisica e diritto* in *Il corriere giuridico* 2007, 524 ss;

- TUOZZO M.** *Il danno non patrimoniale da lite temeraria alla ricerca della copertura costituzionale* in *La responsabilità civile* 2009, 339 ss;
- VANACORE G.** *Danno esistenziale da stress et similia: prima, durante, dopo ed oltre* Cass. n. 26972/2008 in *La responsabilità civile* 2009, 309 ss;
- VANACORE G.** *Lite temeraria: il “canto del cigno” dell’art. 385 4° co. c.p.c., e la nuova responsabilità aggravata* in *La responsabilità civile* 2009, 969 ss;
- VENTURELLI A.** *Le Sezioni Unite e l’equa riparazione per la lunghezza dei processi* in *Danno e responsabilità* 2006, 749 ss;
- VIGLIANISI FERRARO A.** *Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il “diritto inquieto”* in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 2010, 81 ss;
- VIGORITI V.** *L’azione risarcitoria di classe: sollecitazioni europee, resistenze italiane* in www.judicium.it;
- VILLA G.** *Il danno risarcibile nell’azione collettiva* in www.judicium.it;
- VIOLA L.** *I danni punitivi nella responsabilità civile della p.a.* in *La responsabilità civile* 2008, 71 ss;
- VIOLA L.** *I danni punitivi nella responsabilità civile della pubblica amministrazione dopo la l. n. 69/2009* in *La responsabilità civile* 2010, 85 ss;
- VIOLA L.** *Leva militare e responsabilità civile della p.a. tra danno non patrimoniale e punitive damages* in *La responsabilità civile* 2007, 208 ss;
- VIZIOLI M.** *Il c.d. “danno esistenziale” ancora di fronte alle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione: in particolare la tutela della persona del lavoratore* in *Giurisprudenza italiana* 2009, 1380 ss;
- VON BAR C.** *The interaction of contract law and tort and property law in Europe* in *European Law Publishers*, Munchen, 2004;
- WINFIELD** *Tort* Sweet & Maxwell, London 2002, 750 ss;
- ZAULI F.** *Danno morale da morte in clinica dell’animale d’affezione* in *La responsabilità civile* 2009, 956 ss;
- ZENO ZENCOVICH V.- PAGLIETTI M. C.** *Diritto processuale dei consumatori* Milano 2009;
- ZUCCONI GALLI FONSECA E.** *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata* in www.judicium.it;